AGGIUNTA DI RAGIONI

ALLA DIFESA

Della Ducheſſa D. Iſabella Spinola

COLLE RISPOSTE

A tutte le obbiezioni fatte contro la medeſima dal Signor D. Giuſeppe Spinola.

NON era noſtro penſiere di prendere di bel nuovo la penna a favore della Signora Ducheſſa D. Iſabella Spinola iſtituita Erede Univerſale, ed Unica nel Teſtamento dell'ultimo defunto Duca D. Franceſco Maria di lei Genitore, e chiamata alla Succeſſione Paterna dalle Leggi della Natura, e da quelle de' Feudi del noſtro Regno. Abbiamo ſtimata impreſa troppo ardita di volere impetrare con ingiuſto, ed intollerabile danno di Coſtei a favore di D. Giuſeppe Spinola una mentita Equità a diſpetto del Padre, e dell'Avolo di D. Iſabella, che ne' loro Teſtamenti ubbidirono alle Sante, e potenti Leggi di Natura. Si chiamano dalle fredde loro tombe piu glorioſi Antenati de' Signori Spinola. Si forzano ad unire in una ſola tutte le difformi loro idee, e le oppoſte, e con-

trarie ancora. S'impiegano a perſuadere il Duca Gio: Filippo iſtitutore di una Primogenitura, e l'ultimo defunto Duca Franceſco Maria, affinchè parlino coſtoro di un linguaggio tutt'altro da quel che tennero ne' loro Teſtamenti, e ne' loro pubblici Atti, ed affinchè vogliano quel che non vollero. A fare ciò veramente poco vale l'equità, virtù inſeparabile dalla Giuſtizia, ma un capriccio diſpotico, per cui virtù, e vizj, ed i di loro nomi piu non ſi diſtinguano, e per cui diſtruggaſi ogni buona legge, ed ogni ſana ragione. L'oggetto dunque di queſta nuova brieve Scrittura ſarà di riſpondere alle tante obbiezioni, che ſi ſono poſte in campo dal Signor D. Giuſeppe.

Due ſono i giudizj, che trattanſi ora fra la Ducheſſa D. Iſabella Spinola, ed il Signor D. Giuſeppe ſuo Zio. Uno egli è Ordinario ſu la Primogenitura del Duca Gio: Filippo, per cui ſi è già compilato il Termine, e dee ora profferirſi la diffinitiva Sentenza. L'altro egli è Giudizio eſecutivo ſu l'Immiſſione domandata da D. Iſabella in qualità di Erede Univerſale ne' Beni dell'ultimo defunto Duca. Su di queſta Immiſſione avendo il S. C. avocata a se, dalla Vicaria la Cauſa, ha ordinato con ſuo Decreto, che le Parti *quam citius informent*.

Si è poi con arte ſopraffina preſentata un' Iſtanza, mentre era per proporſi queſta ſeconda Cauſa, la quale ora ſi è impreſſa, e divulgata. Si è nella medeſima artificioſamente ſtudiato d'intralciare fatti, e ragioni, e vi ſi riferiſcono le varie diſpoſizioni fatte da' Maggiori del Signor D. Giuſeppe, e della Ducheſſa D. Iſabella col nome ſpecioſo di *Concatenazione di Fatti*. Vi ſi domanda ora il Corpo di tutti i Feudi, ed ora il prezzo de' medeſimi. Sembra tal fiata, che ſi voglia

il

il ſolo Ducato di S. Pietro, o il ſuo valore almeno, ed il ſolo Ducato, o Feudi tutti, o veramente il prezzo di eſſi, ſi vuole per li due Teſtamenti, intorno a' quali raggiranſi i due Giudizj.

Sarebbeſi piucchè abbaſtanza ſcritto per l'una, e per l' altra Cauſa. Ma la preteſa nuova *Concatenazione de' Fatti* ci obbliga a ripigliare la penna, affinchè ſi eviti ogni equivoco nella Deciſione, che dee ora farſi ſu i due Giudizj della Primogenitura, e dell' Immiſſione. Riferiremo ora pertanto colla maggior brevità, e diſtinzione poſſibile, quali ſieno ſtate le ultime diſpoſizioni degli Antenati della Ducheſſa D. Iſabella, e del Signor D. Giuſeppe: Onde ad evidenza ſi vegga, che, giuſta la ſolita Natura degli Uomini, del tutto difformi, ſeparate, e diſtinte ſieno ſtate le loro Idee.

La piu antica diſpoſizione, di cui ſi è voluto favellare di nuovo, ſi è quella di *Gio: Battiſta Lercari* fatta nel 1592., la cui unica figlia *Pelina* fu maritata a *Gio: Maria Spinola*. Sul ricchiſſimo ſuo Patrimonio fondò una Primogenitura, a cui chiamò i figli, e diſcendenti maſchi di Pelina ſua figlia. Indi invitò le figlie, e diſcendenti femmine, e finalmente i Naturali, che diſcendeſſero da legittimi Figli della ſteſſa Pelina. In eſtinzione di tutta la diſcendenza legittima, ed illegittima ordinò la vendita de' beni ſoggetti al Fedecommeſſo, e che il prezzo ſi diſtribuiſſe a dieci Luoghi Pii. Dichiarò che in diverſe parti del Mondo poſſedea Beni Feudali, e diſſe, che queſti doveſſero ſpettare all' erede ſenza che verun altro vi aveſſe azione (*a*).

Entrò *Gio: Battiſta Spinola*, come Primogenito di *Pelina*, a godere dell' anzidetto fedecommeſſo di *Lercari*. Nel 1618.

(a) *Fol.* 17. 18. 21. 23. *a t.* & 25. *a t. proceſ. compromiſ.*

1618. rifiutò a Gio:Maria Spinola ſuo Figliuolo Primogenito la Terra di *Soleto* in Provincia di Lecce. Nel 1623. fè il ſuo Teſtamento, ed ebbe nella ſua diſpoſizione quattro oggetti; di fare varj Legati Pii, e Profani: d'iſtituire una particolare Primogenitura: di eriggere un ricco Monte, e l'Iſtituzione dell' Erede. Tra i Figli conſiderò piu d'ogni altro *Gio: Maria*, a cui perciò fece queſti Legati, di cui riferiremo le proprie parole, trattandoſi appunto de' Feudi, che coſtituiſcono ora impropriamente il Ducato di S. Pietro in Galatina. *Item laſcia a D. Gio: Maria ſuo Figlio Primogenito, o vero a quello de' ſuoi Figli, ed erede, che entrerà al poſſeſſo del Fedecommeſſo laſciato dal ſuddetto quond. Signor Gio: Battiſta Lercari ſuo Avo materno, li feudi di S. Pietro, Borgagne, e Paſulo (avendo già fatto donazione del feudo di Solito, la quale a cautela conferma) inſieme con tutti gli acquiſti fatti in detti Feudi, così di Cenſi, di Fiſcali, o altre rendite, territorj, oliveti, caſe, ed animali, nomi di debitori, ed ogn' altra coſa pertinente alli ſuddetti Feudi, o per natura di eſſi, o de jure, o per conſuetudine del Regno di Napoli: in maniera che s' intenda compreſo in detto legato tutto quello ſi contiene in detti feudi, e che ſpetta ad eſſi* (a): Di *Gio:Maria Spinola* non occorre di farne memoria, mentre da lui non ſi fè diſpoſizione alcuna. A *Gio: Maria* ſuccedè *Gio: Filippo Spinola* il Vecchio di lui fratello. Per mezzo di coſtui entrò nella caſa del Duca di S. Pietro il Nobile Principato di Molfetta per mezzo di Veronica Spinola.

A *Gio: Filippo* il Vecchio, ſuccedè *Franceſco Maria* il Vec-

(a) *Fol.* 123. *ad* 125. *Proceſ. Interp. Decret.*

Vecchio. Queſti nel ſuo Teſtamento fatto in Iſpagna nel 1727. ordinò a' ſuoi eſecutori Teſtamentarj, che prima d' ogni altra coſa eſtinguеſſero i ſuoi debiti: che a cialcheduno de' ſuoi Figli, e Figlie ſi daſſe la loro leggittima. In fine dichiarò per ſuo Erede Univerſale *D. Gio: Filippo* il giovane Principe di Molfetta, *e chi aveſſe cauſa da lui da Primogenito in Primogenito* (a).

Per la diviſione de' Beni Burgenſatici rimaſti nell' Eredità di detto Franceſco Maria il Vecchio inſurſero varj litigj tra il *Duca Gio: Filippo* il Giovane di lui Erede univerſale, ed i ſuoi Fratelli Secondogeniti, il Marcheſe D. Ambrogio, ed il Capitan Generale D. Luca Spinola. Furono le loro controverſie compromeſſe in perſona del *Reggente Peyri*. Il Duca Gio: Filippo oppoſe allora contro la pretenſione di detti ſuoi Fratelli Secondogeniti per la vita milizia da loro domandata ſu de' Feudi di *S. Pietro in Galatina*, *Borgagne*, e *Paſulo*, che il Legato di ſopra mentovato fatto di queſti Feudi a *Gio: Batiſta Spinola* in beneficio di *Gio: Maria* ſuo Figlio contenea un Fedecommeſſo perpetuo con qualità di Primogenitura. Diceano all' oppoſto i due Fratelli Secondogeniti di non poterſi giammai intendere per Fedecommeſſo perpetuo un Legato, che non oltrepaſſava la perſona di *Gio: Filippo*.

Dal *Reggente Peyri* fu condannato il Duca Gio: Filippo a pagare i ſuoi Fratelli Secondogeniti la vita milizia ſu tutti i Feudi, e la porzione legittima ſu tutti i Burgenſatici. Del preteſo Fedecommeſſo non ſe n'ebbe ragione alcuna, per eſſerſi conſiderato, come un ſemplici-

(a) *Fol. 639. Proc. Herd.*

plice Legato. Di questo Laudo si gravò il Duca Gio: Filippo nel S. C. Ne produsse più capi di nullità, ma non ebbe altro progresso il litigio. Il Capitan Generale *D. Luca* venne seco lui a concordia, ed il suo esempio fu indi seguito dal Marchese *D. Ambrogio*, e finalmente dal Signor D. Paolo per mezzo di pubblici e solenni Istrumenti. In questi Contratti crede il Signor *D. Giuseppe* di ritrovare espresse l' idee de' suoi Maggiori della perpetua conservazione dell'Agnazione. Leggansi a tal effetto le parole contenute nella concordia, che si riporta alla Procura fatta dal Capitan Generale *D. Luca Spinola*.

E desiderando esso Signor D. Luca, che la casa Primogenita si mantenga con ogni maggior lustro, come si è espresso in detta Procura; perciò a di lui nome detto Signor Bottini suo Procuratore ha dichiarato, e dichiara, che IL FEDECOMMESSO ISTITUITO, O SIENO I BENI UNITI, ED AGGREGATI, COME SOPRA DAL DETTO QU. D. GIAMBATTISTA SPINOLA AL FEDECOMMESSO ISTITUITO DAL QU. SIGNOR GIOVAMBATISTA LERCARI, STATO FRA DETTE PARTI CONTROVERSO, debbano considerarsi come unici, ed aggregati a detto fedecommesso Lercari, ed assumer la natura, e qualità del medesimo a beneficio de Chiamati allo stesso, e tanto riguardo a' beni feudali, che burgensatici; quali tutti, niuno escluso, s'intenderanno vincolati al detto fedecommesso a favore de Chiamati. Al qual effetto esso Signor D. Luca, e pur esso detto Sig. Bottini suo Procuratore ad ogni maggior cautela, e quando il bisogno la richiede, ha dato, e dà ampla ed amplissima facoltà a detto Signor Duca, ed a qualsivoglia di lui Successore, o Chiamato a detto fedecommesso di supplicare, ed ottenere in qual-

qualſivoglia tempo il Regio Aſſenſo PER MAGGIOR FERMEZZA, E STABILIMENTO DI DETTO FEDECOMMESSO, coſtituendo ſin da ora per allora, ed in ogni tempo detto Signor Duca, ſuoi Succeſſori, e Chiamati a detto Fedecommeſſo, e qualunque altro, che ſia eſpediente, Procuratori a poter ſupplicare, ed ottenere detto Regio Aſſenſo con tutta l'autorità neceſſaria, ed opportuna (a).

Uno de' motivi, per li quali ſi eſclama *Equità*, è queſta Convenzione. Si conoſce, che a farne uſo biſognerebbe iſtituire nuovo Giudizio. Si vuole però, che ſe ne abbia conto ne' due, che oggi ſi trattano, come ſe in qualunque tempo ſi proporrà, poſſa avere felice evento. Noi acciocchè la tela de' Giudizj preſenti non s'imbarazzi con queſta novellamente propalata fantaſia, ci faremo quì una giuſta digreſſione.

DIGRESSIONE SUL CONTRATTO DEL 1735. FRA LUCA, E GIO: FILIPPO SPINOLA.

Si affetta equivoco intorno a' beni, de' quali ſi parla in queſta Convenzione. Per le parole: *Tanto Feudali, che Burgenſatici; quali tutti, niuni eſcluſi s' intenderanno uniti &c.* S' intraprende, che oggetto della deſiderata Primogenitura foſſero non i ſoli tre feudi, ma tutti quanti ne poſſedè Gio: Filippo Spinola; e così anche tutti i Burgenſatici, non i ſoli anneſſi a quei tre feudi.

Ma l'Iſtrumento parla de' beni uniti, ed aggregati da Gio: Battiſta Spinola al fedecommeſso *Lercari*. Senza fallo tutti queſti, niuni eſcluſi, Luca Spinola volle aggregare, ma non altri. Le parole del Teſtamento di Gio: Battiſta Spinola tolgono qualunque affettato dubbio.

(a) *Fol. 26. a tergo actor. compromiſſi.*

Item lascia a Gio: Maria suo figlio Primogenito , ovvero a quello de' suoi figli, ed eredi , ch' entrerà al possesso del Fedecommesso lasciato dal sudetto quond. Signor Gio: Battista Lercari suo Avo Materno, li Feudi di S. Pietro, Borgagne, e Pasulo (avendo già fatta donazione del Feudo di Soleto, la quale a cautela conferma) insieme con tutti gli acquisti fatti in detti Feudi così di Censi, di Fiscali , o altre rendite , Territorj , Oliveti Case &c. ed ogni altra cosa appartenente alli sudetti Feudi.

Se quì ritruovansi lasciati al Figlio, ch'entri a posseder il fedecommesso *Lercari*, altri Feudi, che S. Pietro, Borgagne, e Pasulo: E se altri Burgensatici, che gli appartenenti a questi tre Feudi, si tolleri l'affettazione dell'equivoco. Ma altro di quel, che vi è scritto, non vi si può leggere. Anzi, se proseguiscasi poi a leggere l' Istrumento della Convenzione, si ritroverà di piu, che da' Burgensatici antichi di Gio: Battista Spinola, si distinsero in S. Pietro ancora gli altri di nuovo acquisto: E si convenne che per due *Molini*, in quel Feudo nuovi, si dasse a ciascheduno la sua porzione, e la porzione altresì di certi Burgensatici in Molfetta, che, si dichiarò doversi dividere. Così le porzioni di questi Burgensatici rimasti allora a dividere, come quelle ch'ebbero prima ed in Molfetta, e nella Baronia di Noè, sono goduti, e posseduti liberamente da' secondogeniti. Sopra i soli tre Feudi adunque del *Fedecommesso*, *stato fra le Parti controverso* Luca Spinola dichiarò desiderare il Maggiorato.

Il desiderio di Costui fu proposto con accortezza. Era un *Legato*, non già un *Fedecommesso* quello di Gio: Battista Spinola. E per *Legato* erasi avuto col Laudo

do emanato dal *Reggente Peyrì:* onde non era vero, che Gio: Battiſta Spinola aveſſe quei beni uniti, e aggregati al Fedecommeſſo *Lercari*. Ma volendo Luca Spinola ſopra i tre Feudi controvertiti un Maggiorato nuovo, conobbe l'oſtacolo del precedente Maggiorato iſtituitoſi nel 1727. da Franceſco Maria ſuo Padre. Si pensò, che interpetrandoſi da lui, e dagli altri Secondogeniti per *Fedecommeſſo* il *Legato* di Gio: Battiſta Spinola, avrebbero tolto l'oſtacolo. Ignaro, chi lo conſultò a tenere queſta via della *Dichiarazione*, che per le noſtre leggi feudali, non ſolamente le Dichiarazioni, ma nè anche le Convenzioni, e Diſpoſizioni eſpreſſe di quanti ſoggetti ſieno in una Famiglia, ancorchè intervenga fra eſſi il Poſſeſſore del Feudo, reggono affatto, ſe non le confermi l'Aſſenſo del Sovrano (*a*).

Dubitò egli, ſe per l'Aſſenſo neceſſario alla meditata *Aggregazione* biſognaſſe ricorrere al Principe anche in ſuo nome per quel diritto forſe, che premorendogli il Fratello, ed i Nipoti ſenza Diſcendenti, avrebbe avuto di ſuccedere a' Feudi. In queſto dubbio volle, che *ſe il biſogno lo richiedea, aveſſe il Duca ſuo Fratello, e qualſivoglia di lui Succeſſore, o Chiamato facoltà di ſupplicare, ed ottenere il Regio Aſſenſo.* E Gio: Filippo aſcoltando il deſiderio del Fratello, tacque del tutto; ſenza nè anche dire, che accettava la facoltà concedutagli.

Se la Dichiarazione di Luca Spinola, e quella, che ſimile alla ſua, fecero negli anni 1736., e 1737. il Marcheſe D. Ambrogio, e il Signor D. Paolo, aveſſero potuto

(a) *Altim. ad Rovit. conſ. 2. num. 1. tom. 1. apud quem alii.*

tuto distruggere il Maggiorato ordinatosi dal comune Padre, due cose pur mancavano a compiere il desiderio di Costoro. La prima, che il Duca Gio: Filippo aggregasse con un solenne Istrumento al fedecommesso *Lercari* i tre Feudi. La seconda, che il Re vi assentisse. Mancò l'una, e l'altra: andò *a vuoto* il desiderio.

Gio: Filippo in quegl' Istrumenti nè fece l'*Aggregazione* da' Secondogeniti desiderata, nè si obbligò di farla. Sicchè ad *Assenso* non si potè mai pensare.

Il difetto del solo contratto di Primogenitura (senza parlare dell'Assenso, che sarebbe discorso inutile) dovea ritenere i dottissimi Avversarj dall'intraprendere, che il Signor D. Giuseppe o potesse impetrare egli l'Assenso: o forzarvi la Ducheſſa D. Isabella: o veramente avesse diritto di conseguire il prezzo de' tre Feudi.

Ardita soverchio sarebbe l'impresa anche quando avessero un Istrumento, col quale il Duca Gio: Filippo avesse eretta la desiderata Primogenitura sopra i Feudi controvertiti, o si fosse obbligato ad eriggerla. Fingano essi, vivente il Duca Gio: Filippo, che i secondogeniti volessero in vigore di tal figurato Istrumento costringerlo ad impetrare l'Assenso; e che questi dall'altra parte non avesse voluto supplicarne il Principe. Si rammettino però in questa finzione, il tenore del Fedecommesso *Lercari*, dove si escludono perpetuamente le Femmine, per li Maschi di qualunque rimoto grado; si ammettono i Naturali; si ammettono gli Ecclesiastici costituiti in Dignità; si esclude il Fisco in caso di ribellione, e si contengono tante, e tante altre irregolarità contra la natural successione de' Feudi:

di. E poi dicano, ſe attenta la difficoltà, anzi la impoſſibilità, di ottenere Aſſenſo a conferma di Primogenitura sì fatta, potrebbero i Signori Secondogeniti o i Chiamati al Fedecommeſſo Lercari coſtrignerlo al prezzo de' Feudi. Certamente diranno, che nò, e al piu diranno, che ſe i Secondogeniti aveſſero rilaſciato la tranſazione qualche coſa, quel rilaſcio dovrebbe il Duca Gio: Filippo reſtituirlo (*a*).

Se loro piaccia figurarſi, che in vigore dell' iſtrumento di Erezione, o d' obbligo ſtipulato col Duca Gio: Filippo, agiſcano contra il Duca Franceſco Maria il Giovane. Queſti opporrà, che eſſendo i tre Feudi paſſati in ſuo dominio per la morte del Padre, non è tenuto egli all' adempimento di un contratto ineſeguibile ſopra i beni Feudali: e che Aſſenſo non può impetrarſene da chicchefia per fermezza dell'obbligo del defunto ſuo Padre, ſenza nuovo ſuo conſenſo diſpoſitivo, o almeno ſenza, che egli lo appruovi.

Rivolgendo i laborioſiſſimi Avverſarj tutti i noſtri Feudiſti, altro non rileveranno dall' infaticabile loro ſtudio, che l'eſſerſi fra Noi ricevuta, non per legge, o per buona ragione legale, ma per ſolo riſpetto all'autorità di Bartolommeo di Capua, il concedere in materia di contratti l'Aſſenſo, ſenza il piacere dell' Erede, per li ſoli obblighi delle Doti (*b*). I caſi di coſtrignerſi gli Eredi ad impetrare l'Aſſenſo, ſi ritroveranno rariſſimi: e ſolamente quando il premorto Feudatario o abbia ricevuto l'intiero valore del Feudo

(a) *Rovit. ad prag.* 1. *de Titulor. abuſ. n.* 170.
(b) *Luc. ad Franch. dec.* 620. *n.* 8.

do, o ne abbia gravato eſpreſſamente il ſuo Erede; E l'abbia gravato nella ſola, e ſemplice azione perſonale, non già con indurre ſervitù, o ipoteca ſul Feudo.

In quanto al prezzo, fuori di queſti caſi ritroveranno, eſſerſene dubitato ſolamente nelle donazioni *contemplatione matrimonii*. Dubbio, che eſaminatoſi per lunghiſſimi anni ſulla cauſa della donazione fatta del Marcheſe di Grottola, per cui ſcriſſe prima *Vincenzo di Anna* (*a*): E poi il Reggente *Rovito* (*b*); ſoſtenendoſi la parte de' Legatarj dal Reggente *de Ponte* (*c*): nella quale cauſa Gizzarelli compilò una ſua deciſione (*d*); rimaſe la quiſtione indeciſa, e finì per tranſazione. Ma trattato poi nuovamente queſto dubbio nella cauſa rinomata di Galeota, lo vediamo preſſo *Tappia* deciſo a favore del Donatario *contemplatione matrimonii* (*e*). E così deciſo ancora preſſo *Capecelatro* (*f*). Nella prima delle quali cauſe è notabile, di eſſerſi il S.C. ſopratutto fondato nell' obbligo, ch'ebbe per eſpreſſo di evizione promeſſa dal donante. Circoſtanza, che eſſendo mancata nella ſeconda, ſe, dire a *Paolo Staibano* (*g*), che avea dovuto ſudar troppo il Capecelatro per ottenere quella deciſione contro le ſalde maſſime ricevute in contrario.

Ma

(a) *Allegat.* 140.
(b) *Alleg. poſt Comment. prag.* 11. *de Titul. abuſ.*
(c) *De Pont. de poteſt. Prareg.* 6. §. *a n.* 20.
(d) *Gizzar. dec.* 22.
(e) *Tapp. dec.* 9.
(f) *Capyc. latr. dec.*40.
(g) *Reſolut.* 99. *in obſervat. n.* 35.

Ma ritroveranno, e preſſo queſti medeſimi Autori, e preſſo tutti i noſtri buoni Feudiſti, che nonſi poſſa il Feudatario per donazioni, che abbiano altra cauſa, o per contratti qualſiſiano, egli o il ſuo erede coſtringere al prezzo de' Feudi: Se non ſe per quanto corriſponda o a reſtituire, o a rimunerare quel, che il Feudatario abbia ricevuto: E che aſſai piu ingiuſta credono in materia di contratti, che non per li Legati la pretenſione del prezzo de' Feudi (a).

Se loro piaccia finalmente di figurarſi nel caſo dell'obbligo certo del Duca Gio: Filippo, d' agire, come ſarebbe d'uopo oggidì contra la Ducheſſa D. Iſabella, piu dure ſi ritroverebbero in coſtei le difficoltà, che nel Padre, o nell'Avo: Non procedendo ne' Feudi così libero, e ſpedito in ſomiglianti caſi l'aſſioma del Diritto Civile, che l'Erede dell'Erede ſia, come Erede del Teſtatore, obbligato al fatto di coſtui.

Anzi volendo coſtrignere la Ducheſſa D. Iſabella a reſtituire quanto colle tranſazioni ricevè da' Secondogeniti il Duca Gio: Filippo ſopra il valore degli annui duc. 600. che non ſarà coſa facile ſapere, a che poſſa aſcendere, ſi compiacciano riflettere, che il Debitore ſarà il Signor D. Giuſeppe, il quale pretende Primogenitura *Univerſale* del Padre.

Sieno facili al coraggio loro tutte quelle, che per altri ſarebbero in ragione legale, impreſe diſperatiſſime. Abbiaſi per diſtrutto il Maggiorato *Univerſale* di Franceſco Maria il Vecchio; e ſciolganſi le mani a Gio: Filippo Spinola per fare ſopra i tre Feudi controvertiti quel,

(a) *De Ponte, & Rovit. ut ſupra.*

ſi quel, che gli piaccia; Ma ci ſi additi intanto in qual parte della convenzione tra Luca Spinola, e Gio: Filippo ſi legga obbligato coſtui ad eriggere Primogenitura ſopra S. Pietro, Borgagne, e Paſulo: O in qual parte ſi legga, ch'egli abbia data facoltà d'impetrare Aſſenſo a' Succeſſori della Primogenitura *Lercari*. Ritrovino prima nel fatto un Iſtrumento nuovo nel quale ſi eſprima tale obbligo, e tale facoltà, ſe vogliono aperto il campo al valor loro, a cui tutto credono che ceda ne' combattimenti legali.

Non contendiamo Noi per tutto ciò, che i Secondogeniti del Duca Gio: Filippo non aveſſero potuto ſupporre, che per que' loro deſiderj così come dicemmo, dichiara negl' Iſtrumenti di convenzione, ſi foſſe ſtabilita la Primogenitura.

Forſe queſta idea di una Primogenitura ſtabilita già validamente ſopra *S. Pietro*, *Borgagne*, e *Paſulo*, fu piucchè in ogni altro fiſſa nella mente del Capitan Generale D. Luca. Volendoſi perciò dichiarare la volontà dell' ultimo defunto Duca, conviene riferirſi con ordine, e diſtinzione, quai foſſero le ultime Diſpoſizioni di detto D. Luca.

SI ASSERISCONO LE ULTIME DISPOSIZIONI, IL TESTAMENTO, E IL MAGGIORATO ISTITUITO DAL CAPITAN GENERALE D. LUCA SPINOLA.

AVea nel 1742. comperata *D. Luca* in Madrid una Caſa, che gli venne in penſiere di ſottoporre a Maggiorato. Soſpettò, che non gli foſſe d' impedimento, da una parte la Conteſſa di Siruela ſua moglie per lo Diritto di Comunione ſtabilito nelle Spagne tra i Conſorti, e dall' altra parte la Principeſſa di Molfetta ſua Figliuola per lo Diritto di Succeſſione, a cui egli non potea pregiudicare, ſe non ſe per lo ſolo quinto de' ſuoi averi, giuſta la *Leg. 27. di Toro*.

In

In un Codicillo adunque de' 30. di Maggio del 1744. dichiarò, e giurò, che i ſuoi Beni gli avea acquiſtati, e migliorati di ſuo Peculio Caſtrenſe: luſingandoſi, che non foſſero i Beni Caſtrenſi ſoggetti alle Leggi generali di quella Monarchia. Per rendere credibile queſta ſua dichiarazione affermò, che le rendite di ſua Moglie, allora vivente, non aſcendeano, che ad annui ducati 12. mila, e perciò non baſtanti affatto al ſuo decoroſo mantenimento. Affermò parimente, che alla ſua Figliuola maritata al Principe di Molfetta ſuo Nipote avea dato più, che non le ſpettava per ſua legittima, e dote: Onde non avea che pretendere ſopra i ſuoi acquiſti Caſtrenſi: E che perciò volea laſciare con vincolo di Majoraſco nella ſua Caſa de' Duchi di S. Pietro in Galatina, ed in colui che la rappreſentaſſe, e ſarebbe il Duca di *S. Pietro* la Caſa da lui comperata in Madrid. Ordinò, che ſi otteneſſero le Conferme Reali neceſſarie a tal vincolo (*a*).

Di là a pochi giorni morì la Conteſſa di *Siruela*. Si credette perciò *D. Luca* in maggiore libertà di formare Maggiorati. Gli parve, che baſtava di far dichiarare alla Figlia, ed al Genero, che tutto avea egli acquiſtato colle militari fatiche. Ottenne colla ſua grande autorità queſta nuova ambita dichiarazione. Quindi a dì 11. del ſeguente meſe di Luglio fè il ſuo ſolenne Teſtamento. Manifeſtò nel medeſimo, che le ſue ricchezze erano molto grandi, e conſiderabili. Ripetè, e ſi proteſtò di nuovo, che tutto avea egli acquiſtato colla ſua ſpada, e da lui dovuto, dopo Dio, al ſuo

(a) *Fol.* 180. *Proc. Interp. Decr.*

Re: Oppoſe alla pretenſione, che potea muovere la ſua Figliuola, la Dote, che diſſe averle già data di duc. 50. mila: e che oltre a ciò le laſciava tutti gli argenti, i mobili, e ſuppellettili della ſua Caſa di *Madrid*, e di *Saragozza*, che a ſuo credere oltrepaſſavano il valore di altri duc. 150. mila. Ordinò poi, che quanto egli laſciava di *Giuri*, e di contante depoſitato in mano di altri, s'impiegaſſe con Autorità del Supremo Conſiglio di *Caſtiglia* a favore degli Eredi della Caſa del Duca di *S. Pietro in Iſpagna*. Volle, che colà doveſſero coſtoro vivere colle loro Caſe. Ne diſpensò il ſolo ſuo Germano Fratello attuale Duca di S. Pietro, non permettendogli i ſuoi acciacchi di portarviſi da Italia. Soggiunſe, che ſe contro la ſua volontà gli Eredi della Caſa di S. Pietro voleſſero ſtarſene in Italia, e non venire nelle Spagne ſotto l'Alto, e pietoſo Dominio di que' Sovrani, a' quali era egli debitore di tutta la ſua fortuna, in tale caſo li diſeredava, e laſciava tutto interamente alla Caſa del Refugio di Madrid (*a*). Nel medeſimo Teſtamento diſſe, che i Luoghi di S. Giorgio, e tutte le Rendite, che avea in Italia le laſciava all'*Erede*, e *poſſeſſore della Caſa di S. Pietro* (*b*).

Non ſazio giammai D. Luca di porſi in cautela contro le pretenſioni della Figlia, con altro Codicillo del primo di Settembre del 1745. ſoggiunſe, che egli era di Caſa Genoveſe, ed intendea di fare il ſuo Teſtamento ſecondo le Leggi di Genova: Che non avea nel matrimonio contratto colla defunta Conteſſa di *Si-*

rue-

(a) *Fol.* 180. *ad* 182. *Proceſ. Interpoſ. Decr.*
(b) *Fol.* 179. *dict. Proc.*

ruela fatti Capitoli Matrimoniali, e nulla avea ricevuto in Dote in tempo del matrimonio. Giurò di nuovo, che le sue ricchezze erano frutto di sua economia, avanzo de' suoi Militari sudori, e non già provenute da' Beni Paterni, o da quei del Matrimonio. In occasione di questo Codicillo dichiarò Patrono di una sua pia Fondazione il suo Nipote Conte di Siruela, e tutti i suoi Successori della Casa Paterna di S. Pietro (*a*).

Mancava per la fermezza del Maggiorato la facoltà Regia. La chiese Egli con Supplica all'Invittissimo Re Cattolico *Filippo V.* Espose nella medesima i lunghi suoi servizj Militari di 55. anni renduti alla Corona di Spagna: Il Matrimonio contratto colla Signora Contessa di *Siruela* senza dote: L'avere, dopo ricaduti alla Moglie gli Stati di *Siruela*, e di *Valverde*, estinti con suo danajo Castrense gravi Censi, a cui erano sottoposti. Esaggerò come tenui le rendite de' medesimi Stati. Non lasciò di rammentare la dote data alla Figlia, oltre le spese gravissime fatte per le di lei nozze.

Ciò esposto disse, che quanto le sue pericolose fatiche aveano acquistato a costo del suo Sangue, non solamente si conservasse per stimolo de' suoi Discendenti, ma per lo stesso fine si perpetuasse per la sua memoria: Che perciò aveva disposto di sottoporlo a vincolo, costituendo Majorasco de' suoi Beni, e travagli Militari in beneficio, ed aumento di sua Casa, e Famiglia: ED IN PRIMO LUOGO DEL PRINCIPE DI MOLFETTA, E DELLA CONTESSA DI

(a) *Fol.* 185. *d. Proc.*

SIRUELA SUA FIGLIA, E GENERO, E NIPOTE RISPETTIVAMENTE (*a*).

Ottenne già D. Luca a' 6. Marzo del 1746. la facoltà Regia, che dicesi spedita *de motu proprio* col permesso di erigere uno, o piu Majoraschi, di riformare, mutare, rivocare, accrescere i Beni, o diminuirli, e con simiglianti altre clausole. Si spiegano nella stessa facoltà Regia le Persone, alle quali doveano i Beni pervenire con chiarissime parole indiritte allo stesso D. Luca, e sono le seguenti. *In detti Principe di Molfetta, e D. Maria Anna Silba y Velasco sua Moglie, attual Contessa di Siruela vostra Figlia, e Genero, e Nipote rispettivamente, e in qualsivogliano altri Figli, che al presente, o in appresso avrete, e NE' LORO. E IN MANCANZA DI ESSI, in altre qualsivogliano Persone vostre Congiunte, o estranee, che vorrete, e stimarete a vostra libera disposizione, e volontà* (*b*).

Alla stessa Figlia si fa in primo luogo, ed al Genero, e Nipote la proibizione di alienare nella stessa facoltà Regia. *Non si possano vendere, dare, donare, truccare, cambiare, censuare, nè alienare da detta VOSTRA FIGLIA, NE' DAL DETTO PRINCIPE DI MOLFETTA suo marito, ne' quali così fondarete il detto Maggiorato, o Maggiorati. NE' DA' LORO FIGLI, E DISCENDENTI, nè dagli altri Chiamati, che in qualsivoglia maniera succederanno; dimodochè il detto Principe di Molfetta, e la detta Contessa di Siruela sua moglie, e vostra Figlia, ne' quali come si è detto fon-*

(a) *Fol.* 188. *a t. & 190. d. Proc.*
(b) *D. fol.* 190. *a t. & 191.*

fondarete il Maggiorato &c. li tengano per bene inalienabili (*a*).

Dopo di eſſerſi ottenuta queſta Regia Facoltà, dichiarò D. Luca in altro Atto Pubblico, a cui diſſe di volere dare forza di Codicillo, che avvaleaſi di eſſa Facoltà in conferma del ſuo Teſtamento, e de' ſuoi Codicilli. Inculcò di nuovo in queſto Atto le coſe già dette prima della qualità de' ſuoi acquiſti, degli obblighi dovuti alla pietà Divina, alla Munificenza de' Re Cattolici, ed all' onore della ſua Caſa Paterna, ed incaricò la puntuale eſecuzione delle Diſpoſizioni già fatte (*b*).

Da queſto non brieve, ma neceſſario racconto delle diſpoſizioni fatte da *D. Luca Spinola*, chiaro ſi ſcorge di eſſerſi troppo ingannati gli Avverſarj nel credere, che aveſſe eſcluſa D. Luca dal Maggiorato la propria Figlia, e chiamato ſoltanto l' erede, e poſſeſſore della Caſa di S. Pietro. Queſte eſpreſſioni per altro non portavano ſeco l' eſcluſione della Figlia, e della Nipote dello ſteſſo D. Luca. Ma come potea piu entrarvi dubbio alcuno, ſpiegandoſi nella ſupplica di D. Luca Spinola, e nella Regia Facoltà le Perſone, e l'ordine di ſuccedere, e che s'incomincia dalla Figlia, e dal Genero, e non ſi paſſa, che in mancanza di Coſtoro, e de' loro Diſcendenti a' Congiunti Collaterali?

L' inganno degli Avverſarj è ſurto dal credere, che le reitetate ſpieghe fatte da D. Luca di non avere, che pretendere la ſua Figlia ne' Beni, che giurò di avere acqui-

(a) *Fol.* 191. *a t. d. Proc.*
(b) *Fol.* 194. *ad* 196. *d. Proc.*

acquiſtati colla ſua Spada, portaſsero la di lei eſclu-ſione dal Maggiorato. Quelle ſpieghe, e giuramenti però altro oggetto non ebbero, che d'impedire la Figlia a non impugnare il Maggiorato, e come Erede della Conteſsa di *Siruela*, a cui gli acquiſti del Marito furono comuni, e per la propria di lei Perſona chiamata all' intera Succeſſione de' Beni Paterni, trattone il ſolo Quinto, di cui avrebbe potuto il Padre liberamente diſporre.

E per verità non furono vani i timori di *D. Luca Spinola*. Nè la Figlia, nè il Genero, a' quali avea egli impreſso, che il Ducato di S. Pietro era di Primogenitura Maſchile, poteano gradire che la roba di Luca non avendo eſſi Maſchi, ſi togliesse un giorno alla loro unica Figlia, o dal Signor D. Giuſeppe o da qualunque altro Maſchio che ſecondo la falſa opinione del Zio, e la loro ſuccederebbe al Ducato di S. Pietro.

Aveano eſſi tutta la ragione d'impugnare quel Maggiorato di *Luca Spinola*. Quantunque foſſe egli originario Genoveſe, dovea per ogni verſo conſiderarſi, come Nazionale Spagnuolo. Era egli nato in Madrid, dove Franceſco Maria il Vecchio ſuo padre con caſa, e famiglia avea da primi anni della ſua gioventù cominciata una felice carriera, che lo portò alle dignità piu ſublimi di quella Real Corte. Era egli allevato nelle Spagne, e ſervendo in quegli eſerciti per tutta la ſua vita, avea meritati i primi onori. Vi avea preſa moglie, e comperata caſa. E volea, che colà i ſuoi diſcendenti ſtabiliſſero perpetuo il loro domicilio. Onde come potea mai ſottrarſi dalle leggi di Spagna? Gli acquiſti da lui fatti fin dal 1720., che ſi era unito

in

in matrimonio colla Conteſſa di *Siruela* fino al 1744. che coſtei viſſe, erano per metà della moglie, e ſi erano per conſeguente acquiſtati alla figliuola. Nè dalla comune legge delle Spagne erano eſenti gli acquiſti caſtrenſi. Recentiſſimo era l'eſempio della ſucceſſione del Duca di *Arcos* morto in Bologna per le ferite ricevute nella Battaglia di Campoſanto. I beni Caſtrenſi di Coſtui ſi erano dichiarati dal Supremo Conſiglio di Caſtiglia ſottopoſti alle leggi generali di Spagna, come tutti gli altri Paganici.

E piu forte ragione avrebbero avuta, ſe foſſe vero, che *Luca Spinola* aveſſe dal maggiorato eſcluſa la propria Figlia. Veniva con ciò a cadere la ſua diſpoſizione, per l'abuſo, che egli avrebbe fatto della Facoltà Regia. Appena ſul Quinto della metà a lui ſpettante avrebbe potuto reggere il ſuo Maggiorato, e pure da queſto quinto doveano detrarſi i Legati Pii, e le ſpeſe dell'ultima infermità, e de' funerali.

In udirſi dal Duca Franceſco Maria ultimo defunto, dimorante allora nella noſtra Città di Napoli, la morte di *Luca Spinola*, ſpiccò immantinente Procura ampiſſima alla Conteſſa di *Siruela* ſua moglie per la rivocazione, o nullità del Teſtamento del Zio, ed affinchè domandaſſe quel che di ragione gli ſi appartenea, come Marito della medeſima Conteſſa, e come legittimo Amminiſtratore di ſua Figlia. Serva queſto fatto importantiſſimo di riſpoſta alle querele, che ſi fanno contro la Ducheſſa *D. Iſabella*, come uſurpatrice de' Beni di *Luca Spinola*. Non è coſtei che li gode. Li gode la Conteſſa di *Siruela* ſua Madre. Alla medeſima n'è dovuta la metà libera, come Erede della Moglie di *Luca Spinola*. E l'altra metà biſogna, che il Signor D. Giuſeppe, e Noi concediamo, che la goda,

goda , come la prima chiamata al Maggiorato : ſe non vogliamo che per difetto della Regia Facoltà la goda anche libera . Se il Signor D. Giuſeppe ſe ne ſente gravato, i Magiſtrati di Spagna rendono a tutti giuſtizia imparziale . Ma non faccia intanto invidiare alla Ducheſſa D. Iſabella un bene, che non ha. Per ora non è il Signor D. Giuſeppe in iſtato di muovere lite a chicchefia . Biſogna per eſſere aſcoltato in Iſpagna, che ſia dichiarato prima in Napoli Erede della Caſa del Duca di S. Pietro : e poi vada a rappreſentarla per ſempre in Madrid.

Intanto egli è certo, ed indubitato, che qualunque foſſe la volontà di D. *Luca Spinola* non farà mai il Signor D. Giuſeppe Duca di *S. Pietro*, nè gli darà Feudo alcuno , e che da tutte le varie diſpoſizioni del Zio altro non ſi raccoglie fuori che l'idea di ſituare in Iſpagna la caſa di *S. Pietro*: qualunque ne foſſe il Succeſſore . Dalle ſemplici idee adunque di chi nulla potè diſporre de' Feudi del noſtro Regno, ritorniamo a coloro, che avrebbono potuto diſporne ſecondo le noſtre Patrie Leggi. Veniamo per tanto a ragionare della Primogenitura iſtituita dal Duca *Gio: Filippo*, che non ſolamente non è eſeguibile ne' Beni Feudali, ma ne' Burgenſatici ancora è la coſa piu bizzarra ad udirſi.

Il Duca Franceſco Maria , che paſſando per Italia conobbe forſe l'umore del Padre , che non avea fatto ancor Teſtamento, volle premunirſi contro qualunque pregiudizio, che in quanto alla libertà de' beni ſe gli poteſſe inferire. A tale oggetto quando ſpedì la Procura alla Conteſſa di Siruela ſua Moglie per impugnare il Teſtamento di *Luca Spinola* ſuo Zio , laſciò quì a Perſonaggio di gran riguardo, e di grande

avve-

avvedimento altra Procura, ed ampia Plenipotenza da farne uſo, quando mai occorreſſe la morte del Padre, che non ſi prevedea molto lontana per la di lui età, e per le gravi indiſpoſizioni, che ſofferiva.

Morì in effetti a Febbrajo del 1753. nella Città di Milano il Duca *Gio: Filippo*. Si pubblicò in forma ſolenne il ſuo Teſtamento, di cui ſtampateſi colà varie copie nella fine di Marzo, n' ebbe una il Plenipotenziario ſu i principj di Aprile, che ſi fè ricevere nella Real Camera di S. Chiara. Suſtituì lo ſteſſo Plenipotenziario il dì 21. dello ſteſſo meſe un Procuratore, che domandaſſe il Preambolo in Vicaria (*a*).

Ma prima che la domanda ſi faceſſe, volle, che ſi conſigliaſſe bene con Uomini creduti Savj in Giuriſprudenza, ſu i penſieri confidatigli dal Principe di Molfetta.

Nel Teſtamento del *Duca Gio: Filippo* non leggerono i Savj chiamati a conſiglio diſpoſizione alcuna intorno a' Feudi: ma tale diſpoſizione ſopra i ſuoi Beni generalmente, che a' ſoli Burgenſatici credettero eſſere adattabile. Incontravano perciò bene in quanto a' Feudi il deſiderio del Duca *Franceſco Maria*, poichè mancando la Diſpoſizione Teſtamentaria, faceaſi luogo alla Succeſſione libera per legge d' Inveſtitura.

In quanto a' Burgenſatici altro lume non compariva dal Teſtamento del *Duca Gio: Filippo*, ſe non ſe di eſſere nella ſua Caſa altri antichi Fedecommeſſi diverſamente ordinati dalla ſua Primogenitura. Penſarono, che il riſerbare al nuovo Duca di S. Pietro la ragione di tai Fedecommeſſi, ed in termini generali riſerbargli qualunque ragione di Credito, che aveſſe per la ſua

(a) *Fol. 34. & Fol. 156. Proceſ. Interpoſ. Decr.*

propria perſona foſſe di una giuſtizia uniforme all'idea di non ſottoporſi egli alla volontà del Duca *Gio: Filippo*, che in quanto non poteſſe farne ammeno.

Come i Savj conſigliarono, così feceſi l'Iſtanza in Vicaria. Nel dì 12. di Maggio fu ſpedito il Preambolo per li Burgenſatici col peſo della Primogenitura, e colle riſerbe degli antichi *Fedecommeſſi*, *Crediti*, *o altro che foſſe:* e ſi riſerbò di ſpiegare il Preambolo ne' Feudali, che fu poi a' 14. dello ſteſſo meſe ſpiegato *vigore legis Inveſtituræ*.

Si ebbe intanto notizia dal Duca *Franceſco Maria* in Madrid della morte del Padre. E non ſapendo egli, ſe aveſſe, o no fatta diſpoſizione alcuna, e riſoluto di non volere ſofferire gravame, che il Padre fuori di ragione gl'imponeſſe: ignaro delle antiche diſpoſizioni de' ſuoi maggiori, fuorchè di quella di *Gio: Battiſta Spinola:* e della medeſima inteſo piu per la concordia paſſata fra il Duca *Gio: Filippo*, ed i Fratelli Secondogeniti, che per altro: onde perciò nella credenza, che il ſolo Ducato di S. Pietro foſſe ſoggetto a vincolo, ed il di piu tutto libero, pensò di provvedere al ſuo Plenipotenziario di nuova facoltà, mercè la quale prendeſſe il poſſeſſo de' Beni, li governaſſe, e gli amminiſtraſſe.

Queſto mandato di Procura ſpedito in Madrid a' 24. Aprile del 1753., di cui ora ſi fa tanta pompa, odaſi di grazia quel che contenga: e ſi giudichi, ſe poſſa da queſto mandato arguirſi, che aveſſe egli accettata la Primogenitura del Padre, comprendendovi non ſolamente il Ducato di S. Pietro, ma tutti i Feudi della ſua Caſa.

Diſtingue il Duca *Franceſco Maria* col nuovo mandato di Procura due qualità nella ſua Perſona: cioè quella

di

di *Figlio*, *ed Erede*, e quella di *Primogenito*, l' una per li beni liberi, e l'altra per quei ſoggetti a' Maggiorati dello Stato di S. Pietro. Eccone le proprie parole. *Eſſendo mancato in Melano l' Eccellentiſſimo Sig. D. Gio: Filippo Spinola Duca di S. Pietro mio Padre, e Signore (che ſia in Gloria) come Figlio, et* EREDE, *e per eſſere ſucceduto come ſuo* PRIMOGENITO, *agli Stati, e Maggiorati appartenenti al detto Ducato di S. Pietro.*

Indi diſſe convenirgli di avere Perſona, che per l' una, e per l' altra figura quì rappreſentaſſe l' azione, ed il diritto, che gli competea: *perchè vi ſia perſona, che per l' uno, e per l' altro riguardo rappreſenti la mia azione, e diritto, che mi compete.*

E tal Perſona ſpiegò di volere, affinchè in quanto allora occorreſſe, o in avvenire occorrerebbe per la morte del Padre uſaſſe delle facoltà neceſſarie ſecondo il biſogno; e ſpecialmente rappreſentando la ſua propria *Perſona*, le ſue azioni, i ſuoi Diritti reali, e perſonali, facendo coſtare la *morte del Padre*, accettaſſe l' Eredità col beneficio della Legge, e dell' Inventario, faceſſe piu aſſicurare tutti i Capitali, beni Mobili, beni Stabili, azienda, ed effetti, acciocchè ſi faceſſe a ſuo tempo la diviſione, e diſtribuzione di ciò che foſſe LIBERO, e che a ciaſcheduno de' COEREDI, ED INTERESSATI, per li diritti, che riſpettivamente loro competeſſero, ſi formaſſe la ſua porzione di aggiudicazione di ciò, che ne' detti Beni, ed azienda loro ſi appartenеſſe: Che prendeſſe il ſuo Plenipotenziario il poſſeſſo, o quaſi di *tutti*, *e qualſivoglia-no beni liberi*, che ſi aggiudicherebbero: lo prendeſſe ancora di quei, che nella Città, e Regno di Napoli eſiſteſſero: lo prendeſſe delle rendite, ed effetti, che

MANDATO DI PROCURA DELL' ULTIMO DEFUNTO DUCA FRANCESCO MARIA IL GIOVINE.

toccavano, ed appartenevano agli Stati, e Maggiorati del Ducato di S. Pietro, nel quale tornò a dire, che egli era ſucceduto, come *Figlio Primogenito* di Gio: Filippo ſuo Padre.

Diaſi (egli diſſe), *e prendaſi il poſſeſſo di tutti i detti beni, e rendite così libere, come dell'enunciato MAGGIORATO: Quelle di queſte ſue rendite, ed effetti col godimento, uſufrutto, e profitti di eſſi tutti, e degli onori, franchigie, privilegi, e preeminenze, che mi competono dal giorno, che morì il riferito Signor Duca che fu di S. Pietro, ſecondo, e in conformità che OTTENNE detti Stati, e Maggiorato; E de' liberi da quel giorno, nel quale mi ſiano aggiudicati.*

Conferì al ſuo Procuratore la Facoltà di liquidare Conti, eſigere rendite, ed effetti, che nella Città, e Regno di Napoli poſſedeſſe, e poſſederebbe; O che foſſero *Liberi*, o effetti agli Stati *di S. Pietro*. E replicò per la terza volta, *che egli vi era ſucceduto per morte del Padre*: Conſiderando, che ſarebbono forſe inſorte liti, e di potervi eſſere pendenti atti compilati per morte del Padre intorno all'*Eſecutoria* di qualche Teſtamento; conferì ancora al ſuo Plenipotenziario facoltà ampiſſima per qualunque lite in ogni Tribunale, e con iſpecialità in quei, dove pendeſſero *atti di Teſtamentaria*, facendovi Iſtanze, Memoriali, Proteſte, ec., domandando ſequeſtro de' Beni, vendita, ec. Ed in ſoſtanza, che faceſſe quanto in giudizio, e fuori biſognaſſe, e come egli ſteſſo, che gli conferiva la Facoltà, avrebbe potuto fare eſſendo preſente (*a*).

In queſto ben lungo, e tedioſo Mandato di Procura biſogna,

(a) *Fol.* 212. *ad* 118. *Proceſ. Interp. Decret.*

ſogna, a noſtro credere, ſtudiare troppo ad allucinarſi per leggervi accettazione del Teſtamento Paterno fatta da *Franceſco Maria*. Da queſta Scrittura ſi vede, che detto Duca *Franceſco Maria* non ſapea affatto, che *Gio: Filippo* ſuo Padre aveſse fatto Teſtamento. Se aveſſe egli ſaputo il Teſtamento del Padre, per cui tolta la Legittima del Fratello, e della Sorella, tutto laſciavaſi a lui, non biſognava tanto lungo diſcorſo, tante cautele, e tante clauſole pregnanti, quando potea uſcirſene col dire, che faceſſe il Teſtamento del Padre eſibire. A che parlare di *Coeredi*, quando altri Intereſſati non vi erano, che il Fratello, e la Sorella per la pura Legittima? Come porre in forſe la Pendenza degli Atti intorno alla Teſtamentaria, ſe in vigore del Teſtamento eſſendo egli uno degli Eſecutori Teſtamentarj, doveano tai Atti farſi neceſſariamente per ſuo proprio volere? Tante cure a ſpiegare le due qualità una di FIGLIO ED EREDE, e l'altra di PRIMOGENITO a qual fine? E perchè dir ſempre che tanto a' *Beni liberi*, quanto a' Beni Soggetti era egli ſucceduto per *morte* del Padre, e non dire giammai per lo di lui Teſtamento? Perchè dire, che per acquiſtarne il ſuo Plenipotenziario il poſſeſſo faceſſe coſtare la *morte del Padre*, e non dire, che eſibiſſe ancora il di lui Teſtamento?

Il dedurre, che ſi foſſe da lui accettato il Teſtamento Paterno dall'avere detto, che era per la *Morte del Padre ſucceduto agli Stati, e Maggiorati del Ducato di S. Pietro*, quaſi che per Maggiorati intendeſſe la Primogenitura ordinata dal Padre, non è diſcorſo da Uomo di buon ſenſo: poichè diſſe, e ripetè ſovente di eſſervi ſucceduto come *Primogenito*, e per la *Morte*, e non già per lo *Teſtamento* del Padre. Il

Mag-

Maggiorato, o Maggiorati, di cui egli parlava, era piu antico del Teſtamento Paterno. Ed era quel Maggiorato medeſimo, che avea prima di lui il Duca *Gio: Filippo* ottenuto, come ſcorgeſi da quelle parole, in cui parlando egli del poſſeſſo dice: *Tome, le Sea dada y apreendida de todos los Dichos bienes y rentas a ſi LIBRES COMO DEL ENUNCIADO MAYORASGO. La de eſtos, ſus rentas y efectos con el goze, disfrute y aprovechamiento de todos ellos, y de los honores, franquitias, Privilegios, y Preheminencias, que me correſponden deſde el dia, que fallecio el referido excellentiſſimo Senor Duque (que fue) de San Pedro, ſegun, y en la conformidad, que obtubo Dichos Eſtados y Majoraſgo.* Si noti quì che diceſi *obtubo*, cioè *ottenne*, e non come ſi crede dagli Avverſarj *ottenni*, che nell'Idioma Spagnuolo ſi ſarebbe detto *obtube*.

Che poi coll'eſſerſi detto Maggiorato di S. Pietro intendeſſe il Duca Franceſco Maria tutta la Succeſſione Feudale, ſi argomenta, perchè in queſta Procura ſi legge con eſpreſſione enfatica di Stati, e Maggiorati del Ducato di S. Pietro. Ma dovea rifletterſi, che poco appreſſo ſi parla nel numero del meno, e ſi dice *Como del enunciado Mayoraſgo*; Stati e Feudi nell' Idioma Spagnuolo ſuonano lo ſteſſo. Eſſendo il Maggiorato, che ſi credea fondato dal Duca *Gio: Maria Spinola* compoſto di tre Feudi, non fu impropria l'eſpreſſione di *Stati*, e *Maggiorati*, rapportando la qualità di Maggiorato a ciaſcuno de' tre ſeparati feudi: ſiccome proprjſſima fu poi l' eſpreſſione di Maggiorato, riferendola ad una ſola diſpoſizione, per cui ſi erano a vincolo di Maggiorato ſottopoſti que'feudi ſteſſi.

Se poi vogliaſi affermare, che in parlando de' Beni liberi,

beri , non aveſſe il Duca *Franceſco Maria* compreſo il Principato di Molfetta , la Baronia di Noè , e gli altri Beni Feudali , queſta ſi è una divinazione troppo contraria al ſenſo naturale delle parole : e che giuſta le maſſime de' Contraddittori ſarebbe un ſolenniſſimo errore . Vogliono eſſi , che il vero diſtintivo in ogni atto di eſſerſi , o nò compreſi i Feudi ſotto la parola di *Beni* , ſia il dire *tutti* , *e qualſivogliano.* E di queſta eſpreſſione appunto ſi avvalſe il Duca *Franceſco Maria* nel dire : *apreenda judicial, o extrajudicialmente la poſſeſſion real, civil, natural, vel quaſi de todos, y qualesquiera bienes libres* .

Non giunſe però a tempo queſto Mandato di Procura ſpedito in Madrid a' 24. Aprile. Dal Plenipotenziario a' 21. dello ſteſſo meſe eraſi già fatta la ſoſtituzione opportuna in virtù del Mandato laſciatogli fin dal 1750. Ed eranſi già ſecondo il deſiderio del Teſtatore , ma non già ſecondo la ſua erronea oppinione ſeparati i Beni liberi da quei ſoggetti a vincolo. Liberi erano i Feudi , e ſe ne era ſpedito il Preambolo *vigore Legis Inveſtituræ* . Soggetti erano i Burgenſatici : ed il vincolo impoſtovi dal Duca *Gio: Filippo* eraſi accettato colla riſerba delle ragioni, che per proprio ſuo diritto ſpettaſſero al Duca Franceſco Maria in virtù degli antichi Fedecommeſſi , Crediti , o altro che vi foſſe .

S'inveiſce quì contra il Procuratore, che ſpedì il Preambolo , quaſi che aveſſe traſgredita la facoltà datagli dal Plenipotenziario per domandarlo *ex Teſtamento* , ſenza diſtinguere Burgenſatici da' Feudali . Non giovi al Procuratore il dire , che lo ſpedì egli ſecondo il Teſtamento rettamente interpetrato . Lo eſenterà ſempre da qualunque rimprovero, che gli ſi faccia, l'eſ-

ſerſi

ſerſi dal ſuo Principale accettato, quel che quì ſi era conſigliato da'ſuoi Savj. In eſecuzione del Preambolo allora ſpedito *vigore Legis Inveſtituræ* ſi fè al Duca *Franceſco Maria* l' Inteſtazione di tutti i Feudi uno per uno: Si pagò il rilevio al Regio Fiſco: nè con altro carattere piacque allo ſteſſo Duca *Franceſco Maria* di poſſedergli mentre viſſe.

Poco veramente ne godè, poichè ſorpreſo il detto Duca in Marzo del ſeguente anno da mortale infermità, finì in tre giorni di vivere. Il dì ſeguente ſi preſentò alla Figlia in età allora di anni ſedici, e racchiuſa in Moniſtero un Teſtamento, che ſi diſſe del Duca *Franceſco Maria* ſuo Padre.

Aſcoltataſi di là a poco in Genova dal Signor D. Giuſeppe la morte del Fratello, gli parve di potere pretendere quanto vi era de'Beni in tutta Italia, e ſopra tutto nel Regno di Napoli. Era egli bene inteſo della Primogenitura ordinata nel 1727. dal Duca Franceſco Maria il Vecchio ſuo Avolo. In virtù della medeſima tutti i Beni doveano ſpettare a chi facea la figura di *Primogenito*: e che altro non vi rimanea di libero, fuorchè la porzione Legittima dovuta a *Gio: Filippo* ſuo Padre. E queſta porzione per la Primogenitura ordinata da *Gio: Filippo*, ſarebbe ſpettata a lui come maſchio in eſcluſione della Nipote.

MANDATO DI PROCURA DEL SIG. D. GIUSEPPE SPINOLA.

Fece adunque il Signor D. Giuſeppe per pubblico Atto ſtipolato in Genova a' 13. Aprile Mandato di Procura, nel quale affermò, che per la morte del Fratello ſenza maſchi era egli divenuto il Primogenito del Duca *Gio: Filippo*, ed era il chiamato a' Fedecommeſſi ordinati da coſtui, e dal Duca Franceſco Maria il Vecchio ſuo Avolo. Ordinò, che il ſuo Procura-

curatore prendeſſe perciò poſſeſſo del Ducato di *S. Pietro in Galatina*, del *Principato di Molfetta*, e di tutti gli altri Feudi eſiſtenti nel noſtro Regno, a'quali era ſtato ammeſſo tanto il Duca *Gio: Filippo* ſuo Padre, quanto il Duca *Franceſco Maria* ſuo Fratello.

Il Procuratore, che come buon Giureconſulto ſi avvide, che per lo Teſtamento di Franceſco Maria il vecchio ſarebbe ſtato il Signor D. Giuſeppe indubitatamente eſcluſo dalla Ducheſſa D. Iſabella figliuola dell'ultimo Poſſeſſore, guardoſſi bene di farne uſo alcuno. Preſentò ſubito in Vicaria il ſolo Teſtamento del Duca *Gio: Filippo*, ſu cui fè inibire le Banche. Nello ſteſſo giorno preſentò ſupplica nel S. C. per dedurre l'Eredità del defunto Fratello. Domandò tutti i Beni Feudali, e Burgenſatici per la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* comune Padre, e mentre che attendea a ſpedirſi in Vicaria il Decreto di *ſpectare & ſpectaviſſe* fè impedirla a non iſpedire il Preambolo per la Figlia del defunto. E ſi ferono in appreſſo molti altri Atti, che quì per brevità tralaſciamo, come non neceſſarj alla deciſione preſente (*a*).

Faremo quì brieve menzione della domanda fatta in Vicaria dal Procuratore della Ducheſſa D. Iſabella concepita ne' ſeguenti termini: *Che perciò ricorre in eſſa G. C., e come che riſpetto alli Feudi, ed altri effetti Feudali viene detta Illuſtre Ducheſſa eſpreſſamente chiamata, e quelli ſe li appartengono in vigore della Legge dell'Inveſtitura, nullâ ratâ manente, vel valente diſpoſitione Teſtatoris, fa iſtanza interporſi in di lei be-*

E *neſi-*

(a) Leggonſi tali Atti *Fol.* 1. *Fol.* 10. 11., *Fol.* 6. *Fol.* 22. *Fol.* 80. *Fol.* 82. *Fol.* 94. *Fol.* 170. *&* *Fol.* 123. *Proceſ. Haredit.*

neficio il Preambolo in Feudalibus, in vigore della Legge dell' Inveſtitura.

Or prima di paſſare all'altra parte della Domanda, che riguarda i Burgenſatici, riflettaſi un momento di grazia, ſe dall'avere il Procuratore allegata la maſſima, che ne' Feudi ſuccedaſi *vigore Legis Inveſtituræ nullâ ratâ manente, vel valente diſpoſitione Teſtatoris*, ſi poſſa rimproverare al Procuratore medeſimo di avere con ciò confeſſato di eſſerſi dal Teſtatore iſtituito il Signor D. Giuſeppe ne' Feudi, e diſeredata la Figlia. Quel Procuratore, che avea preſentato in Vicaria il Teſtamento colla ſteſſa Clauſola *ſi & in quantum* uſata in Conſiglio, al piu potrà dirſi di non avere avvertito, che vedendoſi nel Teſtamento iſtituita Erede *univerſale, ed unica* la Figlia, non dovea ricorrere alla ſucceſſione *ab inteſtato*: ed in quanto al Ducato di S. Pietro doveaſi difendere con altri termini, quando il Signor D. Giuſeppe lo domandaſſe a titolo di Legato.

In quanto a' Burgenſatici la domanda fu concepita così: *Riſpetto poi agli effetti Burgenſatici fa iſtanza interporſi in di lei beneficio il Preambolo in vigore del detto Teſtamento Paterno col beneficio della L. e dell' Inventario. Citra tamen præjudicium, e con eſpreſſa riſerba di tutte, e qualſivogliano ragioni, che in qualunque modo le competono, e poſſono competere, citra nomen, & qualitatem hæredis, alle quali colla preſente Iſtanza, e Petizione non s'intenda recato il menomo pregiudizio, nè rinunciato; ma quelle reſtino ſalve, intatte, e illeſe di poterle omni futuro tempore dedurre, e ſperimentare, non ſolo in queſto, che in ogni altro miglior modo &c. ſalvis &c.* (a). Le Clauſole ſalutari, che ſi veggono quì appo-

(a) *Fol. 46. dict. Proc.*

appoſte ſalverebbono certamente qualunque pregiudizio, ſe mai vi foſſe nelle prime domande già fatte. Picciolo però fu il timore, che ſi ebbe della pretenſione, che ſuſciterebbe forſe il Signor D. Giuſeppe, a paragone di quella, che ſpiegò egli immediatamente in Vicaria. Si fè ſentire, che mentre nel S. C. proſeguiva il Giudizio per avere i Beni Feudali, e Burgenſatici in vigore della Primogenitura iſtituita dal Duca D. Gio: Filippo, volea dalla Vicaria, che prontamente gli ſi concedeſſe il Preambolo *in Feudalibus* (*a*). Tentò nel S. C. col preſentarvi il Decreto di *ſpectare*, & *ſpectaviſſe* orrettiziamente ottenuto in Vicaria di averne l'eſecuzione. Ma in queſto Decreto non parlavaſi di Feudi, nè di Beni Feudali (*b*). E in tutto il Teſtamento del Duca *Gio: Filippo* non vi era menzione alcuna de' Feudi. Inoltre nel S. C. era già dedotta l' Eredità del Fratello. Nè queſta azione di appartenerſegli i Beni Feudali, e Burgenſatici in vigore della Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*, potea ſperimentarſi in via eſecutiva. Ed egli ſteſſo ſi contentò poi, che nel S. C. vi s'impartiſſe Termine Ordinario.

Il Giudizio però del Preambolo, come eſecutivo, fu proſeguito allora con maggiore vigore. E ponderataſi piu attentamente la ragione, che ſi appartenea alla Ducheſſa D. Iſabella, ſi vide, che la petizione del Preambolo fattaſi per prevenire la pretenſione del Legato, non era giuſta le regole. Si ferono allora parimente alcune oppoſizioni alla lealtà del Teſtamento dell' ultimo defunto Duca Franceſco Maria a tenore

(a) *Fol.*70. *a t.* & 71. *dicti Proc.*
(b) *Fol.*28. *Interp. Decr.*

degli avvertimenti ricevuti da Madrid. E fu la nuova Iſtanza preſentata in Vicaria, conchiuſa ne'ſeguenti termini: *Difetti eſſendo queſti tutti viſibili, per gli quali par, che non ſiaſi, nè facilmente ſi poſſa mai eſſer certo, che la Scrittura ſia Teſtamento del Duca di S. Pietro, ha creduto il Comparente opportuno di eſporli alla G.C., affinchè ſtimandoli di quel peſo, che gli ſtima egli, ſpediſca a beneficio dell' Illuſtre Ducheſſa D. Iſabella Maria il Preambolo in Feudalibus, come lo ha già domandato vigore legis Inveſtituræ; e ne' Burgenſatici lo ſpediſca pure ab inteſtato. Ma poichè intende ſempre fare, a vantaggio della ſua Illuſtre Principale uſo di quella ragione che ſia per la medeſima più profittevole, e più ſpedita; leggendoſi in queſto medeſimo Teſtamento ſcritta ELLA UNICA, e UNIVERSALE EREDE, in modo che ſe il Teſtamento ſia valido, i Beni Feudali vengono a ſpettare a lei ſteſſa non ſolamente per legge d' Inveſtitura, ma anche per diſpoſizione Teſtamentaria del defunto ſuo Padre. Perciò nel caſo, che la G. C. ſtimi non contenere il Teſtamento vizio tale notorio, e viſibile, che dia eſecutivamente luogo alla Succeſſione legittima, riſerbando alla ſua principale qualunque azione, e ragione, che in qualſivoglia maniera le compete, e poſſa competere così per fatto, come per legge, ripete la ſua domanda per la ſpedizione del Preambolo in Burgenſaticis ex Teſtamento, e in quanto a' Feudali, per cui lo ha domandato vigore legis Inveſtituræ, fa iſtanza, che ſe le ſpediſca anche ex Teſtamento.* E così dice, *e fa iſtanza iſto &c. ſalvis &c. non ſe adſtringens iſto ne dum, ſed omni alio meliori modo &c.*

Or che vi è mai d' incoſtanza, di varietà, e di poca perizia del Diritto Civile, e del coſtume delle Spagne

in

in queſta nuova Iſtanza, onde meritaſſe sì alti rimproveri dagli Avverſarj? La Vicaria però dopo tutte le anzidette Iſtanze bene o male, che ſi faceſſero per l'una, e per l'altra Parte, ecco qual decreto interpoſe. *Interponatur Decretum præambuli qu. Illuſtris Ducis S. Petri D. Franciſci Mariæ Spinola in beneficium Illuſtris D. Iſabellæ Spinola ejus filiæ ex Teſtamento dicti quond. Illuſtris Ducis D. Franciſci Mariæ Spinola in ſcriptis condito in Civitate Matriti ſub die 27. Martii 1754. & aperto, & publicato ſub die 28. ejuſdem menſis, & anni in Bonis Burgenſaticis. Et in Ducatu S. Petri, aliiſque Feudis & bonis Feudalibus antiquis in beneficium Illuſtris D. Joſephi Spinola, tam ex Teſtamento prædicto, quam Jure unitatis & individuitatis, cum oneribus, legatis, & declarationibus in præcitato Teſtamento contentis, & in omnibus ſervata forma ejusdem cum benef. L. & Inv. Et reſpectu prætenſorum per dictam Illuſtrem D. Iſabellam infra quatuor dies audiantur Partes. Verum præfatus Illuſtris D. Joſeph non alienet, & ſe obliget reſpectu fructuum, & de præſenti Decreto non conſignetur fides, neque copia inconſulto S. R. C. ſive Domino Cauſæ Commiſſario.*

Si richiamò di queſto Decreto di Preambolo la Ducheſſa D. Iſabella nel S. C. Ed il Signor D. Giuſeppe ancor volle dire, che ne era mal ſoddisfatto, poichè a quel *Burgenſaticis* doveaſi aggiugnere *liberis tantùm, dicti Ducis D. Franciſci* (a). Al S. C. giunſe nuova la formola di queſto Decreto, e l'uſo, che vi ſi facea della Giuriſprudenza Feudale in quel *Jure unitatis, & individuitatis*. Diſpregiando il fallo brillante delle ſottigliezze ſcolaſtiche ſu preſa, come ſi dovea nel ſenſo

(a) *Fol. 97. 99. e 100. Proceſ. Interp. Dec.*

ſo proprio, e naturale, e come nettamente ſonava la Diſpoſizione del Duca *Franceſco Maria* il giovane. Per interpetrare il preteſo Legato del Ducato di S. Pietro non ſi chiamò nè il Capitan Generale D. Luca Spinola, nè altro qualunque ſi foſſe degli antichi Progenitori del Signor D. Giuſeppe dalle loro Tombe, Si aſcoltò il Teſtatore medeſimo, che abbaſtanza ſpiegò di non voler torre alla Figlia, fuorchè quanto non poteſſe in rigore di giuſtizia negarſi al Fratello. Volle il S. C. conoſcere piucchè di paſſaggio la Giuſtizia, che poteſſe avere il Signor D. Giuſeppe a cagione della Primogenituta del Duca *Gio: Filippo* ſuo Padre. Rivolgendoſi queſta intorno al dominio di quella ſteſſa roba, il cui poſſeſſo veniva in conteſa nella lite del Preambolo, era ben giuſto, che un Tribunale Supremo non attaccato alle formole, ne regolaſſe la giuſtizia per l'*Immiſſione*.

Ebbe perciò il S. C. preſenti le due ſcambievoli ſuppliche di Richiamo, che riguardavano il Giudizio Eſecutivo, e quanto ſi era penſato, e detto per diſtorcere, ſotto finta d'interpetrarlo, il ſenſo chiariſſimo di un Teſtamento, che non avea biſogno d'Interpetre alcuno per ciò, che riguardava l'Iſtituzione dell'Erede Univerſale. Ebbe il S. C. preſente ancora un altra Supplica, in cui per la Ducheſſa D. Iſabella ſi fondava l'eccezione propoſta contro la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*. Riconobbe l'intollerabile gravame, che ſi era voluto inferire alla Figlia del Teſtatore, iſtituita *Erede univerſale, ed unica*. Avocò la Cauſa dalla Vicaria. La ritenne ſotto la ſua cognizione, e volle, che le Parti ſubito informaſſero: *Die 16. Septembris 1756. Viſis ſupplicationibus fol. 99. 100. & 119. Audita Relatione Domini*

mini Judicis Caſtelli. Per S. R. C. fuit proviſum & decretum quod CAUSA REMANEAT in S. C. & eorum Domino Cauſæ Commiſſario, firmis tamen remanentibus ordinibus datis per eundem pro fructuum exactione. Et reſpectu Immiſſionis reſpectivè prætenſæ, & ſequeſtri etiam penes Tertium Partes quam citiùs informent (a).

Come, e perchè contro il decreto del S. C., e contro l' Appuntamento preſoſi in Ruota, di averſi a decidere queſta Cauſa per lo dì 20. del paſſato meſe di Novembre ſiaſi differita la Deciſione, lo dicano gli Avverſarj. Gode la Ducheſſa *D. Iſabella*, che nel deciderſi omai, ſi decida per meglio accertarſi la giuſtizia la cauſa ancora della Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*: affinchè ſi vegga, ſe per altro Titolo ſpetti nulla al Signor D. Giuſeppe, fuorchè per quello, che ſorge dal Teſtamento dell'ultimo defunto Duca *Franceſco Maria*, il quale volle, che ſuccedeſſe ſoltanto a quello, che gli ſpettava.

Dimoſtreremo pertanto, che la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* non poſſa dare al Signor D. Giuſeppe veruno Feudo affatto: Che pochiſſimo gli dia de' Burgenſatici, poichè non volle il Padre mai dargli Feudo alcuno, nè volendo, potea: E de' Burgenſatici non potè, nè volle dargli, che molto poco.

Diremo qualche parola della verità del Teſtamento del Duca Franceſco Maria il giovane, e che ſupponendolo per lealiſſimo, l'Erede Univerſale ne' Feudi ſia la ſteſſa Figlia, che è la ſua Erede legittima per legge d'Inveſtitura: onde non poſſa piu ritardarſele il poſſeſſo di tutti i Beni Ereditarj Paterni.

Il

(a) *Fol. 176. a t.*

RAGIONASI DELLA VALIDITA' E SUSSISTENZA DELLA PRIMOGENITURA ISTITUITA DAL DUCA GIO:FILIPPO.

IL Duca *Gio: Filippo* dopo di avere nel ſuo Teſtamento fatti varj Legati, volle provvedere al decoroſo ſoſtentamento della Ducheſſa di S. Pietro ſua Moglie. Ne' Legati che fece ripetè ſovvente, che de' ſuoi Beni intendea eriggere una Primogenitura: onde cominciò minutamente a narrare alcune migliorazioni da lui fatte ſu di alcune Caſette di Genova, e certi aumenti in quella di S. Pier d' Arena appartenenti le une, e l'altra agli antichi Fedecommeſſi di ſua Caſa. Diſſe, che avea diſtratto un ſuolo, ed alcuni membri di fabbriche appartenenti a' medeſimi antichi Fedecommeſſi. Ordinò, che ſurrogandoſi in luogo di ciò che avea diſtratto per ſuoi Contratti volontarj altrettanta parte delle ſue migliorazioni, ed aumenti, s'impetraſſe da' ſuoi Eſecutori Teſtamentarj, o da' ſuoi Primogeniti la Facoltà neceſſaria ad una tale ſurrogazione. Spiegò poi qual foſſe l'idea della ſua Primogenitura colle ſeguenti parole.

E perchè pagati li debiti, che foſſi per laſciare, dedotte altresì le legittime, e ſoddisfatti i Legati, e diſpoſizioni fatte per una volta tántum, e come ſopra, intendo, e voglio fondare, e coſtituire ſopra la reſtante tutta mia Eredità, e beni mobili, immobili, redditi, crediti, ragioni, ed azioni, niente eccettuato di qualunque ſorte, ed in qualunque luogo ſiano, e ſi ritrovino, o ritroveranno, conforme con il preſente fondo, e coſtituiſco in perpetuo Fedecommeſſo in forma di Primogenitura, e nel modo che ſphiegherò in appreſſo a favore della mia Diſcendenza legittima, e naturale, nella quale ſi abbi perpetuamente da conſervare la detta mia Eredità, e beni, mediante le perſone da me come a baſſo chiamate, eſcluſo però ſempre qualunque naturale, e qualunque legittimato ancor-

corchè lo foſſe per ſuſſeguito matrimonio con tutti li loro Figli, o Diſcendenti, ſebbene legittimi, e naturali, e procreati di legittimo matrimonio (a).

Proibì qualunque alienazione, e detrazione. Incaricò agli Eſecutori Teſtamentarj l'Inventario, e la vendita di tutti i ſuoi mobili, Argenti, Tapezzerie, Cavalli, Carrozze, e qualſiſia altra coſa Mobile, e Semovente, fino anche de' mobili, che rimarrebbero dopo la morte della Moglie, acciocchè ſe dal prezzo, che ricaverebbeſi di tai vendite, e da quello, che ſi eſigerebbe da' ſuoi crediti, pagati dagli Eſecutori Teſtamentarj i ſuoi debiti, e Legati ſopravvanzaſſe danajo, s'impiegaſſe in compra di Fondi fruttiferi (b).

Alieno dalle idee di Gio: Battiſta Spinola, che chiamò non ſolamente i ſuoi Diſcendenti, ma tutti i ſuoi Fratelli ancora, e dopo queſti piu Linee di ſuoi rimoti Parenti, invitò la ſola ſua Diſcendenza legittima, e naturale. Ed incominciò dal Principe di Molfetta *Franceſco Maria*, e da' ſuoi Diſcendenti Maſchi per linea Maſcolina ſempre da Maſchio a Maſchio, e da Primogenito in Primogenito *in infinitum* (c).

Eſtinguendoſi, ed evacuandoſi la linea Maſchile del Principe di Molfetta, chiamò il Signor D. Giuſeppe, ed i ſuoi Figli, e Diſcendenti Maſchi, pure da Maſchio in Maſchio *in infinitum*, o chi avrebbe nella ſua Diſcendenza Maſcolina la qualità, e prerogativa di Primogenito legittimo, e naturale, e di Linea ſempre Maſchile da Maſchio in Maſchio (d).

(a) *Fol.* 19. *a terg. Proc. Intef. Decr.*
(b) *Fol.* 20. *&* 21. *dict. Proceſ.*
(c) *Fol.* 21. *a't.*
(d) *Fol.* 22. *dict. Proceſ.*

E mancando la detta linea maſcolina, chiamò la Conteſſa D. Tereſa Scotti ſua Figlia, ed i ſuoi Maſchi, come appunto avea fatto in quella del Principe di Molfetta, e di D. Giuſeppe. *Dichiarò, che egli conſiderava queſta ſua Figlia, come ſe foſſe Maſchio, fino a tanto che durarebbe la ſua Linea Maſchile* (a).

Accadendo poi, che queſta Linea Maſcolina di D. Tereſa *non vi foſſe*, *o mancaſſe*, chiamò la Primogenita dell' ultimo Poſſeſſore di queſta Primogenitura, che foſſe ſtata da Maſchio di Maſchio del Principe di Molfetta, ed indi i Figli Diſcendenti da Maſchio di Maſchio, collo ſteſſo ordine di Primogenitura *in infinitum*, o altrimente quel Maſchio di Maſchio, che in sì fatta Linea Maſchile avrebbe la qualità di Primogenito (b).

Se non vi foſſe, *o mancaſſe* la Figlia Primogenita dell' ultimo Poſſeſſore della Linea Maſchile del Principe di Molfetta, ſi chiama collo ſteſſo ordine di Primogenitura, la Primogenita dell'ultimo Poſſeſſore in Linea Maſchile del Signor D. Giuſeppe.

Mancando, *o non eſſendovi* Figlia Primogenita in queſta Linea Maſchile del Signor D. Giuſeppe, nè del tutto ſua Linea Maſchile nascente da Figlia Primogenita dell'ultimo Poſſeſſore, ſi chiama la Primogenita Figlia dell'ultimo Poſſeſſore Maſchio della Conteſſa D. Tereſa (c).

Nel caſo poi, che *non vi foſſe*, *o ſi eſtingueſſe* tal linea Maſcolina, ſi va a ricercare nella Linea del Signor Principe di Molfetta una Secondogenita dell'ultimo

(a) *Dict. Fol.* 22. *a t.*
(b) *Fol.* 22. *a t. & 23. dict. Proceſ.*
(c) *Fol.* 23. *a t. & 24. dict. Proceſ.*

timo Poſſeſſore, ed i ſuoi Diſcendenti Maſchi, o chi vi faceſſe la figura di Primogenito (*a*).

E *non eſſendovi*, ò *eſtinguendoſi* la Linea Maſcolina di detta Secondogenita nella già detta Linea del Principe di Molfetta, và a ritrovarſi una tal Secondogenita nella Linea del Signor D. Giuſeppe nel modo, ed ordine ſpiegato per la Primogenita (*b*).

E *non eſſendovi*, o *mancando* una tal Secondogenita, ed i ſuoi Maſchi della qualità già ſpiegata, ſi ritorna alla Linea della Signora D. Tereſa Scotti, e ſi ordina, che, ſe vi fia, ſucceda, e dopo lei i ſuoi Maſchi per Linea Maſchile, e con ordine di Primogenitura (*c*).

Mancando poi, e *non eſſendovi* anche queſta Linea Maſchile vuole il Teſtatore, che ſi ritorni di nuovo a' Diſcendenti del Principe di Molfetta ſuo Primogenito: e così vada alla Femmina Terzogenita immediata dell'ultimo ſuo Maſchio. *Non eſſendovi*, *nè ritrovandoſi* nella Linea del Principe di Molfetta, del Signor D. Giuſeppe, e della Conteſſa Scotti, ſi vuole, che facciaſi lo ſteſſo ritorno per la Quartogenita, e per li caſi ulteriori (*d*).

Eſtinta la Diſcendenza, ſi eſtingue la Primogenitura. Anzi ſi eſtingue ancora, ſe in tutta la Diſcendenza non ſi ritruovi una Femmina Figlia dell'ultimo Poſſeſſore, o un Maſchio di tale Femmina; ma vi ſieno ſolamente Femmine, che per mezzo di altra Femmina vengano da sì fatto ultimo Poſſeſſore, o pure Maſchi Diſcendenti per doppio mezzo Femminile.

(a) *Dict. Fol.* 24. *a t.*
(b) *Fol.* 25. *dict. Proceſ.*
(c) *Dict. Fol.* 25.
(d) *Fol.* 25. *a t.* & 26. *dict. Proceſ.*

Questo si è tutto il tenore della Primogenitura istituita dal Duca *Gio: Filippo*. In vigore della medesima domanda ora il Signor D. Giuseppe tutti i Beni Feudali, e Burgensatici, che al Duca *Francesco Maria* suo Fratello pervennero per morte di detto Duca *Gio: Filippo* comune Padre.

SI PRUOVA, CHE NELLA PRIMOGENITURA DEL DUCA GIO: FILIPPO NON FURONO, NÈ POTERONO ESSERE COMPRESI I FEUDI.

Il gran dubbio però consiste primieramente, che il detto Duca *Gio: Filippo* pensò tanto alla sua Discendenza, ed a tante irregolarissime Chiamate. Ma non gli venne giammai in pensiere di nominare i feudi. Siamo concordi cogli Avversarj nella massima, che i Beni Feudali non si comprendono sotto qualunque *Generale* Disposizione: o che sia per atti tra vivi, o di ultima volontà: Che si comprendano però sotto le Disposizioni *Universali*: e che per conseguente nell' Istituzione *Universale di Erede*, e nell' Universale Fedecommesso vengano i feudi, sempre che però l'Istituzione, o il Fedecommesso si faccia a tenore delle Leggi dell' *Investitura*. Qualora giusta tai Leggi siasi fatta l'Istituzione, o il Fedecommesso, poco importa che sienSi nominati i Feudi espressamente. Ma per contrario, ove l' Istituzione, ed il Fedecommesso sia regolato contro le leggi dell' *Investitura*, e de' *Feudi*, si ha allora per regola costante, che non avendone fatta menzione espressa, non abbia voluto comprenderli nella sua disposizione qualunque siasi (a).

La ragione di questa massima si è, che siccome nominandosi espressamente i Feudi non avrebbe potuto farsi contra le regole prescritte, così non essendosi nominati, certamente si crede, che non abbia voluto farsi.. In tai casi quando anche le parole troppo am-

(a) *Scradero de Feud. p. 7. Cap. 2. N. 65. & 66.*

ampie, o troppo eſpreſſive indicaſſero il contrario; debbono però interpetrarſi in maniera, che eſcludano una volontà contraria alla Legge, per cui quella diſpoſizione è vietata.

Poſta dunque l'anzidetta maſſima non contraddetta dagli Avverſarj, nella Primogenitura del *Duca Gio: Filippo* ſotto qualunque più ampia eſpreſſione non poteano comprenderſi i Feudi. E come trattandoſi di Feudi potea il Duca *Gio: Filippo* volere, che i Figli legittimati *per ſubſequens matrimonium*, ed i legittimi, e naturali nati da coſtoro, che le noſtre Leggi Feudali ammettono fuori d'ogni dubbio alla ſucceſſione, rimaneſſero eſcluſi per ſua volontà contra il volere della Legge?

Preſcrivono le ſteſſe noſtre Leggi Feudali il Grado, fino a cui poſſa giugnere la Succeſſione Feudale. Sicchè a diſpetto di tai Leggi non potea il Duca *Gio: Filippo* prorogarla in Gradi infiniti con chiamare il milleſimo Succeſſore della Linea a cagione di eſempio di D. Tereſa Scotti, mancando il milleſimo Diſcendente maſchile della Linea del Principe di Molfetta. Tanto importa ſenza dubbio la reciproca ſoſtituzione ordinata *in infinitum* fra queſte due Linee.

Lo ſteſſo Duca *Gio: Filippo* preferì alle Femmine Diſcendenti dal Duca Franceſco Maria, e dal Sig. D. Giuſeppe la Conteſſa D. Tereſa Scotti. Come dunque potea parlare de' Feudi, e ſconvolgere l'ordine della Succeſſione Feudale? Come potea diſtruggerla, quando eſcluſe la Femmina che procedeſſe da femina per qualunque Maſchio rimotiſſimo? O veramente quando nella ſteſſa Linea del Primogenito non ritrovandoſi Maſchio nato dalla Figlia Primogenita dell'ultimo Poſſeſſore, preferiſce un Maſchio

ſchio nato dalla Femmina Primogenita del Sig. D. Giuſeppe: poſterga ogni altro diſcendente della prima Linea del Principe di Molfetta? Riflettaſi a tutte le altre piu diſordinate, ſaltuarie, e ſtraniſſime Diſpoſizioni, che a queſte ſeguono. E poi ſi dica, ſe poſſa mai idearſi, che il Duca *Gio: Filippo* aveſſe voluto comprendere nella ſua Primogenitura i Feudi a diſtruzione di tutte le Leggi Feudali, e di qualunque idea, che ſi abbia generalmente de' Feudi.

Gli Avverſarj però credono, che ciò non oſtante foſſero in queſta Primogenitura compreſi i Feudi in vigore dell'eſpreſſione, che ivi ſi legge: *Di tutti i miei Beni dovunque ſiano niente eccettuato*. Si dimenticano però della Maſſima da loro non contraddetta, che debbano tai parole interpetrarſi ſecondo la diſpoſizione del Diritto: e che nè per queſte, nè per altre piu ampie eſpreſſioni ſi debba preſumere, che il Teſtatore abbia voluto, e penſato fuori di quello, che la Legge ſteſſa diſpone. Furono perciò compreſi dal Teſtatore tutti i ſuoi Beni, e Stabili Burgenſatici. Non ne fu eccettuato neſſuno o di quei, che nella diviſione co' Fratelli gli toccarono in Genova, o di quei, che nello Stato Veneto, nella Romagna, in Sicilia, e nel noſtro Regno poſſedea. In tutti sì fatti Beni Stabili potea procedere beniſſimo ſecondo la ſua volontà l'ordine della Primogenitura da lui preſcritto. Ma non potea perciò comprendervi i Feudi, per cui tutte le Leggi Feudali eſclamavano il contrario.

Per far volere ordinata dal Duca *Gio: Filippo* ne' Feudi la ſua Primogenitura, ſi è avanzato, che egli l'aveſſe ordinata in eſecuzione di ciò, che avea convenuto nel 1735. con *D. Luca Spinola*, e cogli altri ſuoi Fratelli Secondogeniti: e che perciò a riſerba di avere

vere egli eſcluſi i Naturali, tutto il di piu era uniforme alla Primogenitura di *Lercari*, e di *Gio: Battiſta Spinola*.

Ma tai propoſizioni non ſono affatto ſoſtenibili. Abbiamo Noi già narrate le Primogeniture ordinate da coloro nelle Caſe di Genova, e di S. Pier d'Arena. Baſta di avvertire alle Perſone chiamate, ed eſcluſe, ed al numero maggiore, e minore delle Linee contemplate. Baſta ponderare l'ordine preſcritto di ſuccedere. E chicchefia potrà ſubito ravviſare di non poterſi ideare difformità maggiore fra le due regolari Primogeniture di *Lercari*, e di *Gio: Battiſta Spinola*, e queſta ſaltuaria, e bizzarra del Duca *Gio: Filippo*.

E non ſi accorgono i dottiſſimi Avverſarj, che quanto piu ci deſcrivono *Gio: Filippo* o perſuaſo dell' eſiſtenza del Fedecommeſſo Primogeniale Maſchile ſu la Terra di S. Pietro, e ſu degli altri due Feudi compreſi nel Legato di *Gio: Battiſta Spinola*, o pure inclinato a ſeguire il deſiderio del Capitan Generale *D. Luca Spinola*: tanto piu fanno conoſcere eſſi ad evidenza, che il Duca Gio: Filippo non inteſe parlare nel ſuo Teſtamento affatto de' Feudi. Se aveſſe avuto egli per ferma la ſucceſſione giuſta l'ordine della Primogenitura *Lercari*, non potea egli preſcrivere, e volere un ordine del tutto diverſo.

Egli è dunque evidente, che il Duca *Gio: Filippo* non inteſe comprendere i Feudi nella ſua Primogenitura, le cui chiamate, ed il cui regolamento non ſono per alcun verſo adattabili a' Beni di Natura Feudali. E perciò ſarebbe inutile di entrare in altra diſputa col Signor *D. Giuſeppe* intorno a' Feudi.

Fingaſi però, che il Duca *Gio: Filippo*, ove diſſe tutti *i miei Beni &c.* aveſſe detto *tutti i Feudi, e Beni*

Feu-

Feudali, *che posseggo nel Regno di Napoli*. Veggiamo ora, se questa volontà così espressa, e precisa del Duca *Gio: Filippo* potea eseguirsi nel Regno di Napoli. Basta rammentarsi, che la perpetua esclusione delle Donne per la conservazione dell'Agnazione si è sempre mai domandata dal nostro Baronaggio fin dal 1595. in cui si pubblicò la Pram. 33. *De Feud.* Ma non si è giammai ottenuta, anzi espressamente negata da' nostri Serenissimi Regnanti. Ne abbiamo tessuta una Storia Cronologica nella nostra prima Scrittura a favore della Duchessa D. Isabella (*a*). Nè sappiamo, come siasi potuto asserire dagli Avversarj, che nella Prammatica 34. *De Feudis* pubblicata nel 1655. si ebbe riguardo a questa pretesa conservazione dell'Agnazione. Si trattò allora dell'ampliazione del Quarto Grado della Successione de' Feudi anche per le Femmine. Ed in questa Grazia si disse, riguardare la Conservazione *de las Casas, y Familias*. Se la persona che ritrovavasi in Quarto Grado era Femmina, toccava la conservazione della Casa. Se era Maschio toccava anche quella della Famiglia. Questo fu il contenuto del Memoriale datosi al Re Filippo IV. nel 1655. A questo Memoriale si rispose, concedendosi l'ampliazione, come si domandava, così per li Maschi, come per le Femmine. Ed in quanto a' Maggiorati si ripetè la Grazia ne' sensi medesimi, che si era conceduta nel 1649. *Insuper concedimus prædictis Viris nobilibus, quod quilibet eorum possit fundare Majoratus in suis Feudis, infra terminos tamen Successionis permissæ, ut supra, ita ut restitutionis, seu Fideicommissi onus ulterius in detrimentum Juris devolutionis, nobis, & nostræ Regiæ*

Cu-

(a) Difesa a favore della Duchessa D. Isabella dal *fol.* 74. *ad* 87.

Curiæ competentis , non procedat (*a*).

Già prima di queſta Grazia ſi era nel Regno intrapreſo, che foſſero permeſſi i Fedecommeſſi ne' Feudi per la Grazia conceduta da Filippo II. nell' anno 1595. inſerita nella Prammatica 33. *De Feudis*. Il ſucceſſo però fu ſempre mai infelice. Tutto l'appoggio faceaſi allora a quella eſpreſſione di toccare la Grazia *la Conſervation de las Caſas, y Familias*. Coſa per altro non eſpreſſa nella Grazia del 1595., con cui altro non eraſi conceduto, che di eſcludere le Donne proſſime ſucceditrici per lo Maſchio piu rimoto: Ma nella ſola Iſtituzione però, e non altro.

Per la Grazia conceduta nel 1655. di fondare Maggicrati s' incominciò da alcuni de' noſtri Autori ad intraprendere, che tra i Gradi permeſſi di Succeſſione foſſe lecito di eſcludere le Femmine. Faceaſi un impaſto della Prammatica 33., e della 34. per ritrarne quel che i noſtri Sovrani non aveano voluto giammai concedere. Quindi con piu ſano giudizio fu dagli Autori piu claſſici ſoſtenuto, di non eſſerſi coll' ultima Grazia permeſſa l'eſcluſione delle Femmine proſſime per via di Fedecommeſſo. La ragione, che da coſtoro allegavaſi, era potentiſſima. Diceano eſſi di avere conceduto la Grazia di fondare i Maggiorati, ſenza permettere però l'eſcluſione delle Femmine: portando ſeco la perverſione dell' Ordine di ſuccedere, per cui facea d' uopo di una Grazia ſpecialiſſima, e chiariſſima: Che trattandoſi di Feudi, il cui regolamento dipende in tutto dall' arbitrio de' Sovrani , non potea dedurſi per via di argomenti.

(a) *Pragm.* 34. *de Feud.*

Tra queſti Autori fu il Giudice *Maradei* (*a*). Non tanto forſe l'Autorità, quanto il peſo delle ragioni da lui addotte, ben fondate in Giuriſprudenza Feudale, fecero, che in una Cauſa celeberrima agitata nel S. C. s'ingegnaſſero gli Avvocati, a' quali premea di ſoſtenere l'oppinione contraria, d' interpetrarlo in maniera, che ſembraſſe loro favorevole. Queſti furono *D. Niccolò di Afflitto*, e *D. Simone Salazar*, ſcrivendo nella Cauſa del Fedecommeſſo iſtituito da *Luca Bonito* a favore del Principe di *Caſapeſella*.

Avea troppo chiaramente detto il *Maradei*, che ne' Feudi *utile per inutile vitiatur*: non oſtante, che tante ſieno le Soſtituzioni, quanti i Gradi: e che l' eſcluſione della Femmina chiamata per Legge d' Inveſtitura, lo rendea del tutto inutile, poichè pervertiva l'ordine della Succeſſione. Non ſi badava allora, o fingeaſi forſe di non badare, come anco fanno oggi i noſtri Avverſarj, che non alla ſola individua volontà del Teſtatore biſognava avere riguardo, ma anche all'individua volontà del Sovrano per l' Aſſenſo, da cui ha da ricevere fermezza il Fedecommeſſo: e che traſgredita queſta individua volontà del Sovrano dal Feudatario nel diſporre, veniva a renderſi il Fedecommeſſo nullo, anche ne' Gradi della Succeſſione permeſſa.

Quindi *Maradei* nelle ſue Animadverſioni, ed Oſſervazioni alle Riſoluzioni Feudali di *Paolo Staibano* diſſe, che mal ſi erano appoſti que' due Avvocati nell' interpetrare quelche da lui ſi era ſcritto nelle ſue Oſſervazioni alle Prammatiche. Riferì ancora egli l' eſito della Cauſa intorno al Fedecommeſſo di *Luca Bo-*

(a) *Obſervat.* 20.

Bonito . E rapporta deciſi tutti , come da Noi quì ſoſtengonſi, gli Articoli , che vanamente gli Avverſarj pongono di nuovo in controverſia . Si riferiſce di eſſerſi avuto per vero, che i Beni Feudali anche quando il Fedecommeſſo facciaſi a tenore della Grazia della *pram.34. de Feudis*, biſogna che dal Teſtatore ſi eſprimano chiaramente i Feudi : Che quando la Diſpoſizione non ſia colle Chiamate, e Soſtituzioni regolari, non poſſa affatto ſoſtenerſi: Che non oſtante di verificarſi un caſo, nel quale potrebbe la Grazia avere luogo, rendaſi nullo tutto il fedecommeſſo (*a*). *Si quidem cum talis actus ſubſtitutionis dependeat a voluntate duorum ſcilicet Feudatarii diſponentis, & Regis aſſentientis virtute Gratiæ, & iſte, qui eſt Aſſenſus Regis tendat ad unum, nempè ad Succeſſionem Feudalium reſtrictam uſque ad 4. gradum tantùm, alter vero ſcilicet Teſtatoris, reſpiciat ſubſtitutionem illam compendioſam factam cum pluribus grædibus ſucceſſivis , ſine quibus Teſtator veriſimiliter non diſpoſuiſſet ; cumque oriatur manifeſta repugnantia inter unum , & aliud , corruit utrumque ex colluctatione voluntatum, nec ſuſtineri poteſt in uno, vel in alio gradu ob individuum voluntatis, & ob miſturam actus juxta perpenſa in propriis terminis aſſenſus per acutiſſimum Marcel. Marcian.conſ.16. n.12. verſ. ulterius in fine, & n.13. lib.1. quem Authorem non poſſum non mirari non fuiſſe allegatum a diligentiſſimis illis Advocatis, qui patrocinium pro Duce Inſulæ egregiè ſubſtinuerunt , & articulos ita deguſtarunt, quod nihil intactum reliquerunt in allegationibus Typis impreſſis , in quibus nomen noſtrum non fue-*

(a) *Maradei Obſervat. ad Reſolut. 99. Staiban. N. 56.*

rit ſub ſilentio involutum. Et cum verba &c.(b). Tertius articulus, qui fuit implicitè deciſus ; quod ad hoc ut ſuſtineatur majoratus ſuper bonis Feudalibus in terminis Gratiæ, de qua in pragmatica 34. de Feud. requiritur, ut ne dum Teſtator explicaverit in ſua diſpoſitione, quod vult uti bẽneficio Gratiæ, maximè quando diſpoſitio non fit ad formam Gratiæ, & concurrunt multa ſpecialia juxta tradita per Reg. Galeot. controv. 48. n. 40. lib. 2. Sed eſt, quoque neceſſe, ut exprimatur, quod diſpoſitio fiat ſuper bonis feudalibus faciendo de illis expreſſam mentionem, quemadmodum ſatis clarè demonſtrant verba ejuſdem Gratiæ in illis, ubi habetur, quod quilibet eorum poſſit fundare majoratus in ſuis Feudis: accedit in propriis terminis Conſ. de Roſa in lectur. Feud. 12. n. 19. in fin. Quartus articulus, qui fuit habitus pro vero, quod ſemper, quod non fuit diſpoſitum ad formam Gratiæ cum vocationibus, & ſubſtitutionibus regularibus infra terminos ſucceſſionis permiſſæ a lege Feudi, diſpoſitio nullo pacto ſubſtineri poteſt juxta ea, quæ adnotavimus in noſtra pract. obſerv. 20. n. 20. quod ſatis clarè patet ex verbis ejuſdem Gratiæ ibi ; Ac inſuper concedimus, quod quilibet eorum poſſit fundare Majoratus infra terminos ſucceſſionis permiſſæ, & quod iſte articulus extiterit expreſſè deciſus per hanc ſententiam S.R.C. non obſcurè deducitur ex verbis illis oppoſitis non obſtantibus per dictum Illuſtrem Principem ex cauſa prætenſi Fideicommiſſi Illuſtr. quond. D. Lucæ Bonito, quam &c. a quibus abſolvatur. Quintus articulus, qui fuit implicitè deciſus; nempe, quod habito pro vero, quod gratia præſcriberet ſibi locum in propoſita ſpecie, neque diſpoſitio, ſeu fideicommiſſum inſtitutum per quond. Lucam

(a) *Idem a Num. 49. ad 51.*

cam Bonito ſubſtineri potuiſſet infra terminos ſucceſſionis permiſſæ, & ſic neque pro illa parte, & pro illis gradibus, pro quibus admittebatur ſucceſſio ex legibus Feudalibus, ex quo uti lex inutile vitiatur ex individuo voluntatis juxta concluſiones per Nos firmatas in terminis ejuſdem Gratiæ in ſuperius citata practicab. obſerv. 20. n. 23.

Abbiamo quì riferito le proprie parole di *Maradei*, giacchè rapporta egli nella celeberrima Cauſa del Fedecommeſſo di *Luca Bonito*, decifi ſolennemente dal S. C. tutti i Punti, e gli Articoli, che ora ſi ſono poſti di nuovo in controverſia. E pure in quella Cauſa non vi fu, che una ſola ſoſtituzione per un ſolo Grado, per cui eraſi voluto dal Teſtatore alterare l'ordine di ſuccedere, preferendo il Zio alla Nipote. E quantunque i Feudi non foſſero eſpreſsamente nominati nella ſoſtituzione Fedecommeſsaria, eranſi però nominati nell'Iſtituzione: e nel formare il Fedecommeſſo eraſi detto, che ſi facea *in detti Beni*.

Qual paragone vi è colla noſtra Cauſa, in cui ſi vede per la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* dalla prima all'ultima parola ſconvolto moſtruoſamente l'ordine di ſuccedere, e dove non ſi veggono i Feudi nominati affatto?

Di troppo gran peſo fu queſta Deciſione ſeguita nell'anno 1716., e confermata in grado di Nullità nell'anno 1717. Può dirſi francamente che fu di tutto il S. C., giacchè ſi fece a due Ruote con tre Miniſtri Aggiunti, ed alla teſta di tutti il primo lume della Giuriſprudenza Feudale di quell'età *Gaetano Argento*,

Si ricredette ognuno per una tal Deciſione, che de' Feudi biſognava farne menzione eſpreſsa nelle ſoſtituzioni Fedecommeſsarie: Che le femmine, alle quali

li

li per Legge d' Inveſtitura ſpettavano i Feudi , non ſi poteano eſcludere per via di Fedecommeſso: E che il principio *quot ſunt Gradus , tot ſunt ſubſtituciones* , quando ſi tratta di Feudi , nulla giovaſse ad impedire , che *utile per inutile non vitietur* .

Tentò adunque la Città , ed il Baronaggio, ſe gli riuſciſse di ottenere per Grazia quel pervertimento di ordine , ed eſcluſione delle Donne , che per giuſtizia era impoſſibile a conſeguire .

Due quiſtioni ſi erano fino allora agitate intorno alla Succeſſione Feudale per le Femmine . La prima , ſe l' eſcluſione permeſsa colla Grazia di Filippo II. *In Inſtitutione* aveſse luogo anche per le Figlie,e Femmine Diſcendenti . Per queſta, in occaſione della celebre Cauſa di Marzano , e di Marzanello, eraſi fatta conſulta da lunghiſſimi anni alla Corte di Spagna; e non ſe n'era veduta riſoluzione alcuna . L' altra ſi era per l'eſcluſione de' Fedecommeſſi , per cui la Deciſione ſu quello di *Luca Bonito* , dovea togliere qualunque ſperanza di ottenere una Grazia per piu di un Secolo ſempre chieſta con ſomma premura , e ſempre da' noſtri Sovrani coſtantemente negata .

La Città volle chiederle ammendue in occaſione favorevole,che molte altre ne domandò alla Corte di Vienna . E nella Supplica data a quel Governo allegò in brievi parole, quanto ſi potea dire contro le Donne, e non diſſimulò nello ſteſso tempo l'oppoſizione, che in termini di giuſtizia era ſtata ſempre inſuperabile, di averſi a pervertire l'ordine di ſuccedere .

Le parole della Supplica furono queſte : *Item perchè per Grazia conceduta a queſta fedeliſſima Città , Baronaggio , e Regno del Re Filippo II. hanno facoltà li feudatarj , che tengono per immediato Succeſſore Femine , diſ-*

disponere così per atti tra' vivi, come dell'ultima volontà delli Feudi in beneficio di quel maſcolo della Famiglia, che immediatamente ſuccederia, ſe non vi foſſero le dette Femine, con laſciare alle medeſime Femine eſcluſe la dote, che parerà a' diſponenti, e poi per Grazia del Re Filippo IV. di Gl. Mem. fu conceduto, che li detti feudatarj poteſſero fare, ed ordinare Fidecommeſſi, e Majoraſchi nelli detti Feudi fino al 4. grado allora ſolamente abilitato alla ſucceſſione di Feudi, ſi è difficoltato nelli Tribunali ſe le dette Grazie comprendano l'eſcluſione così della femmina di linea diſcendente, come del maſcolo diſcendente dalla femmina e ſe ſi potea alterare l'ordine della Succeſſione Feudale, quando le dette Grazie parlano de' feudi colla qualità ereditaria, non devono ricevere queſte limitazioni, mentre li detti Feudi colla qualità ereditaria, ſi poſſono coll' Aſſenſo Regio alienare, e diſponere in eſtranei, e il leggitimo Succeſſore non può impedirlo, nè vi è altro oſtacolo, ſe non che della Legge Comune, per la quale ſi deve ſolo la legitima alli ſucceſſori, che ſono di linea diſcendenti. Perciò ſi ſupplica a togliere tutte le dette ed altre controverſie, con dichiarare, e concedere eſpreſſamente, che ſi poſſa anche per via di ſoſtituzione diretta, e fedecommeſſaria pura, o condizionale, diſponere de' Feudi antichi, o nuovi, anche titolati, e di gran momento. Con eſcluſione non ſolo della femmina immediata, e del maſcolo diſcendente dalla femmina, anche ſe queſta ſi foſſe maritata nella famiglia, che ſarebbe immediata ſucceditrice, ma anco perpetua nelle Femmine, e loro diſcendenti, con doverſi ſempre intendere eſcluſione ſudetta, præterquam ad comodum Fiſci, in beneficio del maſcolo agnato remoziore, all'elezione del Diſponente, anco in grado non ſucceſſibile; quando però vi è la femmi-

mina , o in altro grado ſucceſſibile con laſciare alle femine, o al ſucceſſore di linea diſcendente la legitima nel prezzo, o li beni Burgenſatici per la concorrente quantità della legittima, che li ſpetteria nelli beni Feudali, mentre non ſi fa pregiudizio alla Regia Corte, quando il Diſponente ha legitimo Succeſſore, nè anco ſi fa pregiudizio alli ſucceſſori, li quali nelli Feudi colla qualità ereditaria non poſſono impedire la diſpoſizione anco in eſtraneo, e coll'aſſenſo, quale ſucceſſore, che ſaria di linea diſcendente, non può pretendere altro che la legitima.

Fu conſigliato *Gaetano Argento*. Dalla conſulta di queſto Uomo illuminatiſſimo ſi vede , che avvertendo egli all' arte uſata di chiedere tale eſcluſione delle Femmine in favore de' Maſchi, anche fuor di Grado permeſſo per la Succeſſione Feudale, oppoſe l'arte di ben diſtinguere caſo da caſo, e di ſpiegare, che s'intendeſſe in quelle parole: *queſte, ed altre controverſie*, e qual foſſe intorno a ciaſcheduna la Giuriſprudenza ricevuta nel Regno . Vi erano per altro ancora nel Conſiglio d'Italia , dove il tutto dovea eſaminarſi , Uomini di baſtante diſcernimento: onde la riſpoſta fu tale , che venne a togliere qualunque dubbio , o apertamente propoſto, o in vaghi terminì aſcoſo.

Ecco le proprie parole della Grazia conceduta nel 1720. che tolgono affatto ogni conteſa. *Placet S. C. & C. M. gratiam conceſſam Pragm. 33. de Feudis cujus vigore poſſunt Feudatarii, quibus ex legibus Regni eſſent fœminæ ſucceſſuræ, illis poſthabitis, inſtituere proximiorem maſculum, cui dictis fœminis non extantibus deferenda eſſet ſucceſſio, procedere ac vires habere , quamvis agatur de filiabus, aut aliis fœminis deſcendentibus ab ultimo Poſſeſſore.*

Si

Si venne adunque dalla Corte di Vienna a concedere la Grazia di eſcludere nella diſpoſizione diretta anche la Figlia, o altra Femmina diſcendente. Si ſpiegò di doverſi ciò fare per via di ſemplice *Iſtituzione*. Non ſi volle concedere l'eſcluſione di qualunque Femina proſſima, o per meglio dire poſporla al Maſchio piu rimoto per via di ſoſtituzione obliqua. Non ſi volle concedere qualunque pervertimento nell'ordine di ſuccedere, e ſi negò eſpreſſamente coll' additare, che il Maſchio da chiamarſi anche del Grado ſemplice d' Iſtituzione dovea eſſere quello, a cui non eſſendovi per mezzo la Donna eſclula, ſarebbe ſpettata la Succeſſione.

Ecco già terminate tutte le controverſie. Ecco divenuto inaltercabile per così chiara, e Sovrana dichiarazione, che non ſi poſſono le Femmine eſcludere dalla Succeſſione per via di Fedecommeſſo da quel Grado, in cui ſono chiamate per ordine regolare di ſucceſſione.

Dopo queſta Grazia, che fu conceduta nell'anno 1720. ſi ritrovarono ben contenti que' Savj Uomini, che prima di eſſa nel conſigliare Maggiorati per le Caſe de' Baroni aveano fatto, che in vece di ſottoporſi il corpo de' Feudi, ſi gravaſſe perſonalmente l'Erede ſul valore de' Feudi medeſimi: vincolando l' intiero prezzo, quando l' Erede gravato foſſe Collaterale: o le due terze parti del prezzo, quando foſſe Diſcendente, che nel corpo del Feudo, e nella terza parte del valore ſi deve iſtituire, come in porzione legittima.

Ed ove nel S. C. ſieno adivenute Cauſe, in cui i Fedecommeſſi ſu de' Feudi ſi ſieno ritrovati iſtituiti con queſto metodo, e dove il gravame ſi foſſe diretto alla Perſona, e non già al Feudo, non ſi è incontra-

ta oppoſizione per la loro fermezza. Per contrario, ove ſi foſſe ſottopoſto a Fedecommeſſo il Feudo ſteſſo, ſi è dichiarato nullo, ed invalido. Fra molti eſempj, che ſe ne potrebbero addurre, uno ſi è quello de' Fedecommeſſi della Caſa del Principe di Caſtelfranco. Oppoſe coſtui a' ſuoi Creditori quattro Fedecommeſſi. Il primo ſi fu di *Annibale Serſale* iſtituito nel 1631., e nel quale erano chiamati, e ſoſtituiti perpetuamente i Maſchi prima Diſcendenti, e poi Collaterali. Il ſecondo fu di *Orazio Serſale* iſtituito nel 1639. ſimile al primo per le chiamate de' Maſchi ed eſcluſione delle Femmine. Queſti due Fedecommeſſi, già era evidente, che non oſtaſſero, perchè non aveano Aſſenſo Speciale. E ſe anche ſi foſſero iſtituiti ſecondo l' ordine naturale di ſuccedere, pur non reggeano, mentre non eraſi ancora ottenuta la Grazia di fondare Maggiorati ſu de' Feudi.

Ma ſi oppoſe il terzo Fedecommeſſo iſtituito da *Annibale* dopo la Grazia di Filippo IV., cioè in Settembre del 1656.: ed il quarto iſtituito da *Girolamo Serſale* nel 1687. Erano però queſti due Fedecommeſſi diverſi fra di loro nella parte appunto, donde potea dipendere la validità, o l' inſuſſiſtenza. Quel Fedecommeſſo del ſecondo *Annibale* in tutto uniforme a' due primi eſcludea le Femmine. Quello però di *Girolamo* riſerbava loro il diritto di ſuccedere nel proprio Grado.

Si dichiararono i due primi Fedecommeſſi validi ſolamente in quanto a' Beni Burgenſatici con ſentenza del S.C. a relazione del Conſigliere Vitale di Vitale profferita nel 1747: Il terzo, in cui ſarebbe caduta la controverſia agitata prima della Grazia del 1720. fu parimente dichiarato ſuſſiſtente in quanto a' ſoli Beni Burgenſatici, nul-

nulla giovando la Prammatica 34. *de Feudis* , e la Grazia in quella contenuta . Fu dichiarato ſoltanto valido in quanto a' Feudali il Fedecommeſſo ordinato nel 1687. *da Girolamo Serſale :* poichè non avea colui eſcluſe , o poſpoſte dal loro Grado le Femmine . Fu la ſentenza confermata in grado di Richiamo nel 1749.

Queſte ſono coſe troppo chiare per ignorarſi da' noſtri Avverſarj . Quindi dovendo ora già deciderſi la validità , e ſuſſiſtenza della Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* , vorrebbono ſoſtenerla ſul prezzo de' Feudi, ravviſando beniſſimo , di non potere affatto reggere ſul Corpo de' medeſimi .

POSTA L' INVALIDITA' ED INSUSSISTENZA DELLA PRIMOGENITURA DEL DUCA GIO: FILIPPO SU DE' FEUDI , NON PUO' AFFATTO SOSTENERSI IL GRAVAME PRETESO SU DE'FEUDI MEDESIMI.

ABbiamo udito , che per parte del Signor D. Giuſeppe ſi domandi ora il prezzo de' Feudi, ravviſandoſi diſperata l'impreſa di ſoſtenere ſu de' medeſimi la validità della primogenitura del Duca *Gio: Filippo* . Ma in prima per queſta nuova azione fa d' uopo che ſe ne faccia nuova , e chiara domanda : Che ſu la medeſima s' impartiſca nuovo Termine : E ſi attenda altra ſeparata ſentenza da quella , che dee ora proferirſi intorno al Corpo de' Feudi . Queſto ordine di Giudizio egli è impreteribile , quando anche ſi trattaſſe del prezzo di un Feudo particolare laſciato a titolo di Legato , che incontra dubbj aſſai minori dell' Iſtituzione , e del Fedecommeſſo univerſale . In queſto caſo non ſi ritroverà giammai , che ſenza chiara , e ſpeciale petizione , e ſenza termine ſiaſi venuto a decidere queſto Articolo .

Ma qualora ſi farà queſta nuova domanda del prezzo , qual profitto potrà ritrarne il Signor D. Giuſeppe ? L' articolo fra' noſtri anticamente dibattuto , *an legato*

Feudo debeatur æſtimatio? non è oggimai da intraprenderſi piu fuor che per diſperazione di non avere a che altro appigliarſi. Lo vediamo promoſſo nondimeno; e tanto baſta per attendere da' noſtri Avverſarj, che di tutto vorrebbero profittare, qualche ammaſſo di equivoci. Perciò brevemente diremo quanto ci ſembrerà neceſſario a dileguarli; e ſoprattutto col diſtinguere queſta controverſia da altre, colle quali ſi vorrà forſe confonderla.

Bartolommeo Camerario leggendo nella noſtra Univerſità, e commentando il Capitolo *Imperialem*, fu il primo ad intraprendere contra la comune opinione de' Feudiſti, che non dovendoſi al Legatario il Corpo del Feudo per difetto dell'*Aſſenſo*, gli ſi doveſſe il prezzo per una ſeconda intenzione da preſumerſi nel Teſtatore. Si avvalſe di piu eſempli del Jus Civile; e fece ogni ſforzo per adequatamente riſpondere ad altri eſempli tratti pure dal Jus Civile, per li quali non ſi deve il prezzo legandoſi la roba deſtinata a' biſogni, e a' diletti del Principe.

Contraria ſentenza ſoſtenne, pur leggendo nella noſtra Univerſità, e commentando la Coſtituzione *Conſtitutionem Divæ memoriæ*, *Gio: Vincenzo di Anna*.

Queſto medeſimo Autore, ſenza dubbio graviſſimo, nella Cauſa di Alfonſo Rota, a cui ſi erano donati due Feudi nel valore di ducati dieci mila, difendendo, che non foſſe Aſcanio Colonna erede del donante, obbligato a pagarne il prezzo, come per difetto di Aſſenſo non era tenuto a dare il Feudo, ne conſeguì, che in vece dell'intiero valore, che fu giuſtificato in ducati dieci mila, ſi daſſero al donatario ſoli ducati 3500. eſſendoſi dal S. C. conſiderato, che la donazione eraſi fatta al *Rota* in ricompenſa de' ſervigj preſtati da

lui

lui al Donante (*a*). Si toccò leggiermente in quella occaſione l'articolo del Legato; ma non eſſendo quello della cauſa, non fu diſcuſſo.

Allegò *Marino Freccia* nel ſuo Trattato *de Subfeudis* (*b*) queſta deciſione, come ſe per la medeſima ſi foſſe abbracciata l'opinione di *Camerario*: ma dall' *Anna* ſi avvertì l'equivoco preſo fra due caſi tanto diverſi quello di donazione con promeſsa di evizione, e quello di ſemplice legato (*c*).

L'*Anna* ſteſso trattò ampiamente l'articolo del Legato nella cauſa del Marcheſe di Lavello D. Girolamo del Tufo in due *Allegazioni* (*d*), nelle quali dimoſtrò, che la Gloſa di Marino da Caramanico, e Andrea d'Iſernia citati dal Reggente Lanario, che ſcriſſe contra lui in difeſa di Gio: Antonio del Tufo, erano favorevoli all'Erede; e che *Loffredo* pur citato dallo ſteſſo Lanario non era al caſo; tanto che il ſolo Camerario ſarebbe rimaſto: ond'egli ne confutò ampiamente le ragioni. Ma ſoccombè nondimeno in quella particolare cauſa per due notabili circoſtanze, che diſſimulò nelle ſue Allegazioni. Il feudo, che la Marcheſa di Lavello avea legato al ſuo Secondogenito Gio: Antonio, eraſi comprato di danaro proprio di coſtui; e di piu ſi era giuſtificato, che la Marcheſa comune Madre era ſtata da Girolamo primogenito impedita a non comprare quel Feudo controverſo in teſta del ſecondogenito poi legatario (*e*). Onde ſi diè il Corpo del Feudo al Primogenito colla terza parte del prez-

(a) *Vincent. Anna Alleg.* 125. *in fin.* & 126. *in princ.*
(b) *Lib.* 3. *differ.* 12.
(c) *Locis ſupracit.*
(d) *Allegat.* 126. & 127.
(e) *Lanar. conſil.* 80.

prezzo per legittima ; e le altre due parti ſi ſtimò doverſi al legatario.

Surſe altra controverſia intorno al prezzo de' Feudi non già per invalidità di legato, ma per invalidità d' Iſtituzione. Quì dove trattavaſi dell' intera ſucceſſione Feudale, congregatiſi i noſtri Supremi Tribunali coll' intervento del Viſitatore D. Lopez de Guſman ſi deciſe *per modum legis condendæ*, che il prezzo non foſſe dovuto. Accadde la Cauſa delle Sorelle di Suriano, di cui fanno menzione tutt' i noſtri Autori, e fu così deciſo nel 1582. Anche nel ſeguente anno 1583. per ſomigliante invalida iſtituzione fu deciſo lo ſteſſo nella cauſa delle ſorelle di Venuto (*a*).

Di là a non molto ſi agitò di nuovo l'articolo del legato nella celebre cauſa di Aſcoli, nella quale feceſi parità. *Gizzarelli*, che fu di voto favorevole al Legatario, ne compilò una ſua deciſione (*b*). Scriſſero contra per l' erede *Ottavio Bambacario* (*c*), e *Fabio d'Anna*, il quale per aggiugnere coll'autorità peſo alle ragioni, allegò oltre a dodici Dottori citati prima da Gio: Vincenzo ſuo Padre, diciotto altri tutti nella Giuriſprudenza Feudale riputatiſſimi.

Quanti de' noſtri ne furon prima, e ſeguirono dopo, tutti furono concordi a favore dell'erede. *Lanario* nelle Giunte alle Letture Feudali del Zio (*d*) atteſta di avere così veduto oſſervare, e vuole, che non abbiaſi a ricedere da queſta ſentenza nel giudicare. Il *Reggente Galeota* l' ebbe per sì bene ſtabilita, che ſi avan-

(a) *Anna fil. in not. ad Allegat.* 27. *Annæ patris*.
(b) *Gizzarell. deciſ.* 35. *alias* 37.
(c) *In Capit. omnes filii ſi de feud.fuerit controver. Fab.de Anna conſil.* 87.
(d) *Tit. de ſucceſ. feud. num.* 43.

vanzò a dire: *haud dubiè facit jus in Regno* (*a*). Il *Reggente de Ponte*, che in un ſuo Conſiglio avea tenuto il contrario, ſi ritrattò nel ſuo Trattato *de Poteſtate Proregis*, che ſcriſſe libero da paſſione (*b*). A queſti ſi aggiungano *Cammillo de Curte*, *Cammillo la Ratba*, il *Reggente de Marinis*, *Orazio Montano*, *Molfeſio*, *Bilotta*, *Gallappo*, *Teodoro*. Molti citanſi dall' *Altimari* (*c*). Vi è *Marcello di Mauro* (*d*). E quel, che fra' moderni piu di tutti abbondantemente ne ha parlato, *Staibano* (*e*).

Viene da *Staibano* rampognato acremente il *Reggente Capecelatro* quaſi aveſſe indotto il S. C. ad una deciſione erronea. Ma veramente la deciſione, che queſti riferiſce non è in termini di legato; ma di una donazione onerosa *contemplatione matrimonii*: come altrove dicemmo. E dell' articolo del Legato parlò narrando ſolamente la varia opinione degli Antichi.

Sicchè in ſoſtanza da *Gizzarelli* in poi altro Autore non può citarſi a favore del legatario, che *Gizzio* a *Capecelatro*, e *Rodoerio* nella ſua opera giovanile al *Reggente de Marinis*; ripreſo perciò di errore dal *Canonico de Luca* (*f*). E prima di *Gizzarello* i ſoli *Camerario*, e *Lanario*: e ſe altro vi è, ſarà Autore d' ignota fama, e che di paſſaggio ne fa motto.

Lunga noja ſarebbe l' entrare a minuto eſame delle ragioni, onde tanti uomini grandi ſono ſtati favorevoli all'

(a) *Controv.* 3. *lib.* 1. *num.* 59.
(b) *Tit.* 6. §. 2. *num.* 9.
(c) *Ad Rovit. conſil.* 39. *num.* 17. *lib.* 2.
(d) *Allegat.* 15. *num.* 17.
(e) *Reſolut.* 99. *num.* 40., *& in obſervat. num.* 4.
(f) *Ad Franchis deciſ.* 1. *num.*

all'erede. Preſſo *Vincenzo di Anna* le ha chi ſia curioſo di oſſervarle; e meritano conto le altre aggiuntevi dal *Reggente Rovito* (a).

Ma dall'articolo in termini ſtretti, ſe vengaſi all'applicazione della noſtra cauſa, ritroveraſſi, che nè anche il *Camerario* ſarebbe favorevole al Signor D.Giuſeppe. Queſti per evitare l' oppoſizione, che la ſua idea incontrava nel teſto di *Ulpiano*, in cui ſi dice (b). *Sed & ea prædia Cæſaris, quæ in formam Patrimonii redacta ſub Procuratore Patrimonii ſunt, ſi legentur, NEC ÆSTIMATIO eorum debet præſtari; quoniam Commercium eorum niſi juſſu PRINCIPIS NON SIT, CUM DISTRAHI NON SOLEANT*, diſſe, che ſolendoſi facilmente da' noſtri Sovrani in piu caſi concedere l'Aſſenſo, non doveanſi riputare per tanto inalienabili i noſtri Feudi, quanto erano que' poderi, de' quali parla *Ulpiano*. Ma che ſe poi tale foſſe il legato, onde ſi rendeſſe difficile molto l' Aſſenſo, non corre bene l' opinione da lui tenuta.

Per la noſtra cauſa dicaſi ingenuamente, ſe era egli poſſibile ottenere Aſſenſo da qualunque Principe in conferma della Primogenitura del Duca Gio: Filippo?

Quindi il *Reggente de Ponte* (c) ſcriſſe: *benè tamen adverto, quod Camerarius, & omnes qui hanc opinionem tenuerunt, ſe fundant in ſolita præſtatione Aſſenſus; & ſic reſpondent ad text. in §. Conſtat & hanc eſſe communem opinionem Scribentium ibi, qui volunt eſſe nullam diſpoſitionem ETIAM QUOAD ÆSTIMATIONEM, quan-*

(a) *Ad conſil.*1. *de Titul. obſ. num.*136.
(b) *L.*39. §.10. *de legat.*1.
(c) *De Poteſt. Proreg. tit.*6. §.1. *num.*16.

quando dependet a conſenſu Principis; & quod quando Aſſenſus non eſt ſolitus concedi, ut in caſibus ſupra relatis, tunc quæſtio de æſtimatione non procedit; nam nulla penitus debetur.

Proſeguendo il dubbio anche in termini di legato di un ſolo feudo: per la noſtra cauſa incontrerebbe il Signor D. Giuſeppe Spinola un' altra limitazione, che fa *Camerario* ſteſſo alla ſua opinione, la quale vuol egli che non debba procedere, quando vi ſia congettura non confacente alla ſeconda intenzione del Teſtatore. E per la Primogenitura del Duca Gio: Filippo non ſiamo a diſputare di congetture. Manca evidentemente la ſeconda intenzione, perchè non avendo egli, ſecondo ſi è da Noi dimoſtrato, compreſi in quella i Feudi, manca l' intenzione primaria, onde come ſi parlerà della ſeconda?

E dal legato di un Feudo ſolo paſſando all' intiera ſucceſſion feudale, chi ſofferrà mai dopo le deciſioni del 1582., e del 1583. di ſopra allegate; dopo l'altra che riferiſce *Gizzio* (*a*), e quella, che a tempi da Noi men rimoti ſi fece tra il Principe di Scilla, ed il Duca di Bruzzano (*b*), chi ſofferrà, che anche per la invalida Iſtituzione ſi debba il prezzo della Succeſſione feudale intiera?

Queſto ſarà il vero articolo, quando ſi venga per lo fedecommeſſo Univerſale del Duca Gio: Filippo a pretendere il prezzo dell' intiera ſucceſſione feudale di Coſtui, tanto eſſendo per queſt' oggetto l' Iſtituzione, che il Fedecommeſſo Univerſale (*c*). Onde queſto gra-

I ve

(a) *Ad Capic. latr. dec.* 40.
(b) *Marad. obſervat. ad ſingul.* 20.
(c) *Taſſon. de Anteſ. obſervat.* 2. *num.* 105. *de Roſis lib.* 1. *cap.* 50. *n.* 29. *& ſeqq.*

ve oſtacolo dovrà ſuperarſi, quando ſarà pur ſuperato l'altro di mancare l' intenzione primaria, perchè i Feudi non ſi vollero comprendere dal Teſtatore nella ſua Primogenitura, e l'altro ancora di eſſere impoſſibile l'Aſſenſo.

Ci oppongono gli Avverſarj, che ſia lecito al Feudatario di gravare eſpreſſamente il ſuo ſucceſſore nell' intiero valore de' Feudi, quando ſia Collaterale, ed in due terze parti, quando ſia Diſcendente. Entrano a ragionare della forza del tacito, e dell' eſpreſſo Gravame. Dicono, che eſſendo la forza del tacito, e dell' eſpreſſo la ſteſſa, s'intenda, che ſiaſi fatto il Gravame ſopra i Feudi nell'univerſale Fedecommeſſo iſtituito. Quindi conchiudono, che non reggendo la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* ſopra il corpo de' ſuoi Feudi, reggerà per via di tacito Gravame, affinchè il Signor D. Giuſeppe ne conſeguiſca i due terzi almeno del valore, ed i corpi de'Feudi coll' altro terzo reſtino per legittima alla Figlia Succeditrice dell'ultimo Poſſeſſore.

Queſta per verità è un' impreſa degna del raro talento, e del ſommo coraggio de' riveriti Avverſarj. Per diſimpegno della medeſima dovranno dimoſtrare in prima, che la forza del tacito, e dell'eſpreſſo ſia ſempre eguale, contro la maſſima comunemente ricevuta, che la forza dell'eſpreſſo ella è ſempre maggiore. Dovranno poi riſpondere a quanto ſcriſſe il *Reggente de Marinis Reſolut. Juris lib.* 2. *cap.* 88. Soſtenne coſtui, che quando il gravame ne' Feudi ſia ſoſtenibile per sè ſteſſo, ſi debba però rigettare, quando il Feudatario gravi prima di Fedecommeſſo il corpo de' Feudi, e poi ſoggiunga, che ſe nel corpo de' Feudi non regga la ſua diſpoſizione, grava il Succeſſore Feuda-

ta-

tario nel prezzo. Dovranno altresì insegnarci, che il Gravame sul valore de' feudi lo abbiano i nostri Supremi Senati ammesso per espressa disposizione di Legge, e non per un antico stile di giudicare: stile per altro da cui non hanno voluto dipartirsi nell' atto stesso, che da tutti si concede, di essere una vera frode, che si fa alle Leggi Feudali, alla volontà del Principe diretto Padrone de' Feudi, ed a' legittimi Successori, che quantunque Eredi dell'ultimo defunto, vengono però col dritto loro tramandato col sangue dal primo Acquirente. Dovrà ora la prima volta intraprendersi, che essendosi tollerato finora questo stile di giudicare, debba ancora introdursi, quando il Gravame non sia espresso, ma tacito: onde possa argomentarsi da un' intenzione secondaria del Testatore.

Quì però di nuovo s'incontreranno nell' amarezza dell' Articolo, se a chi siasi legato invalidamente il Feudo, si debba il prezzo, o per meglio dire, se all'Erede invalidamente istituito ne' Feudi sia obbligato il legittimo Successore Feudatario di pagarne il prezzo.

Sicchè ovunque si rivolgano gli Avversarj per via o di tacito, o di espresso Gravame, ritroveranno sempre la difficoltà di non essere nella disposizione del Duca *Gio. Filippo*, nominati affatto i Feudi, e di non potervisi comprendere, perchè quella Primogenitura per niun verso è adattabile a' Feudi.

In quanto poi a' Burgensatici fin dacchè fu istituito dal Signor D. Giuseppe il Giudizio, gli fu opposto, che non potea esservi ammesso, poichè altri antichi Fedecommessi, a' quali era chiamata la Duchessa D. Isabella ne lo teneano lontano. Dalla Duchessa D. Isabella si è domandato, che si dichiarino spettare a lei tutti i Beni Feudali, e Burgensatici rimasti nell'

eredità del defunto ſuo Padre in virtù di una Primogenitura iſtituita dal Duca *D.Franceſco Maria* il Vecchio, di cui ora ragioneremo : ſenza badare punto all' ordine , che ci ſi oppone , poichè non ſi è ciò domandato per via di azione, e di principale petizione, ma per via di eccezione , ed in un giudizio d' Immiſſione, in cui il S. C. ha voluto tenere ſoltanto preſente la giuſtizia.

RAGIONASI DEL TESTAMENTO, E DELLA PRIMOGENITURA IN ESSO ISTITUITA DAL DUCA FRANCESCO MARIA IL VECCHIO NEL 1727.

Dicemmio già nella ſerie del fatto, che il Duca *Franceſco Maria* il Vecchio dopo di avere ordinato a' ſuoi Eſecutori Teſtamentarj , che nettaſſero la ſua Eredità da' debiti, e che aſſicuraſsero il corſo di ciò, che dovea ſoddisfarſi annualmente, iſtituì con ſeparato Capitolo Eredi nella Legittima tutti i ſuoi Figli, tra' quali era ſenza dubbio *Gio: Filippo* ſuo Primogenito allora Principe di Molfetta. Con altro ſeparato Capitolo fece poi la ſeguente dichiarazione: *Dichiaro per mio Erede Univerſale il mio Figlio D.Gio: Filippo Spinola Principe di Molfetta, o chi avrà cauſa da lui da Primogenito in Primogenito* (a).

La Chiamata di un Figlio Primogenito , e di chi abbia cauſa da un tale Figlio colla qualità, e clauſola da Primogenito in Primogenito importa nelle Spagne, in cui queſto Teſtamento fu fatto , una vera propria , e regolare Primogenitura . Ed in queſta qualora non vi ſia eſpreſsa Chiamata de' ſoli Maſchi per contemplazione della Famiglia , non ſono certamente eſcluſe le Femine. Quindi in sì fatta Primogenitura non può la Figlia, dell'ultimo Poſſeſſore eſsere eſcluſa dal Zio. Dice perciò la Ducheſsa D. Iſabella, che di tutti i Beni , che il Duca *Gio: Filippo* ebbe dal

(a) *Fol. 369. a t. Proceſ. Hæredit.*

dal Duca *Franceſco Maria* il Vecchio, ella è in virtù della Primogenitura da coſtui ordinata la vera ſucceditrice, ad eſcluſione del Signor D. Giuſeppe ſuo Zio. Dice in oltre, che per queſta Primogenitura, ſe altra ragione le mancaſſe, lo eſcluderebbe anche da' Feudali. Egli è vero, che i Feudi non ſono eſpreſſamente nominati; ma nulla rileva in queſto caſo. Una Primogenitura ordinata ſemplicemente da Primogenito in Primogenito in perſona de' legittimi ſucceſſori, non alterando la regola, e l'ordine regolare della Succeſſione comprende ſenza dubbio i Feudi, quantunque non eſpreſſi. Queſta è una maſſima; che preme troppo agli Avverſarj di avere per indubitabile. Ed eſſendo queſta Primogenitura ordinata nel 1727. non può dubitarſi della ſua validità, poichè viene aſſiſtita dalla Grazia del 1655. Preme però poco alla Ducheſſa D. Iſabella di ſoſtenerne la validità in quanto a' Feudi, che per altra ragione a lei ſi appartengono: onde l' oppone al Signor D. Giuſeppe in quanto a' Burgenſatici. Crede però egli ſchermirſene, col dire, che la diſpoſizione dell' Avolo non contiene fedecommeſſo Primogeniale, ma una ſemplice ſoſtituzione volgare. E l'interpetra, come ſe il Teſtatore aveſſe voluto dire, che egli dichiarava ſuo erede *Gio: Filippo* Principe di Molfetta liberamente: e che qualora coſtui o gli premoriſſe, o non voleſſe, o non poteſſe accettare la ſua Eredità, in tale caſo chiamava chi aveſſe cauſa da lui da Primogenito in Primogenito. Oſſerva, che diſſe il Teſtatore: *Gio: Filippo o chi avrà cauſa da lui*: e non diſſe già che dichiarava ſuo Erede Univerſale *Gio: Filippo, e chi aveſſe cauſa da lui*. La particola alternativa *O* dinota Soſtituzione Volgare, e non già Soſtituzione Fedecommeſſaria.

Oltre

Oltre a ciò ſi riflette, che Gio: Filippo ſteſſo nel dichiararſi Erede Teſtamentario di ſuo Padre: non ſi dichiarò tale con peſo di Primogenitura, o di Maggiorato àlcuno: e che liberamente diviſe co' Secondogeniti i Burgenſatici Ereditarj del Padre. Quindi ſi conchiude, che anche coſtui ebbe per ſemplice Soſtituzione Volgare quella, che Noi diciamo Fedecommeſſaria, e con qualità di Primogenitura.

Tutto il dubbio adunque par che ſi riduca a vedere, ſe quell' *O*, che a giudizio degli Avverſarj dovrebbe eſſere una particola congiuntiva di *E*, dinoti nella Diſpoſizione, di cui trattiamo, Soſtitnzione Volgare, Non poſſiamo negare., che regolarmente la maſſima ſia vera. Ma ſentanſi le ragioni., che addnce per sè la Ducheſſa D. Iſabella per ſoſtenere, che quella Soſtituzione ſia Fedecommeſſaria.

Non può negarſi, che ne' Teſtamenti non debba ſemplicemente attenderſi alle parole, ma alla mente del Teſtatore, ed a tutto il Conteſto della di lui Diſpoſizione. Il Duca *Franceſco Maria* il Vecchio fè il ſuo Teſtamento in età aſſai decrepita, ed in tale ſtato, che il dì ſeguente ſe ne morì. In quell'età, ed in quello ſtato, ſarebbe ſtata troppo ridicola una ſemplice ſoſtituzione Volgare. Chiama egli non il Figlio Primogenito del Duca *Gio: Filippo* ſuo Figlio, ma chi avea Cauſa da lui in qualità di Primogenito. Significava con ciò la Chiamata o del Figlio Primogenito di *Gio: Filippo*, o di qualunque Figlio., o Figlia di *Gio: Filippo*, o pure diſcendente Maſchio, o Femmina, che aveſſero cauſa da lui. In difetto de' Figli, e Diſcendenti ſignificava i Fratelli tutti di *Gio: Filippo*, e le Sorelle, che da lui aveſſero cauſa, ed i Diſcendenti Maſchi, e Femmine di coſtoro col-

la

la qualità di Primogenitura. Or ſenza paſſare piu oltre non ſi può credere, che al Duca *Franceſco Maria* veniſſe in penſiere, che fra quelle ore, che gli rimaneano di vita, ſe ne moriſſe prima di lui *Gio: Filippo* ſuo Figlio, i Figli tutti di *Gio: Filippo*, e forſe i Fratelli ancora: o pure, che tutti coſtoro o non voleſſero, o non poteſſero adire la ſua Eredità: onde per non morire inteſtato, chiamar voleſſe con ſemplice Soſtituzione Volgare chiunque aveſſe Cauſa dal Principe di Molfetta ſuo Figlio.

Sarebbe anche coſa ſtraniſſima, che a tanto penſaſſe per chiamare con una ſemplice Soſtituzione Volgare quel grandiſſimo numero di Perſone contenute in quelle parole: *Chi avrà cauſa da lui*. E non voleſſe piuttoſto per utile di queſte ſteſſe Perſone a lui dilette ordinare una Primogenitura: quando già chiama i Primogeniti dopo il Figlio colla Clauſola *da Primogenito in Primogenito*.

Queſta clauſola non dà luogo a ſofiſticare ſulle parole: *Dichiaro per mio EREDE UNIVERSALE*, che per loro ſteſſe, e diſtaccate dal diſcorſo, che ſiegue, potrebbero importare diſpoſizione *diretta*: Poichè oltre al trattarſi di un Fedecommeſſo *Univerſale*, per cui non improprie ſono le parole di Erede Univerſale, eſſendo riſpetto al Teſtatore chiunque vi ſucceda ſuo *Univerſale erede*; oltre all' eſſere la parola *Dichiaro* propria a comprendere egualmente le *dirette*, che le *obblique* diſpoſizioni, il tratto perpetuo di tempo, che da età in età ſi dimoſtra per la clauſola da Primogenito in Primogenito fa sì, che le parole, anche a tutto rigore *dirette*, ſi rendano obblique, acciocchè importino Fedecommeſſo (1).

Dif-

(a) *Parum vero refert, an ſubſtitutio ſit concepta per verba directa, ſeu vul-*

Difficilmente poi s' intenderebbe a qual fine voleſſe egli, che gli Eſecutori Teſtamentarj nettaſſero la ſua Eredità da' Debiti: quando non voleſſe iſtituirvi Fedecommeſſo. A nulla giovava, che i debiti ſi toglieſſero ſubito dagli Eſecutori Teſtamentarj: Se andando libera in mano dell'erede Iſtituito, o del Soſtituito volgare, tutta la roba, ſe ne poteano contrarre quanti ſi voleano de' nuovi, e diſporre interamente della roba medeſima.

Riflettaſi, che iſtituì tutti i Figli nella legittima, comprendendovi il Duca Gio: Filippo. E poi con ſeparato Capitolo lo dichiarò Erede Univerſale: il che non può ſanamente intenderſi: qualora non aveſſe voluto aſſegnare al ſuo Primogenito ſeparatamente la ſua legittima, e ſottoporre il di piu della ſua Eredità a Primogenitura.

Sopra ogni altra coſa però egli è degno di rifleſſione, che il Teſtatore non chiama aſſolutamente chi ha Cauſa da *Gio: Filippo:* ma lo chiama colla qualità di Primogenito: e vuole, che la Succeſſione verſo di *Gio: Filippo* ſia regolata da *Primogenito* in Primogenito. Se chiamava ſemplicemente chi aveſſe avuta Cauſa da lui, ſarebbero ſucceduti ne' ſuoi Burgenſatici quanti o Figli, o Diſcendenti, o Collaterali aveſſe avuti per legittimi Succeſſori il Duca *D. Gio: Filippo*. Queſto ſarebbe ſtato l'effetto di quella, che il Signor D. Giuſeppe interpetra per Soſtituzione Volgare. La

ro-

vulgaria, quando reſpicit tractum temporis ſucceſſivum, & perſonas longo ab inde tempore naſcituras; quia tunc adhuc ſubſtitutio eſt etiam fideicommiſſaria; & verba directa obliquantur ad hoc ut ſubſtitutio poſſit in tractu temporis, pendente per teſtatorem in futuris deſcendentibus in eademmet ſubſtitutione vocatis verificari. Manſi, poſt innumeros fere conſult. 46. num. 10.

roba Burgenſatica ſi ſarebbe diviſa in tante porzioni, quanti erano i legittimi Succeſſori del Figlio, che qualora erano molti ſi ſarebbe diſſipata con tale diviſione. Il Teſtatore la volle unita in una ſola Perſona, chiamando il Primogenito, che aveſſe Cauſa da *Gio: Filippo*. Or chi non ſa, che il piu forte argomento per la Primogenitura ſia appunto quello, di volere in una ſola Perſona unita tutta la roba; Ed in queſta Perſona medeſima la qualità di Primogenito?

Continuando nella medeſima rifleſſione svaniſce già il dubbio, che ſi muove ſu la particola alternativa. Se la volontà del Teſtatore indica diverſa intenzione da quel che ſuona, deeſi rivolgere in Congiuntiva. Sicchè quella particola alternativa di *O* dee nel caſo noſtro intenderſi per congiuntiva di *E*, affinchè le parole ſieno concordi alla mente del Teſtatore (*a*). Nè ſi poſſono altrimente intendere ſenza indurre manifeſta contraddizione in un medeſimo individuo ſenſo del Defunto. Chiama il Teſtatore, chi aveſſe Cauſa dal Duca *Gio: Filippo*. Se coſtui non acquiſtava l'eredità, come potea dare Cauſa ad un altro?

Ingegnoſamente interpetrano gli Avverſarj queſto *aver Cauſa*. Dicono, che dal Duca *Gio: Filippo* avrebbono avuto cauſa i ſuoi Figli: Se come nati da lui ſuccedeano all'Avolo in virtù della Soſtituzione Volgare. Non ſappiamo però, ſe queſto *aver Cauſa* venga bene interpetrato nel fatto, in cui ſiamo, per Cauſa di generazione. Ma ſe quella è Soſtituzione Volgare, in cui non ſono chiamati i ſoli Figli di *Gio: Filippo*,

(a) *Sæpe ita comparatum eſt, ut & conjuncta pro disjunctis accipiantur; & disjuncta pro conjunctis l. ſæpe de V. S. & ibi DD.*

ma i Fratelli, e Sorelle, e qualunque ſuo Congiunto, che in difetto de' piu proſſimi rappreſentaſſe la figura di ſuo Primogenito, biſognerà che ſi ſpieghi, come un Fratello, o altro Congiunto poſſa dirſi, che aveſſe cauſa da lui. E ſe ciò non potrà mai dirſi, biſognerà aſſerire, che per colui, che aveſſe Cauſa del Duca *Gio: Filippo*, inteſe il Teſtatore un Primogenito, a cui dalle mani di *Gio: Filippo* dovrebbe in progreſſo di tempo pervenire la roba: Che *Gio: Filippo* dovea prima acquiſtare, e poi tramandare ad altri la Succeſſione; E ad altri, che aveſſe la qualità, riſpetto a lui, di *Primogenito*.

Si rende vie piu fuori di qualunque eſitazione, che la particola alternativa *O* biſogni rivolgerla in *Congiuntiva* dalla clauſola, in cui termina tutto il diſcorſo del Teſtatore, e che poſta in fine, lo regola intieramente, perchè a tutto ſi riferiſce: *da Primogenito in Primogenito*. Non può difficoltarſi, che il cangiamento dell'*alternativa* in *congiuntiva* debba farſi, quando nella diſpoſizione del Teſtatore vi ſieno parole dinotanti lungo tratto di tempo; e maſſimamente, quando a lungo tratto di tempo ſia unita una Succeſſione di grado in grado. E chi dubita, che la Chiamata da Primogenito in Primogenito non porti di ſua natura Succeſſione perpetua da grado in grado, e durevole per lungo tempo per quanto durerà la Diſcendenza del Diſponente, e ſovvente ancora per quanto durerà la Diſcendenza de' ſuoi Collaterali (a)?

Invano contro quanto da Noi ſi è detto, ſi ricorre alla ta-

(a) *Cumanus, Decius, Parisius, aliique apud Molin. de Hiſpan: Primogen. lib.1. cap.5. num.7. & num. 39. & ibi Adden. Fuſar. de ſubſtit. queſt.479. num.77.*

tacita interpetrazione, che diceſi di averla data il Duca *Gio: Filippo* o nella Spedizione del Preambolo, o nella diviſione fatta de' Burgenſatici co' ſuoi Fratelli. Il Preambolo contiene la Clauſola *cum oneribus in Teſtamento contentis*. Queſta è atta ad abbracciare i peſi tanto de' Legati; quanto de' Fedecommeſſi. A' Fratelli Secondogeniti ſpettavano le loro Legittime: onde in eſecuzione del Teſtamento la diviſione de' Burgenſatici era indiſpenſabile: poiche detratte le legittime di tutti i Figli, quel, che ſopravvanzava, rimanea ſotto il vincolo del Maggiorato. Giacchè però gli Avverſarj credono di tanta efficacia l' interpetrazione di chi è chiamato al Fedecommeſſo, che rendaci ſicuri nel dubbio di eſſervi, o nò, ricordinſi della Proccura del Signor D. Giuſeppe; e riflettano, ſe migliore, e piu chiara interpetrazione poſſa darſi di quella, che diè queſti nell'affermare, che i Feudi ſpettavano a lui come Primogenito in virtù del Teſtamento dell'Avolo (*a*).

Sembraci adunque di avere baſtantemente dimoſtrato, che la Soſtituzione ordinata da *Franceſco Maria* il vecchio debba intenderſi per Fedecommeſſaria. S'ella è tale, viene anco ad eſſere una vera, e regolare Primogenitura. Per la medeſima il Signor D. Giuſeppe nulla potrebbe pretendere ſu la roba del Duca *Franceſco Maria* il vecchio, ſe non ſe quanto ſpettò di legittima a Gio: Filippo ſuo Padre nella diviſione fatta co' ſuoi Fratelli.

NE' ſopra queſta il dritto di Primogenitura, iſtituita poi da detto *Gio: Filippo*, farà, che tutto

 poſ-

(a) *Fol. . . . vol. ſcripturarum.*

SI ESAMINA QUAL PORZIONE POSSA CONSEGUIRE IL SIGNOR D. GIUSEPPE SU DE' BENI BURGENSATICI SOTTOPOSTI ALLA PRIMOGENITURA DAL DUCA GIO: FILIPPO SVO PADRE.

possa conseguire il Signor D. Giuseppe quel che a suo Padre si appartenea. Bisogna detrarne prima la Legittima spettante al Duca *Francesco Maria* il Giovane, a cui è succeduta la Duchessa D. Isabella. Questa detrazione dovrà precedere all'acquisto del Signor D. Giuseppe; non meno per disposizione di legge, che per volontà del Testatore, da cui si ordinò la Primogenitura detratte prima le Legittime.

Farà acquisto il Signor D. Giuseppe di quel, che detratte le Legittime anzidette, rimanga su la porzione di legittima, che al Duca *Gio: Filippo* suo Padre spettò nella divisione co' suoi Fratelli: quando il S.C. abbia per vero, che siasi purificato il Caso di essere egli succeduto alla Primogenitura Paterna di esso Duca Gio: Filippo, su di che userebbe questo Supremo Senato non piccola Equità.

Egli è succeduto nella primogenitura di *Gio: Filippo estinguendosi, ed evacuandosi la Linea* Maschile del Principe di Molfetta. Ma non avendo l'ultimo Principe di Molfetta lasciato di se Maschio alcuno, la Linea Maschile del medesimo non vi è stata, nè è cominciata mai. Onde la Chiamata del Signor D. Giuseppe nel proprio caso, in cui l'invita il Testatore, non si è verificata. Egli è notissima nel Foro l'ardua Quistione, se il Chiamato *in Casu deficientiæ*, sia anche chiamato *in casu non existentiæ*. In questa quistione si potrebbono addurre per l'una, e per l'altra opinione gravissimi Autori. Si usi tutta l'equità, nè sieguasi l'oppinione di *Oltrado Consil.* 177. Insiste costui sul proprio significato delle parole: E che trattandosi di Fedecommesso, non debba ricedersi dal proprio significato delle medesime si attenda l'oppinione di chi distingue fra sostituzione diretta, e Fedecommessaria, e nella prima rigetta

ta l' oppinione di *Oltrado* per evitare, che il Teſtatore non muoja ſenza Erede, e nella ſeconda l'abbraccia per motivo di eſſere ne' Fedecommeſſi proibita l'eſtenſione da caſo a caſo. Si ſiegua l'oppinione di coloro, i quali vogliono, che non concorrendovi particolari congetture favorevoli all' intenzione del Teſtatore, ſia meglio interpetrarla a favore del Chiamato. Queſta però non è altro, che una preſunzione, la quale ceſſa, ove vi ſieno delle congetture in contrario. Riduceſi ad una pura quiſtione di fatto, e di volontà, dove l'arbitrio del Giudice può piu o meno dilatarſi giuſta le varie circoſtanze: Secondo giudizioſamente oſſerva il *Card. de Luca de Fideicommiſſis diſcurſ.* 90.

Concedaſi queſta favorevole preſunzione al Signor D.Giuſeppe. Si ammetta: che ne' Teſtamenti il *caſo deficientiæ* comprenda tacitamente anche il diverſo caſo *non exiſtentiæ*: Vi è però contro di lui una congettura potentiſſima a far credere, che la mente del Duca *Gio: Filippo* non fu di chiamarlo alla Primogenitura, ſe la Linea del Principe di Molfetta non cominciaſſe: come lo chiamò, ſe cominciata ſi eſtingueſſe, e veniſſe ad evacuarſi. Sorge ciò dal vedere, che ove il Teſtatore volle chiamare le Linee ſeguenti tanto nel caſo *deficientiæ*, quanto nel caſo *non exiſtentiæ* lo fece eſpreſsamente, e diſtintamente.

Le Parole, con cui fu nella Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* chiamato il Sig. D. Giuſeppe, ſono queſte: *nel caſo poi di eſtinguerſi, ed evacuarſi la detta Linea Maſcolina del Principe di Molfetta, ſucceda il detto mio Figlio legittimo, e naturale D. Giuſeppe*. Le parole poi, con cui ſi chiama la Conteſſa Scotti ſono: *E mancando la detta Linea Maſcolina* (parlaſi relativamente a quella di D. Giuſeppe) *ſucceda la predetta*

Con-

Conteſſa D. Tereſa Scotti mia Figlia. Queſte parole ſenza dubbio nel loro proprio naturale ſenſo ſignificano il ſolo caſo *deficientiæ*. Ed ecco come ſi ſpiega il Teſtatore, quando vuole comprendere ancora il caſo *non exiſtentiæ*. Fa egli altre ſoſtituzioni, e le ſpiega in queſti termini: *accadendo poi, che anche queſta Linea Maſcolina non vi foſſe, e mancaſſe* (a). *E non eſſendovi, o mancando la detta Figlia Primogenita dell' ultimo Poſſeſſore Maſchio di Maſchio* (b). *Mançando poi, o non eſſendovi la detta Figlia Primogenita nella predetta di lui Linea Maſcolina* (c). *Nel caſo poi, che non vi ſia, o eſtingua la detta Linea Maſcolina* (d). *Non eſſendovi, o eſtinguendoſi la detta Linea Maſcolina di detta Figlia ſecondogenita* (e). *In quale Linea non vi eſſendo, o mancando voglio, che ſucceda la Figlia Secondogenita immediata . . . Mancando poi, o non vi eſſendo queſta Linea Maſcolina, voglio, che ſi ritorni di nuovo a' Diſcendenti di detto Principe di Molfetta mio Primogenito* (f).

La maniera diverſa di parlare, che uſi il Teſtatore ne' diverſi caſi, ella è congettura fortiſſima: onde ſi argomenti diverſa diſpoſizione. In ſette luoghi il Duca *Gio: Filippo* dove volle comprendere a favore delle Linee chiamate, e delle particolari Perſone Soſtituite l' uno, e l'altro caſo, eſpreſſe l'uno, e l'altro diſtintamente. Ne' due primi dove potendolo fare, non ſi ſpiegò con eguale facilità, biſogna dire, che non volle comprende-

(a) *Fol.* 22. *a t. & 23. Proceſ. Interpſ. Decr.*
(b) *Fol.* 23. *a t. d. Proceſ.*
(c) *Fol.* 24. *d. Proceſ.*
(d) *Fol.* 24. *a t.*
(e) *Fol.* 25.
(f) *Dict. fol.* 25. *a t.*

dere il caſo della non eſiſtenza. Nè dee ciò recare maraviglia a chi ben rifletta ſul tenore di tutta queſta Primogenitura di *Gio: Filippo*. Il Teſtatore non ebbe in mira certamente l'. *Agnazione*. Se aveſſe egli riguardato a queſta, non vedremmo quel ſalto, che ſi fa dalle Diſcendenze maſchili de' ſuoi Figli, a' Diſcendenti dell'eſtranea Famiglia *Scotti*. Vedremmo chiamati, ſe non tutti i Parenti di Caſa Spinola, almeno i proprj ſuoi Fratelli, che appariſce dal Teſtamento di eſſerſi da *Gio: Filippo* prediletti, poichè gli onorò di Legati, e gli fece ſuoi Eſecutori Teſtamentarj. Ebbe in mente ſoltanto la ſua Diſcendenza legittima, e naturale di Maſchi, e di Femmine, con prerogativa però de' Maſchi. Non dovette innamorarſi molto di que' Maſchi, onde eſcludeſſe la Figlia già nata del Principe di Molfetta per riguardo del Signor D. Giuſeppe, in cui ſecondo l'idea del Teſtatore fu conſiderato il Seſſo, e non la Famiglia: mentre per la Conteſſa *Scotti* non potea conſiderarſi nè l'una, nè l'altra qualità. E così chiamando la Conteſſa Scotti in eſtinzione della Linea del Signor D. Giuſeppe, non dovè chiamarla nè anco, ſe non cominciaſſe in coſtui la Linea Maſchile, e vi rimaneſſe una Figlia Femmina. Vollè piuttoſto, che in tale caſo la roba poſſeduta dal Padre non ſi toglieſſe crudelmente alla Figlia.

Aggiungaſi a ciò, che trattando Noi con un Teſtatore, il quale regola in una maniera ſingolare, e forſe non ancora udita la ſua Diſpoſizione, meglio ſi è d'interpetrarla, come ſuonano le parole nel loro ſenſo naturale, che andar vagando per mezzo di conghietture ſempre incerte, ma fallaciſſime poi, ove ſi tratti di un Teſtatore, che penſi sì ſtranamente. E perciò

la-

ſarà ſempre vero, che ſe il S.C. interpetri la volontà del Duca *Gio: Filippo*, come favorevole al Signor D.Giuſeppe nel caſo oggi avvenuto, non eſpreſſo nel Teſtamento del Padre, verrebbe ad ottenere ſomma equità da queſto Supremo Senato. Dee però rimanere contento, che ſi renda alla Nipote un eſatta, e rigoroſa giuſtizia nel dichiarare i Feudi non ſoggetti alla Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*, ed i Burgenſatici pervenuti a coſtui dall' Eredità di *Franceſco Maria* il Vecchio ſuo Padre, non eſſere ſoggetti, ſe non ſe per la ſola legittima, che lo ſteſſo Duca *Gio: Filippo* conſeguì. E così ſperiamo, che debba dal S. C. profferirſi la Sentenza per queſta prima Cauſa della Primogenitura. Noi intanto facciamo paſſaggio all' altra dell' Immiſſione.

DELL' IMMISSIONE A' BENI EREDITARJ DEL DUCA FRANCESCO MARIA IL GIOVANE ULTIMO DEFUNTO.

L'Immiſſione ne' Beni Ereditarj del Duca *Franceſco Maria* il giovane ſi dee alla Ducheſſa D. Iſabella ſua Figliuola, o come Succeditrice Legittima, ſe il Teſtamento, che diceſi del Padre non è vero: o ſe è vero, come Erede Teſtamentaria del medeſimo. Intorno alla verità di queſto Teſtamento proponemmo alcuni dubbj in Vicaria: giuſta gli avviſi ricevuti da *Madrid*, affinchè ſi rendeſſero ſemplicemente preſenti nella ſpedizione del Preambolo; eſſendoſene per altro preſentate le copie tanto in Vicaria, quando in Conſiglio, colla clauſola, *ſi & in quantum*. Si oſſervò, che quel Teſtamento fu ſtipulato in mezzo a'ſoli Familiari del Duca *Franceſco Maria*, a' quali ſi laſciarono conſiderabili Legati vitalizj di annui ducati duemila ottocento. La Giovane Figlia era in Moniſtero. La Moglie in Italia. In Italia i Fratelli, ed i Zii. Si veggono eſpreſſi i nomi, e cognomi di tai Familiari

liari coll'ufizio, che aveano in Corte. Del ſolo Fratello D. Giuſeppe non ſi rammentò il nome. Di piu queſto Teſtamento non fu ſottoſcritto da eſſo Duca *Franceſco Maria*. Si afferma ciò, e ſi atteſta nell'atto del rogito. E diceſi di eſſere ciò avvenuto, *perchè l'Eccellentiſſimo Signore diſſe non poter firmare per la gravezza della ſua infermità*. A queſto Atto di rogito ne precedè un altro direttamente contrario, in cui ſi diſſe, che il Duca *Franceſco Maria* avea rogato, e firmato il Teſtamento avanti del Notajo, e di que' medeſimi Teſtimonj, che diſſero poi di non averlo potuto firmare (*a*). Si ponderò, che queſta contraddizione non potea ſalvarſi colla firma interiore del Teſtamento: poichè conſegnatoſi chiuſo al Notajo in un Piego, non aveano potuta vederla i Teſtimonj. Si diſſe, che queſta ſolennità del rogito, non ſi era per legge abolita nelle Spagne (*b*): e che ciò vedeaſi chiaramente oſſervato nel Teſtamento del Duca *Franceſco Maria* il Vecchio fatto anche nella Corte di *Madrid* nel 1727. Non ſi ſapea, ſe in queſto Teſtamento vi foſſe in luogo di ſette ſuggelli impreſſo almeno quello del Notajo; giuſta la *L. 3. di Toro*. Non fu eſibito da Notar Bobadilla, che lo rogò, ma da uno degli Eſecutori Teſtamentarj: nè ſappiamo coſa veruna della di lui cucitura richieſta tanto per diritto comune, quanto per quello delle Spagne.

Queſte furono le ponderazioni, che ſi fecero in Vicaria intorno alla verità del Teſtamento del Duca *Franceſco Maria il giovane* ultimo defunto. Noi però poſta anco la di lui verità, eſamineremo quel che contiene il

(a) *Fol. 92. a t. Lit. B. Proceſ. Hæreditatis, & dict. Fol. Lit. A.*
(b) *Azzevedo ad l. 1. Tit. 4. lib. 5. recopilat. N. 48. & ſeqq.*

Teſtamento medeſimo. Vengonſi nel principio di queſto Teſtamento fatti varj Legati ſecondo lo ſtile, che ſi uſa nelle Spagne, ed in moltiſſime parti d' Italia. Si viene indi all' Iſtituzione dell' Erede concepita in queſti preciſi termini.

E nel rimanente, che reſterà di tutti i miei beni mobili, ſtabili, rendite, diritti, e azioni, che poſſiedo, e poſſederò, e mi appartengono, e poſſono appartenere, per qualſivoglia titolo, cauſa, o ragione, che ſia, laſcio, o nomino per mia UNICA, E UNIVERSALE erede l' Eccellentiſſima Signora D. Iſabella Spinola mia Figlia, e della nominata Eccellentiſſima Signora D. Marianna Franceſca Spinola mia legittima Moglie: Affinchè quello, che così mi SPETTASSE, E APPARTENESSE LO EREDITI, ED ABBIA INTIERAMENTE. E per quel che riguarda il DUCATO DI S. PIETRO ſucceda in eſſo mio Fratello, A CUI SPETTA, e li priego, che mi raccomandino a Dio.

L'erede ſcritta, *Erede Univerſale*, *Erede Unica*, ognuno ben vede che è *D. Iſabella Spinola* figlia del Teſtatore: e che lo è in tutti i Beni del medeſimo. Dichiara egli, che la fa *Erede Unica*, affinchè abbia tutti i Beni, e gli ereditì intieramente. Or chi direbbe, che in tale Iſtituzione di Erede non vengano compreſi i Feudi? Il Signor D. Giuſeppe Spinola vuole, che il Duca Franceſco Maria in tutte quelle ampie parole aveſſe iſtituita Erede la Figlia ne' ſoli Beni Burgenſatici. Vuole, che ne' Feudali foſſe egli l' Erede iſtituito in quelle poche, e ſecchiſſime parole, dove ſi parla del *Ducato di S. Pietro*, e di un Fratello non chiamato per nome. Si aggiugne, che ciò era in eſecuzione della Primogenitura iſtituita dal Duca *Gio: Filippo*, per cui i Feudi a lui ſi appartenean: che

ciò

ciò s'inteſe in que' brevi accenti : *E riſpetto al Ducato di S. Pietro ſucceda mio Fratello, a cui ſpetta.*

Deſidereremmo però ſapere , poſto ciò , che coſa mai voleſſe intendere l'ultimo defunto Duca per quel *rimanente* , in cui tanto generoſamente , e con tante vive , e magnifiche eſpreſſioni fu iſtituita D. Iſabella *Erede Univerſale, ed Unica* . Non ebbe mai quel Cavaliere nè in Italia, nè in Iſpagna, nè in qualunque altra regione del Mondo coſa alcuna , che foſſe di ſuo proprio acquiſto. Tutto gli era pervenuto dall'eredità di *Gio: Filippo* ſuo Padre , e di *Luca Spinola* ſuo Zio . Su de' Beni di coſtoro ſi vuole , che non poteſſe egli fare Diſpoſizione alcuna. Di che dunque avrebbe fatta erede la Figlia con quelle tanto magnifiche, e vive eſpreſſioni? Gli rimanea la legittima in i Beni del Padre , e non altro . Ma ben picciola coſa ſi era queſta. Avea il Duca *Gio: Filippo* laſciati cinque Figli tra Maſchi , e Femmine . Inoltre queſta ragione di legittima era obbligata per que' ducati cinquantamila , che *Luca Spinola* gli pagò per dote della Figlia , per cui forſe non baſtava tutta quella legittima. Doveano parimente ſoddisfarſi altri annui ducati due mila ottocento Vitalizj laſciati dal Teſtatore a' ſuoi Familiari . Sicchè l'Iſtituzione in perſona della Figlia interpetrata, come la vuole il Signor D. Giuſeppe, ne' ſoli Burgenſatici liberi, fu drizzata dal Teſtatore ad aggravare la Figlia de' ſuoi proprj debiti, e non ad arricchirla contro quel che dichiarava per altro nel Teſtamento medeſimo.

SI PRUOVA, CHE NELL' ISTITUZIONE DI EREDE UNIVERSALE , ED UNICA FATTA A FAVORE DELLA FIGLIA VENIVANO CHIARAMENTE COMPRESI TUTTI I FEUDI EREDITARJ PATERNI.

Ma ſe il Signor D. Giuſeppe vuole reſtringere queſta Iſtituzione univerſale a' ſoli Burgenſatici , non ſappiamo come poſſa ſchermirſi nella Cauſa della Primogenitura , in cui egli pretende, che nell'Iſtituzione U-

niverſale del Succeſſore immediato ne' Feudi vengano ſenza fallo compreſi i Feudi medeſimi . Dice però , che per comprenderviſi debba farſi, e nominarſi l'Erede in tutti, e *qualſivoglia* ſuoi Beni: Che qualora vi manchi la parola *qualſivoglia*, i Beni Feudali ſieno eſcluſi. Ne aſſegna per ragione, che i Beni Feudali ſieno *diverſi generis*: Che non s'intendano compreſi ne' Beni *ſpettanti* al Teſtatore, giacchè propriamente parlando, non gli ſpettano. Soggiugne, che il detto Duca *Franceſco Maria* in un mandato di Procura laſciato nel 1750. in queſta Città avea parlato quaſi cogli ſteſſi termini uſati nel Teſtamento: e pure quella Procura eraſi fatta per ſoli *Beni Burgenſatici*.

La Maſsima però dettata dalle Leggi Feudali, e Civili, e coſtantemente ricevuta nel Foro c'inſegna il contrario . Vengono i noſtri Feudi *in petitione hæreditatis*; e per conſeguente ſono compreſi nell' Iſtituzione di Erede ; quando anche non ſe ne ſia fatta eſpreſſa menzione. Baſta, che l'Erede iſtituito ſia Colui, che per Legge d'Inveſtitura è chiamato alla Succeſſione . Surſe ſolamente il dubbio tra' Feudiſti, ſe ciò procedeſſe, qualora foſſe iſtituito Erede taluno , che quantunque compreſo nell' Inveſtitura , non foſſe però l'Immediato Succeſſore . In queſto dubbio quaſi tutti i Feudiſti, e particolarmente i noſtri ſoſtennero di nò. L'Iſtituzione di chi non è immediato Succeſſore ne' Feudi, rende in quanto a' Feudi medeſimi nullo il Teſtamento. Si reputa egualmente invalida l'Iſtituzione, ſe ſi chiami il non proſsimo Succeſſore, o l'Eſtraneo. Fra' noſtri volle ſoſtenere il contrario il *Reggente Tappia* , *e Capecelatro* ; difendendo però in via eſecutiva, e non già in via ordinaria il diritto

dell'

dell' Erede iſtituito. Ma nelle cauſe, in cui ſcriſſero queſti due Autori, le Deciſioni anche in via eſecutiva furono contrarie al ſingolare loro ſentimento, ed uniformi alla ſentenza comune (*a*).

Inſurſe poi un altro dubbio, ſe potendo i noſtri Feudatarj per virtù della Grazia contenuta nella Prammatica 33. *de Feudis* iſtituire l'Agnato maſchio, a cui ſpetterebbe la Succeſsione per la Comune Legge de' noſtri Feudi, ſe non foſſe preceduto da Femmina piu proſsima in grado, vengano nell' *Iſtituzione* di un tale Agnato compreſi i *Beni Feudali* non nominati eſpreſſamente dal Teſtatore. Il dubbio fu toccato di paſſaggio dal *Reggente Capecelatro*. E fu problematicamente eſaminato con lungo diſcorſo nelle ſue Letture Feudali dal Conſigliere *Giuſeppe de Roſa*.

Conſiderò egli a favore dell'Agnato rimoto, che i Feudi non vengono regolarmente nel generale diſcorſo, e nella generale diſpoſizione per Teſto eſpreſſo delle Conſuetudini Feudali: Che però a queſta diſpoſizione del Diritto Feudale non avea dato motivo il difetto di facoltà, ma un difetto preſunto di volontà del Feudatario. Quindi argomentò, che de' Feudi, come coſa molto pregevole, non debba crederſi di eſſerſene fatta diſpoſizione, qualora non ſe ne faccia eſpreſſa menzione: Che queſta preſunzione dovea ceſſare, ove il diſcorſo foſſe concepito con termini di molto ampia ſignificazione.

Diſtinſe perciò lo ſteſſo Autore l'eſpreſſioni concepite in termini univerſali da quelle concepite in termini generali. Si avvalſe dell' Autorità del Conſigliere *Gizzarelli Deciſ.* 88. Leggeſi preſſo il medeſimo una tale

(a) *Tap. Deciſ.* 1. *Capyc. Latr. Deciſ.* 2.

le distinzione, e se ne avvalse il *de Rosa* per dedurre, che l'essere l'Agnato istituito Erede, bastava a farlo credere istituito ne' Feudi, ed a far presumere, che il Testatore si fosse avvaluto della Grazia, poichè il titolo d' *Istituzione* di Erede è sempre titolo universale.

Facea però gran forza in contrario, che la *Grazia* era concepita in modo, onde potea comprendersi il bisogno di nominare espressamente i Feudi: giacchè si dava solamente arbitrio al Testatore, non s' imponea necessità d'istituire l'Agnato. Si aggiugnea, che i Feudi erano ereditarj nel Regno, e venivano *in petitione hæreditatis*. Ma si doveano a' Successori anche *ex pacto*, & *providentiâ*. Quindi inferivasi, che il prossimo Successore Maschio, o Femmina che fosse, avendo il dritto di succedere per Legge d'Investitura, bisognava, che chiaramente si spiegasse il Feudatario, quando risolvea di spogliarne la Femmina immediata Succeditrice.

Nulla decise il Consigliere *de Rosa*. Ma in fine della sua lettura consigliò i Feudatarj, che nelle loro disposizioni o nominassero espressamente i Feudi: o usassero parole ampie, ed universali, come sarebbono per esempio: *Instituo in omnibus*, & *quibuscumque bonis*. *De Rosa Lectur.* 12. *per tot.* In altra sua Opera difese però assolutamente, che nel proposto caso non venivano compresi. *Consult. postbuma* 18. *n.* 16.

Rodoetio si appigliò al sentimento, che il Consigliere *de Rosa* avea rigettato nella sua Consultazione. Osservò, che la distinzione tra parole *universali*, e *generali* non era applicabile alla quistione proposta, poichè l' Istituzione di Erede portava sempre titolo universale: Che il Consigliere *Gizzarello* non avea applicata quel-

la

la distinzione di parole *generali*, ed *universali* all'Istituzione di Erede, ma solamente agli Atti tra' vivi; come nelle Donazioni, Rinunzie, o Ipoteche *Rodoer. ad Pragm. 33. De Feud. Cap. 8. a N. 2. ad 6.*

Non piacque a *Carlo di Alesio* il sentimento di *Rodoorio*. Non seppe però replicare alla ragione di essere sempre universale il titolo di Erede. Esaggerò, che altro era l'Eredità, altro i Beni Ereditarj; altra *l'Università Juris*, altra *l'Università Corporum. Alex. ad Capyc. Latr. Consult. 77.*

Questa riflessione però di *Alesio* non fa al proposito nè a favore, nè contra. Dicea bene dall'altra parte *Rodoerio* nell'interpetrare la Decisione di *Gizzarello*. Fu costui lontanissimo dal credere, che nella semplice *Istituzione* di Erede non venissero compresi i Feudi. Anzi per provare, che venivano compresi nell'*obbligazione* universale, prese argomento dal venire compresi nell'*Istituzione* universale *Ergo venit Feudum* (dicesi da *Gizzarello dec. 88. sub n. 6.*) *in universali obligatione, sicut in universali Institutione.*

Ora nella nostra specie si vorrebbe confondere la quistione agitata in materia della Grazia colla massima indubitabile, che quando l'Istituzione si fa nel prossimo immediato Successore, i Feudi sono indubitatamente compresi, quantunque non sieno nominati dal Testatore. Egli è per tanto fuori d'ogni quistione, che la Duchessa D. Isabella unica Figlia, ed immediata legittima Succeditrice sia istituita *Erede* anche ne' Feudi: quantunque non veggansi espressamente nominati nel Testamento del Duca *Francesco Maria* di lei Padre.

Si replica però ostinatamente, che in quelle parole *fò, e nomino mia Figlia Erede universale, ed unica*, non si com-

ſi comprendeſſe un' Iſtituzione univerſale . Si viene con ciò a dire in buon linguaggio, che l'Erede univerſale non è tale . Si è da Noi ripetito piu volte , che ſe nell'iſtituire il chiamato per legge d'Inveſtitura, o anche una Figlia biſognaſſero le parole *di tutti, e qualſivoglia miei Beni ſuggerite dal Conſigliere de Roſa , ſi leggerebbono aſſai meglio ſpiegate nel Teſtamento del Duca Franceſco Maria* , ove diſſe . *In tutti i miei beni mobili, ſtabili , diritti, ragioni, ed azioni, che mi ſpettano , e ſpetteranno per qualſivoglia titolo , cauſa, e ragione che ſia*. Ci ſi oppone però, che queſte eſpreſſioni non riguardano univerſalità di Beni, ma univerſità di Titoli, e di maniera di poſſedere . Queſto giuoco di parole non merita riſpoſta alcuna . Biſogna, che il Signor D. Giuſeppe contro l' *Iſtituzione univerſale* di queſta Figlia compreſa per Legge d' *Inveſtitura* ne' Feudi porti ragioni evidentiſſime della contraria volontà del Teſtatore. Quella , che adduce in primo luogo di eſsere i Feudi Beni *diverſi generis* , è malmenata aſsai dal *Gizzarelli* , che citano i di lui Difenſori . Così queſto Autore da loro citato nella *deciſ.* 88. ſi eſprime: *Dicere , quod non veniunt , quia Feuda ſunt diverſi generis, & ſeparata, ac diſtincta ab aliis bonis, & quia in iis non habemus , niſi utile dominium, & non datur facultas libera diſponendi, utique ridiculum eſt, & doctis viris indignum.*

Non è meno inſuſſiſtente l'altra ragione, con cui ſi dice, che i Feudi a Noi propriamente non ſpettino. La rigettano gli ſteſſi Avverſarj allegando male a propoſito nella Cauſa della Primogenitura le parole di *Pomponio* nella *L. Pertinere. D. de Verb. Sign. Verbum illud pertinere latiſſimè accipitur. Nam & eis rebus petendis aptum eſt, quæ dominii noſtri ſunt, & eis QUÆ*

JURE

JURE ALIQUO poſſideamus, quamvis dominii noſtri non ſint. Pertinere ad nos etiam ea dicimus, quæ in nullâ eorum causâ ſunt, ſed eſſe poſſint.

Sicchè per darſi luogo a quel che i noſtri Avverſarj aſſeriſcono, avrebbe a dirſi, che i Feudatarj non abbiano dominio di ſorte alcuna ſu de' Feudi, nè diritto qualſifia di poſſederli. Ed in queſta ſola ipoteſi potrebbe eſſere vero, che i Feudi propriamente loro non appartengono.

Egli è poi vaniſſimo di volere interpetrare il Teſtamento del Duca *Franceſco Maria* il giovane col Mandato di Procura: e che perciò ſotto il nome del Ducato di *S. Pietro* debbano intenderſi tutti i Feudi. In queſta Procura, di cui ſi fa tanta pompa, ſtipolata in Madrid nel meſe di Aprile del 1754. da Notar Bobadilla, da cui ſi rogò il Teſtamento, ſi narra in prima, che altra Procura eraſi fatta in Napoli in Agoſto del 1750. Si pone in bocca del Duca *Franceſco Maria* di averla laſciata al Plenipotenziario per *la direzione, ed amminiſtrazione di tutti, e qualſivoglia Beni Mobili, Stabili, rendite, ed effetti, che gli poteano toccare, ed appartenere per qualunque titolo, cauſa, e ragione, che foſſe, e che gli appartenеſſero.*

Da queſta Procura del 1750. ſi vuole inferire, che il Duca *Franceſco Maria* non potea nel 1750. coſtituire il ſuo Plenipotenziario, che per li ſoli Beni Burgenſatici da lui poſſeduti in quel tempo prima della morte del Padre. Quindi vuole arguirſi, che quando il Teſtatore fe' Teſtamento per mano dello ſteſſo Notar Bobadilla, e diſſe: *Beni tutti, che mi appartengono per qualſivoglia titolo, cauſa, e ragione*, non inteſe parlare, che de' ſoli Beni Burgenſatici.

Queſta ſi è quella Procura, di cui dicemmo, di avere

fatto uſo il Plenipotenziario in occaſione della morte del Duca *Gio: Filippo*, e che dovea ſervire tanto per li Beni Burgenſatici, quanto per li Feudali. Or ſe l'eſpreſſioni della Procura, e del Teſtamento ſono le ſteſſe, e ſcritte da uno ſteſſo Notajo: biſogna conchiudere, che ſiccome nella Procura il Duca Franceſco Maria inteſe di comprendere i Feudi, così lo inteſe parimente nell'*Iſtituzione univerſale* fatta nel Teſtamento a favore della Figlia.

Diceſi troppo francamente, che la Procura del 1750. riguardava i ſoli Burgenſatici in un tempo, che il Duca Franceſco Maria non avea in queſto Regno nè Beni Burgenſatici, nè Feudali. La Procura ebbe allora un diſegno del tutto diverſo. Si previde, che potea fra poco accadere la morte del Duca *Gio: Filippo*, ſiccome nel farne uſo, lo dichiarò poi il Plenipotenziario.

Ravviſandoſi inutile queſta rifleſſione, ricorreſi ad altra interpetrazione di quelle parole contenute nel Teſtamento. *Y por lo reſpectibo al Ducado de S. Pedro, ſubceda en el mi hermano, a QUIEN LE PERTENECE.*

Incominciaſi ad alterarne il ſenſo, come ſe il Teſtatore diceſſe: *e per tutto quello che ſpetta*, affinchè il *tutto* ſpettante s' interpetri degli altri Feudi. *Por lo reſpectibo* ſe poteſſe tradurſi da parola a parola non ſignificherebbe il *Ducato*, ma coſa diſtinta dal *Ducato*, che aveſſe con quello qualche rapporto: e ſarebbe peggio per lo Sig. D. Giuſeppe. *Por lo reſpectibo* è un'eſpreſſione, che giuſta la traduzione ſattane dal Segretario del S.C. ſuona: *e per quello che ſpetta*: o pure, *ed in quanto al Ducato, o riſpetto al Ducato. Et dictio illa RESPECTU ſeparat, & vim limitationis habet, ut*

non

non excedat id, cui adjicitur (a). Se poi tutto ciò si cancelli, e si dica: *nel Ducato di S. Pietro*, non viene a dirsi nè piu, nè meno..

Per dare a credere, che il *Ducato di S. Pietro* significasse tutti i Feudi Ereditarj del Testatore, dicesi inoltre, che la parola *succedat* applicata ad un Feudo solo, porti seco Istituzione di Erede, poichè il Feudo costituisce da sè una cosa universale *Universitas juris*. Si è però altre volte risposto, che il Feudo non è *Universitas juris*, e che al piu si potrebbe considerare, come un'Università subalterna: giusta la riflessione del *Card. de Luca Discurs.* 52. *de Legatis Num.* 8. *&* 9.

Si è parimente sofisticato dagli Avversarj, che giusta il pensare del *Duca Francesco Maria* il Ducato di S. Pietro, che comprendea tre Feudi, doveasi intendere per tutta la Successione Feudale: Che il *Ducato di S. Pietro* era il titolo piu antico della Famiglia: Che di questo titolo aveano fatto uso i suoi Maggiori, sottoscrivendosi così ne' loro Testamenti: ed in tutti i loro pubblici Atti: Che a questo Ducato era annesso il Grandato di Spagna. Chi però non ravvisa in tai sottigliezze una vanità troppo grande? Tutti sanno, che del titolo piu antico si avvagliono i nostri principali Baroni in tutte le loro sottoscrizioni, e se ne avvagliono ne' loro Contratti, e ne' loro Testamenti. Ma non perciò si è ancora intrapreso, che sotto di quel Titolo vengono compresi tutti i Feudi, e Stati fra di loro separati, e distinti. Tutti i Feudi posseduti dal Duca *Francesco Maria* tanto in Provincia di Trani, quanto in Provincia di Lecce sono tra

(a) *Mansi consult.* 298. *n.* 2.

di loro ſeparati, e diſtinti, ed acquiſtati in diverſi tempi.

Il *Ducato di S. Pietro* non è una Baronia, che comprenda piu Feudi inſeparabili. I Feudi di *Borgagne*, e *Paſulo* ſono indipendenti dalla Terra di *S. Pietro*, ſu cui Gio: Battiſta Spinola ottenne il titolo di Duca. Non è nè anche vero, che il noſtro Teſtatore preſe ſempre queſto ſolo titolo: poichè nella Procura preſe anche quello di Principe di *Molfetta*. Nè è maraviglia, che queſto Titolo di Principe di *Molfetta* non ſi foſse preſo da' ſuoi Maggiori: mentre *Franceſco Maria* ſuo Avolo lo avea ereditato il primo da *Veronica* ſua Madre, e poi tutti i Primogeniti di queſta caſa preſero il Titolo di Principe di *Molfetta*. Del Grandato di Spagna nulla ſappiamo di certo. Goderono di queſto onore *Franceſco Maria* il vecchio, *Gio: Filippo*, ed il noſtro Teſtatore. Ma ci è ignoto, ſe queſto Grandato ſia anneſſo alla Famiglia, o a qualche Feudo, e preciſamente al *Ducato di S. Pietro*. Ma queſto titolo di Duca, e queſto Grandato di Spagna qual nnova forza di attrazione potranno avere per tirarne il Principato di Molfetta, e tutta intera la Succeſſione Feudale?

Si giugne però a conoſcere, che con queſta forza di attrazione non può giugnerſi a fare un erede univerſale ne' Feudi. Si ricorre alle parole *a cui ſpetta*. Si argomenta, che il Duca Franceſco Maria aveſſe voluto dire nel Teſtamento, che il Ducato di S. *Pietro* ſpettava al Fratello per la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*, in cui erano compreſi tutti i Feudi. Si è però già dimoſtrato, che in quella Primogenitura non ſi era fatta parola alcuna di Feudi: Che il noſtro Teſtatore non l'avea mai interpetrata, come ora ſi

vuo-

vuole ; mentre ſi avea ſpedito il Preambolo *vigore legis Inveſtituræ*, e con queſto Preambolo ſi avea inteſtato i Feudi, e pagato il Rilevio. Ed al piu potrà dirſi, che il Teſtatore medeſimo credè ſtabilita ſu le Terre, che compongono impropriamente il Ducato di S. Pietro la Primogenitura giuſta le idee di *D. Luca Spinola* ſuo Zio.

Non crediamo poi, che meritino nuova riſpoſta le altre ſottigliezze dell'Iſtituzione di Erede *in re certâ*, del *Jus accreſcendi*, e del *Jus Unitatis*, *& individuitatis*. Baſtantemente vi ſi è ſcritto. Quì rammenteremo ſoltanto, che il Signor D. Giuſeppe non è iſtituito Erede colla parola *ſuccedat* applicata a coſa particolare: onde non vi entra diſcorſo di Erede iſtituito *in re certâ*. Potrebbe al piu conſiderarſi, come un ſemplice legatario. Ma con ciò non potrebbe pretendere l'intera Succeſſione Feudale dalla Ducheſſa D. Iſabella. Sarebbe diſcorrere contra le Maſſime troppo trite, e con implicanza ineſcuſabile co' termini di *Jus accreſcendi*. Suppone queſto parti già ſeparate, che poi ſi uniſcano. La Succeſſione de' noſtri Feudi ella è *Juris Francorum*, e di natura individua: onde i termini di *Jus accreſcendi* ſono del tutto inapplicabili. L'effetto poi di quel *Jus Unitatis*, *& individuitatis*, per cui la Vicaria non potendo concedere al Signor D. Giuſeppe un Feudo ſolo, gli concedè l'intiera Succeſſione Feudale, non merita altro ragionamento. Per non offenderſi queſta *Individuità* dovea ſoltanto riputarſi inutile il Legato del Ducato di S. Pietro preteſo dal Signor D. Giuſeppe.

Per queſto Articolo riſpondemmo lungamente all'oppinione, che ſi allegava in contrario di *Rodoerio*. Dimoſtrammo, che queſto Autore non avea parlato con buon ſenno,

e che

e che i ſuoi detti non erano applicabili alla noſtra cauſa. *Rodoerio* penſò ſolamente di doverſi intendere preferito alla Femmina proſſima, ed iſtituito Erede Univerſale in tutti i Feudi l' Agnato rimoto, a cui un Teſtatore, che foſſe ricco di piu Feudi, ne laſciaſſe uno ſolo (*a*). Queſto caſo, di cui inteſe di parlare *Rodoerio*, non è affatto applicabile alla noſtra Cauſa: mentre non ſiamo Noi nella ſpecie da lui propoſta di un Teſtatore, che avvalendoſi della Grazia, abbia voluto opporſi all' Individuità de' noſtri Feudi, laſciandone parte all' Agnato rimoto, e parte alla Femmina proſſima ſucceditrice.

Ultimamente però ſi è poſta in campo altra nuova ragione per fare, che il *Ducato di S. Pietro* voglia ſignificare l'intiera Succeſſione Feudale. Diceſi, che queſto ſia ſtato il proprio linguaggio della Famiglia Spinola. Si ammetta nella Giuriſprudenza Feudale queſto nuovo linguaggio. Ma nè anco il fatto ſuſſiſte. *Gio: Battiſta Spinola* non potè certamente uſarlo, poichè egli non poſſedè mai il Principato di Molfetta. Non può dirſi di averlo uſato *Gio: Maria* di lui Figliuolo, poichè non abbiamo del medeſimo Diſpoſizione alcuna. *Gio: Filippo* il Vecchio non avea nè anco acquiſtato il Principato di Molfetta, e perciò di queſto nuovo linguaggio non potea fare uſo. *Veronica Spinola* fu Signora di Molfetta, e non già del Ducato di S. Pietro. Il primo, che avrebbe potuto uſare queſto linguaggio, ſarebbe ſtato *Franceſco Maria* il Vecchio. Ma coſtui nel ſuo Teſtamento non parlò di *Molfetta*, nè di S. *Pietro*, nè di Feudo alcuno. E

così

(a) Può leggerſi quanto ſu ciò da Noi ſi ſcriſſe nella noſtra prima Scrittura *Fol.* 43. *ad* 60.

così ancora non parlò affatto di Feudi nel ſuo Teſtamento, il Duca *Gio: Filippo* Padre del Signor D. Giuſeppe. Queſto linguaggio adunque è ſtato ignoto a' Maggiori della caſa Spinola.

Ci ſi replica però, che queſto fù il linguaggio di *Franceſco Maria* il giovane. Si pruova coll'eſpreſſioni contenute nella ſua Procura, dove parla degli ſtati, e Maggiorati del Ducato di S. Pietro. Queſto argomento ſarebbe in sè ſteſſo aſſai frivolo. Tutti ſanno, che le Procure ſi ſtendono da' Notaj. Ma ben s'intendono *Stati*, *e Maggiorati appartenenti al Ducato di S. Pietro* nell'enfatiche maniere dell' idioma, in cui fù dettata la Procura. Queſta fu relativa al Legato di *Gio: Battiſta Spinola*, ed alla convenzione avuta nel 1735. tra il Duca *Gio: Filippo*, ed i ſuoi Fratelli Secondogeniti. In queſti contratti ſotto il nome di *Ducato di S. Pietro* ſi compreſero anche i Feudi di *Borgagne*, e di *Paſulo*, ed i varj Burgenſatici anneſſi a' medeſimi: Ed in effetti ſotto il nome di *Maggiorato* ſi veggono in altra parte della Procura medeſima compreſi gli anzidetti Feudi. Ed ecco come l'eſpreſſioni della Procura ſono uniformi a quella del Teſtamento. Credea nel medeſimo il Duca *Franceſco Maria*, che i Feudi ſuddetti foſſero già ſottopoſti a Primogenitura. E nella Procura anche fu ſuo penſiere di ſeparare i Beni liberi da que', che credea ſottopoſti alla Primogenitura medeſima. Come dunque ſi potrà interpetrare mai, che *per li ſtati, e Maggiorati appartenenti al Ducato di S. Pietro*, ſi aveſſe voluto parlare nel Teſtamento del Principato di *Molfetta*, della Baronia di *Noè*, della Terra di *Soleto*, e degli altri Beni Feudali? E come può il Signor D. Giuſeppe dire, che queſto ſia ſtato il linguaggio della

Fami-

Famiglia, quando è ſtato tutto diverſo quello, che ha egli ultimamente uſato nella ſua Procura? Eccone il proprio tenore. *Fecit, & conſtituit Procuratorem ſuum, & loco ſui poſuit, & ponit Illuſtriſſimum D. Horatium Guidotti abſentem, tamquam preſentem in Civitate Neapolis degentem &c., ſpecialiter, & expreſſe ad nomine ipſius Excellentiſſimi Domini Conſtituentis, & pro eo poſſeſſionem* DUCATUS SANCTI PETRI, AC PRINCIPATUS MULFETTÆ, OMNIUMQUE ALIORUM FEUDORUM *exiſtentium in Regno Neapolis ad quæ omnia erat admiſſus tam dictus quon. Excellentiſſimus D. Jo: Philippus ejus Pater, quam poſt eum dictus qu. Excellentiſſimus Franciſcus Maria ejus Pater capiendam &c.*

Biſogna adunque conchiudere, che *D. Iſabella* iſtituita dal Padre Erede *Unica, Univerſale*, fu ancora iſtituita Erede ne' Feudi. Credè egli di avere de' Beni, de' quali aveſſe libera la diſpoſizione, ed altri, di cui non poteſſe diſporne. Laſciò tutti i primi alla figlia colle piu ampie, e ſignificanti eſpreſſioni. Laſciò gli altri a chiunque ſpettaſſero. Si aggiunge, che queſta per altro potentiſſima ragione della Figlia viene aſſiſtita dalla legge de' noſtri Feudi, e da quella del titolo *univerſale*, che le compete di *Erede*.

Se dunque tutta la diſputa preſente è ne' termini d'Immiſſione, ogni controverſia è finita. Si è già veduto chi ſia l'Erede, a cui l'Immiſſione non può negarſi. A ſolo titolo di Legato ſi potrebbe domandare dal Signor D. Giuſeppe la Terra di *S. Pietro*, e quelle di *Borgagne*, e *di Paſulo*, che giuſta la mente del Teſtatore, ſembra, che componeſſero un ſolo Ducato. Potrebbe da Noi riſponderſi, che per queſto Legato dee farſi nuova domanda. Ma giacchè nel trattarſi in

Vi-

Vicaria la cauſa del Preambolo, ed in S. C. quella dell' Immiſſione, ha fatto queſto Legato quaſi l'oggetto principale degli ſcambievoli diſcorſi, non vogliamo quì sfuggire il cimento di ſcrivere ſu la preteſa validità del Legato medeſimo.

SI PRUOVA, CHE NON PUÒ SUSSISTERE A FAVORE DEL SIGNOR D. GIUSEPPE IL PRETESO LEGATO DEL DUCATO DI S. PIETRO.

PEr la pretenſione del Legato di S. Pietro oſterebbe al Signor D. Giuſeppe la falſa cauſa: quando anche preciſa la qualità Feudale ſi conſideraſſe, come un ſemplice, e vero corpo Burgenſatico. Diceſi nel Teſtamento: *e riſpetto al Ducato di S. Pietro ſucceda in eſſo mio Fratello a cui ſpetta*. Dee confeſſarſi, che il Teſtatore foſſe nella credenza, che il Fratello vi aveſſe tale diritto, per cui dopo ſua morte gli ſpettaſſe. Non dee piu rammentarſi, la diſtinzione recata in Vicaria dagli Avverſarj di *cauſa de præſenti*, e *cauſa de futuro*: e che il Duca *Franceſco Maria* aveſſe voluto dire, che potendoſi da lui torre da mezzo la Figlia in virtù della Grazia contenuta nella Prammatica 33., e laſciare uno o piu Feudi al Fratello, perciò ſpettaſſe al medeſimo il Ducato di S. Pietro: quaſi veniſſe a dire: *Spetta a mio Fratello*, perchè a lui voglio laſciarlo. Tai diſtinzioni, e rifleſſioni ſono troppo ſofiſtiche, per averſi a ripetere nel Supremo Senato del S. C.

Dovrà dunque dirſi, che le parole *a cui ſpetta* furono profferite dal Teſtatore per la falſa credenza, che avea egli di eſſere ferma, e ſuſſiſtente la Primogenitura da lui per altro abborrita ſopra il Ducato di S. Pietro. Ciò ſi ravviſa manifeſtamente da tutte l'altre eſpreſſioni contenute nel Teſtamento medeſimo. Avea egli colle clauſole piu vive, e pregnanti dichiarato il ſuo animo teneriſſimo, e pieno di amore per la

ſua Figlia. Volle, che dalla medeſima tutto ſi *conſeguiſſe, ed ereditaſſe intieramente* quel, che era di ſua libera diſpoſizione.

Dubitano però gli Avverſarj, ſe per eſſere la dichiarazione fatta in fine per lo Fratello ſurta da falſa cauſa, renda inutile il legato. Si è da loro diſputato moltiſſimo l' Articolo, quando la falſa cauſa renda nullo il Legato. Da Noi però ſi è ſempre riſpoſto colla diſtinzione incontraſtabile nell'uſo di giudicare tra la cauſa *finale*, e la cauſa *impulſiva*.

Non può richiamarſi in dubbio queſta noſtra diſtinzione di Cauſa finale, ed impulſiva. Può ſolamente difficoltarſi de' veri contraſſegni per ben diſtinguere l'una dall' altra. L' unico è ſicuro contraſſegno, per cui ſi diſcerne, quando ſia, o non ſia finale la cauſa, conſiſte nel diviſare; ſe la cauſa ſia, o non ſia *Obbligatoria*. Quando la cauſa ſorge da vero, o creduto dovere di giuſtizia ſi reputa per finale la cauſa. Poco riſpetto moſtreremmo al S. C., ſe voleſſimo quì ripetere, quanto ſu queſto Articolo ſi è da Noi ſcritto (*a*).

Non vogliono però i noſtri Contraddittori acchetarſi a queſta regola, di averſi a diſcernere la Cauſa finale, ed impulſiva dall' eſſere di ſua natura Obbligatoria. Adducono a loro favore *Carlo Ruino*. Parve a queſto Autore, che certi luoghi del Jus Civile non diſobbligaſſero l'Erede di ſoddisfare il Legato, quantunque la Cauſa addirata dal Teſtatore ſembraſſe Obbligatoria. Noi però già riſpondemmo nella prima Scrittura a' dubbj propoſti da *Ruino*. Ci avvalemmo per iſciogliere qualunque equivoco dell' altra diſtinzione del-

(a) Difeſa della Duchella D. Iſabella Spinola. *Fol.* 90. *ad* 105.

della cauſa obbligatoria dipendente dal fatto proprio da quella dipendente dal fatto altrui. Quindi vedemmo, che nel *Teſto*, in cui il Marito avea reſtituita la Dote alla Moglie, e ſapendolo, come fatto ſuo proprio, glie l'avea legato, ſi ravviſava benissimo, che il Marito ſi era ſervito del preteſto, che gliene foſſe debitore, per farle il legato. Appariva erronea la cauſa del legato. Non era il Marito debitore di quella Dote, che avea già ſoddisfatta. Quindi la cauſa addotta nel Legato ſi conſiderò piu toſto per un preteſto che per un errore. Queſto preteſto non potea diſobbligare dal pagamento l'Erede. Non avrebbe potuto coſtui ragionevolmente opporre, che la cauſa finale del Legato foſſe cauſa obbligatoria. Adducemmo in conferma di queſta regola una dottrina ſinodale di *Paolo di Caſtro*. Queſto Autore ad altro propoſito non diſſimile dal noſtro, avea fatta la medeſima diſtinzione di errore preſo in materia dipendente dal fatto proprio, da quello preſo in materia dipendente dal fatto altrui.

Pretendono però gli Avverſarj di provare che *Paolo di Caſtro* parlaſſe di altro caſo; ma ſi affaticano in vano. Non curiamo Noi del proprio caſo, in cui ragionò quel grave Autore. Diciamo, che il principio della Dottrina è molto ſodo nel diſtinguere errore ſorto dal fatto proprio, che ſi preſume dalla Legge, e da chi rettamente diſcorre un preteſto: quando all'incontro l'errore ſorto da fatto, che non dipende dal Teſtatore, dee ripurarſi per vero, e proprio errore. Gli Avverſarj nell' atto di volere impugnare queſto principio, lo confermano. Adducono il *Teſto* di *Celſo* nella *L.* 21. *D. De Leg.* 2. In queſto *Teſto* ſi porta appunto l'eſempio da Noi figurato, ed è queſto: *Cum quidam uxori ſuæ Dotem reddidiſſet, & quadraginta*

ei legare voluiſſet , & quamvis ſciret dotem ei redditam , hoc tamen prætextu uſus eſſet , quaſi dotis reddendæ nomine , eam ſummam legaret , exiſtimo deberi quadraginta .

Troppo ſtringe l'evidenza della Cauſa finale , per cui il preteſo Legato del Ducato di S. Pietro ſvaniſce . Riduconſi però gli Avverſarj a dire , che fu veramente un preteſto quel dirſi dal Duca Franceſco Maria, che ſpettava al Fratello il Ducato di S. Pietro . Sapea egli beniſſimo, che non gli ſpettava per la deciſione fattane dal Reggente *Peyri* fin dal 1735. Aſſeriſcono, che la vera cauſa, che moſſe il Teſtatore, fu il deſiderio di uniformarſi all'idee de' ſuoi Maggiori , e ſopratutto a quella del Capitan Generale *D. Luca Spinola* : e finſe per ſecondarle meglio una Cauſa Obbligatoria.

Se il Duca *Franceſco Maria* in quei momenti eſtremi , ne' quali ſi dice di avere fatto il ſuo Teſtamento riandava ad una ad una tutte le antiche idee de' ſuoi Maggiori , non avrebbe potuto ingannarſi nella falſa credenza di eſſervi vincolo di Primogenitura ſopra il Ducato di S. Pietro . Avrebbe veduta in *Gio: Battiſta Lercari* l'eſpreſſa volontà di laſciare liberi i ſuoi Beni Feudali . Avrebbe riconoſciuta la ſteſſa idea in *Gio: Battiſta Spinola* , poichè ne fece un ſemplice legato . Se poi aveſſe ſaputo il Teſtamento di *Franceſco Maria* ſuo Avolo , ed aveſſe creduto di eſſerſi in quel Teſtamento ordinato un Fedecommeſſo Univerſale con qualità di Primogenitura , non gli ſarebbe venuto il talento di privare la figlia del Ducato di S. Pietro con dire , che ſpettava al Fratello : poichè in vigore di quella regolare Primogenitura dovea ſuccedervi la ſua Figlia chiamata per altro della Legge della Natura , e de' Feudi.

Ri-

Rimanea la ſola idea del Capitan Generale *D. Luca Spinola*. Coſtui veramente nella convenzione avuta col Duca *Gio: Filippo* ſuo Fratello nel 1735. deſiderò, che ſopra il Legato di *Gio: Battiſta Spinola* del Ducato di S. Pietro ſi fondaſſe un Maggiorato Maſchile. Dalle di lui varie diſpoſizioni ſembra, che lo aveſſe creduto già formato: e che per li futuri Duchi di S. Pietro aveſſe egli anche poi eretto il ſuo Maggiorato. Ma qual pruova Noi abbiamo, che il noſtro Teſtatore aveſſe voluto uniformarſi al deſiderio, ed all' idea di queſto ſuo Zio? Abbiamo all' oppoſto una Scrittura pubblica, quale ſi è la Procura del 1750. Appena laputaſi da lui la diſpoſizione di *Luca Spinola*, ſpedì egli ſubito l'anzidetta Procura alla Conteſſa di *Siruela* per fare dichiarare nullo il Teſtamento di *Luca Spinola*, ed impugnare la di lui Diſpoſizione. Non può credersi affatto, che aveſſe voluto egli uniformarſi all'idee di *Luca Spinola*, e compiacere i di lui deſideri nell'atto, che impugnava la di lui Diſpoſizione. E pure in vigore della medeſima era egli il primo Chiamato a godere di quel ricchiſſimo Maggiorato. Ciò non oſtante diſpregiò egli il vantaggio preſentaneo, poichè non volle pregiudicata la Moglie, nè la comune Figliuola: ſiccome dichiarò nella ſteſſa Procura. Il pregiudizio altro non era, ſe non se di eſſerſi da *Luca Spinola* vincolata quella parte della ſua Eredità, che ſpettando libera alla Moglie, ſarebbe poi pervenuta anche libera alla comune Figliuola. Or queſti penſieri del noſtro Teſtatore, come poſſono unirſi cogli altri, che ora ſi figurano, per mezzo de' quali poſta la Primogenitura Maſchile a favore de' Duchi di S. Pietro, nulla potea ſperarvi D. Iſabella ſua Figlia dopo la Conteſſa di *Siruela*?

Non

Non abbiamo quì rammentata l'idea del Duca *Gio: Filippo*. Coſtui non pensò certamente di eſeguire il deſiderio di *Luca Spinola*; e degli altri Fratelli Secondogeniti di eriggere una Primogenitura Maſchile ſul Duçato di S. Pietro. Egli nella Primogenitura da lui fondata nel 1753. non parlò affatto de' Feudi: e le ſue Chiamate furono diverſiſſime da quelle di *Luca Spinola*, e degli altri ſuoi Maggiori. Ma qualunque idea aveſſe avuta il Duca *Gio: Filippo*; il noſtro Teſtatore non ebbe certamente giammai in penſiere di uniformarviſi. La Procura tre anni prima della morte di *Gio: Filippo* preparata in Napoli: il Preambolo ſpedito *vigore legis Inveſtituræ* per li Feudali: quelle tante Clauſole, e riſerbe, che abbiamo narrate per li Burgenſatici: e tutti gli altri Atti fatti in appreſſo in Giudizio dimoſtrano evidentemente, che il noſtro Teſtatore fu avverſo tanto all'idee del Padre, quanto a quelle del Zio.

Sicchè poſſiamo dire francamente, che il piacere di uniformarſi all' idee de' ſuoi Maggiori non ſè dire al noſtro Duca *Franceſco Maria*, di ſpettare al Fratello il Ducato di S. Pietro. Lo diſſe con diſpiacere, credendolo indubitatamente ſoggetto a Maggiorato Maſchile per la Convenzione tra ſuo Padre, e i ſuoi Zii. E tanto piu lo credette, quanto che la ſteſſa credenza avea avuta *D. Luca Spinola*. Nè dee recare maraviglia, che foſſe queſto errore nella mente di coſtoro. Lo hanno creduto, o hanno finto di crederlo gli ſteſſi noſtri Avverſarj, Uomini per altro illuminatiſſimi. Si è da loro ſoſtenuto fin ora, che la Convenzione del 1735. avea renduto valido il Maggiorato ſopra il Ducato di S. Pietro: e che perciò D. Iſabella Figlia del Duca *Franceſco Maria*, come Ere-

de

de del Padre, che lo fu del Duca *Gio: Filippo* foſſe obbligato a pagarne il prezzo al Signor D. Giuſeppe: e che ſi era anche ora in tempo di coſtringere D. Iſabella ad impetrare l'Aſſenſo ſu la detta Convenzione del 1735.

Tutto ciò ſi è ſoſtenuto fin ora. Ma dovrà ricederſi da queſta nuova intrapreſa, qualòra riflettaſi, che ſu quella Convenzione del 1735. non vi è obbligo alcuno del Duca *Gio: Filippo*: e che la facoltà d'impetrare l'Aſſenſo ſi concedea da que' Fratelli Secondogeniti, i quali non aveano diritto alcuno ſu i Beni Feudali. Se il Duca *Gio: Filippo* volea domandare l'Aſſenſo, non avea biſogno, che da altri gli ſi permetteſſe, eſſendo egli l'utile Padrone de' Feudi. Qual maraviglia adunque, che quei due Cavalieri reſtaſſero ingannati da queſto errore, di eſſere valida la Primogenitura ſul Ducato di S. Pietro, quando i noſtri Contraddittori hanno moſtrato ancora eſſi di crederlo, e lo hanno ſoſtenuto finora?

Non occorre di entrare in più minuto eſame per iſcovrire, e dimoſtrare la vera origine dell'errore del noſtro Duca *Franceſco Maria*. Già dimoſtrammo ne' primi diſcorſi di queſta Cauſa, che le parole *a tui ſpectat* dinotavano nel proprio loro ſignificato *Cauſa finale* atta a diſtruggere il Legato. Allegammo a tal propoſito due ſolenni Deciſioni del S. C., una preſſo *de Franchis deciſion.* 1.: L'altra preſſo di *Capecelatro Conſult.* 85. In ammendue queſte Deciſioni ſi ebbe per vero, che la clauſola *ad quem ſpectat* importaſſe cauſa finale, tanto nell'iſtituzione di Erede, quanto nel far de' Legati.

Per riſpondere all'Autorità del S. C. ſi cominciò ad oſſervare minutamente dagli Avverſarj, ſe le circoſtanze

ze di quelle Cauſe erano del tutto ſomiglianti alla noſtra. Ma ognuno ben sa, che nelle Autorità de' Tribunali, e degli Autori piu ſerj ſi bada principalmente alla maſſima, e non alle proprie circoſtanze del caſo. Il S. C. con giudicature uniformi ha dichiarato, che la Clauſola *ad quem ſpectat* importi cauſa finale. Sicchè la clauſola ſteſſa *a cui ſpetta* contenuta nel Teſtamento del Duca *Franceſco Maria* dovrà parimente importare cauſa finale. Ed egli è ben giuſto, e ragionevole, dacchè importa *cauſa obligatoria* non dipendente da errore preſo nel fatto proprio.

Si aggiunſe a tutto ciò, che nel noſtro Teſtamento non ſi ſcorgea *Volontà diſpoſitiva*, ma ſoltanto *Permiſſiva* a favore del Signor D. Giuſeppe. Non diceſi nel noſtro Teſtamento *laſcio a mio Fratello: voglio, comando, che diaſi a mio Fratello*. Nè ſi uſano ſomiglianti eſpreſſioni, con cui avrebbe potuto diſporre il Teſtatore per dichiarare la ſua eſpreſſa volontà. Diceſi ſolamente: *il Ducato di S. Pietro ſpetta al mio Fratello: vi ſuceeda*. Queſta maniera di eſprimerſi non è di un Uomo, che diſponga con pieno arbitrio della ſua roba; e voglia donarla a chi non ſarebbe tenuto per obbligo di giuſtizia. Ella è piuttoſto un' eſpreſſione di un Uomo, che non ſi oppone alla giuſtizia altrui. Or queſta maniera, che uſi un Teſtatore nello ſpiegare il ſuo animo chiamaſi *volontà permeſſiva*. Nè importa, che queſta ſia una volontà interpetrata, o che ſia eſpreſſa: poichè quantunque eſpreſſa non diviene perciò *Diſpoſitiva*. Citammo a queſto propoſito una Dottrina di *Luigi Manſi* nella noſtra ſcrittura *pag.* 106. E viene ivi queſta Dottrina confermata da numero grandiſſimo di Autori eruditi, e forenſi. Ci ſi è replicato però, che

in

in quella Cauſa, per cui ſcriſſe *Manſi*, ed altri inſigni Giureconſulti d' Italia, la Deciſione della *Ruota Romana* fu contraria.

Qualunque ſia ſtata la Deciſione della *Ruota Romana*, ſi contentino gli Avverſarj di credere, che non è queſta la regola di fare uſo delle Dottrine, e delle Maſſime. In tutte le varie Deciſioni, che fece per quella Cauſa la Ruota Romana, non rigettò giammai la verità di queſta Dottrina: Ma non ebbe per vera l'applicazione al fatto. Dee perciò rimanere ferma in Giuriſprudenza la diſtinzione tra la *volontà Permiſſiva*, e *Diſpoſitiva*. Nella noſtra ſpecie debbono dimoſtrarci, ſe poſsa dirſi *Diſpoſitiva* la volontà del Duca *Franceſco Maria*, il quale credette, che il Ducato di S. Pietro ſpettaſſe al Fratello: e ſpiegando queſta ſua credenza diſſe: *Vi ſucceda mio Fratello*. In vece però di ſomminiſtrarci argomenti favorevoli al loro aſſunto confermano il noſtro con un altro Argomento aſſai forte. Dicono, che nell' interpetrare le ultime Volontà ſia di gran forza la maniera diverſa uſata dal Teſtatore nello ſpiegarſi in varie circoſtanze, e come diceſi da' noſtri *diſcretivus loquendi modus*. Poſto ciò ſi dice, che il noſtro Teſtatore diſſe nel fare i Legati *è mia volontà*, e *comando*, *che ſi dia*. Quindi ne inferiſcono, che ſe volea far Legato al Fratello, ſi ſarebbe ſervito della ſteſſa eſpreſſione. Egli all' incontro diſſe: *riſpetto al Ducato di S. Pietro ſucceda mio Fratello*. Conchiudono pertanto, che volle iſtituirlo Erede, con uſare queſta maniera di parlare diverſa da quella uſata ne' Legati.

Non poſſiamo rigettare queſta ſavia rifleſſione de' noſtri Avverſarj. Ma veggiamone le proprie, e vere Illa-

zioni. Il Teſtatore nel fare i Legati usò le parole: *è mia volontà, e voglio, che ſi dia.* Nel fare l'Iſtituzione dell'Erede diſſe: *Fo, e nomino mia Erede.* Quando poi venne a favellare del Ducato di S. Pietro ſi avvalſe di eſpreſſioni differenti dalle une, e dalle altre. E queſte erano propriiſſime a dinotare il concetto del ſuo animo, di non volere, nè farne un Legatario, nè un Erede. Sicchè in dicendo: *al Ducatò di S. Pietro ſucceda mio Fratello, a cui ſpetta*, dinotò una volontà ſolamente *permiſſiva*. Nell' Iſtituzione dell' Erede uſa nella propria roba l'autorità di Padrone: *Fo, e nomino Erede.* Si avvale dell'autorità iſteſſa facendo i Legati: *E' mia volontà, e comando*. Nell'ubbidire alla Legge, per cui fu nella falſa oppinione, che il Ducato di S. Pietro ſpettaſſe al Fratello, volle giuſtamente dinotare, che il Fratello, a cui indipendentemente dal ſuo volere ſpettava, vi ſuccedeſſe. Così il modo diſcretivo di ragionare pruova quella volontà *permiſſiva*, che per altro è manifeſta dall'intiero conteſto della Diſpoſizione, di cui trattiamo.

SI PRUOVA PIU EVIDENTEMENTE L' INSUSSISTENZA DEL DUCATO DI S. PIETRO ATTENTA LA QUALITA' FEUDALE E L'INDIVIDUA SUCCESSIONE DE' FEUDI.

FInora abbiamo ragionato del Legato del Ducato di S. Pietro, come ſe foſſe un Corpo Burgenſatico. Eſaminiamolo ora, come egli veramente è, colla ſua qualità Feudale. Veggiamo qual'effetto queſta produca contro il Legato, che ſi pretende. Per queſta pretenſione debbono i noſtri Avverſarj fare una ſolenne ritrattazione di quanto hanno ſcritto, ripetito, ed inculcato fin'oggi intorno all'*Individuità* della Succeſſione Feudale.

Hanno eſſi ſoſtenuto per maſſima, che i noſtri Feudi *Juris Francorum* ſieno, come in tutto altro, così nella Succeſſione individui preſſo de' Feudatarj. Si traſmettono

mettono tai Feudi per diritto di Primogenitura. Quindi essendo uno sempre il Primogenito, non puo il Feudatario disporre, che ne pervenga ad altri uno, o piu in pregiudizio del legittimo Successore. Vi sarebbe anche il pregiudizio del Sovrano, per favore di cui piu che per favore de' Sudditi si è introdotta ne' Feudi la Primogenitura. Da una Baronia, come Individua, non si puo dismembrare uno, o piu Feudi per Atti tra vivi. Così dalla Successione Primogeniale nè anche puo dismembrarsi per Atti di ultima volontà. Si è in seguela di tale massima considerato da' nostri Contraddittori, che qualora si sieno voluti dividere da qualche Feudatario per Testamento in piu Successori i suoi Feudi, se n' è impetrato un Assenso particolare.

Si è riflettuto con *Rodoerio*, che la Grazia contenuta nella *Pramm.* 33. *de Feudis* non solamente non abbia mutata in questa parte la natura de' nostri Feudi, ma che ne abbia confermata vie piu l' Individuità. La riflessione di *Rodoerio* per loro gravissima si è questa. *Quo verò attinet ad Feudatarium habentem plura Feuda Juris Francorum, quod est jus generale, & regulare in Regno, cum per hoc Jus sit introducta Primogenitura, ex Constitutione Comitibus, & Cap. Considerantes, cujus vigore unus, idemque proximior, & Primogenitus SOLUS succedit in omnibus Feudis, exclusa penitus pluralitate Successorum, per consequens fit, ut nequeat talis Feudatarius unum, aut plura Feuda committere regulari successioni in beneficium Fœminæ proximioris, cætera verò relinquere masculo remotiori, qui succederet, si fœmina non extaret, vigore Gratiæ, per quam procul dubio non est sublatum, neque correctum individuum Jus succedendi, rùm respectu succedere debenti*

bentis, quàm quoad ipſa Feuda: Quæ licet plura, & diſtincta univocantur tamen, ut omnia ad unicum perveniant Succeſſorem, & tentare contrarium eſſet inducere Jus novum, veteris deregatorium, citra verba, & voluntates Supplicantium, ac citra intentionem Regis indulgentis, & fortaſsè contra verba, & intentionem, dum dicitur in precibus, quod per Gratiam, quæ petitur non prorogatur ſucceſſio Feudalium, & tamen ſi permitteretur Feudatario dare quædam Feuda Fœminæ, quædam maſculo vigore Gratiæ diceretur ſanè prorogatus ordo ſuccedendi propter deſtructam unitatem, & introductam pluritatem Succeſſorum. Rodoer. ad Prag. 33. de Feudis cap. 282. 12.

La noſtra diſputa fu nella prima Scrittura, poichè la dottrina di *Rodoerio* poco ſalda in sè ſteſſa, anche nel caſo da lui finto, voleaſi interpetrare, come ſe coſtui aveſſe detto, che uno degli effetti della Succeſſione Feudale dovea eſſere, che iſtituendoſi Erede Univerſale la propria Figlia, il Legato di un ſolo Feudo fatto all' Agnato lo dichiaraſſe per Erede in tutta la Succeſſione Feudale. La conſeguenza non è giuſta. La Succeſſione è rimaſta individua dopo la Grazia, come lo era prima. Quindi ſiccome prima della Grazia il Legato del Feudo, che ſi faceſſe ad un Agnato non proſſimo Succeſſore, non reggea: Così nè anche regge dopo la Grazia, che non diſtruſſe, ma confermò l'Individuità della Succeſſione. Se queſte maſſime ſono vere, ne ſiegue inevitabilmente, che non potè il noſtro Duca *Franceſco Maria* diſmembrare dalla ſua individua Eredità Feudale il Ducato di S. Pietro, e legarlo al Fratello.

Nè può intraprenderſi, che avendo i Feudatarj domandato *di potere diſporre de' loro Feudi, e Stati*, ed avendo il Sovrano riſpoſto *Placet quoad Feuda hæreditaria*, ſi foſ-

ſe

ſe con tale Reſcritto data libertà di farne diſpoſizione coll'iſtituire l'Agnato Erede Univerſale: o di trasferire in Teſtamento, o ne' Codicilli all'Agnato l'Individua Eredità a titolo di Legato. Avrebbe potuto non oſtante l'Individuità della Succeſſione Primogeniale legarſi anche un ſolo Feudo all'Agnato in pregiudizio della Donna proſſima.

Queſta impreſa avrebbe forſe potuto tollerarſi fino al 1720. Poteaſi l'anzidetta Grazia in qualche modo così interpetrare. Ora però il ſenſo della Grazia contenuta nella *Pramm.* 33. ſi è apertamente dichiarato con quella del 1720. Perdeſi per tanto il tempo di andare piu ora quiſtionando, ſe il Legato ſi poſſa, o non ſi poſſa ſoſtenere.

Si dichiarò nel 1720. che la facoltà data colla prima Grazia a' Feudatarj ſi riducea a potere iſtituire ne' Feudi, e così preferirlo alla Femmina immediata Succeditrice. Quindi rimaſe chiariſſimo, che non ſi poteano legare all' Agnato uno, o piu Feudi: *Gratiam Pragm.* 33. *de Feudis, cujus vigore poſſunt Feudatarii, quibus ex legibus Regni eſſent Fœminæ ſucceſſuræ, illis poſthabitis, INSTITUERE maſculum proximiorem.*

Biſogna dunque, che in virtù di queſta Grazia ſi faccia erede univerſale ne' Feudi il Maſchio: INSTITUERE *maſculum proximiorem*. Se ſi proverà, che il Signor D. Giuſeppe fu iſtituito Erede univerſale, non vi ſarà conteſa in quanto al Giudizio d'immiſſione nè per queſto, nè per alcun altro de' Feudi. Ma ſe la ſua Iſtituzione di Erede è impoſſibile a provarſi: il legato di uno, o di tre Feudi ſarà per lui inutile. Ciò viene appunto vietato dalle generali noſtre Leggi, e non permeſſo: anzi tacitamente vietato ancora per l'ultima Grazia.

La Grazia della *Prammatica* 33. *de Feudis*, che ſarebbe

be l'ancora Sagra per lo Signor D. Giuſeppe a ſalvare il Legato, gli è per altro verſo nocevole. Quel che ſi è detto della volontà *permiſſiva* ne' ſemplici Beni Burgenſatici nuoce incomparabilmente piu ne' Beni Feudali. Nettamente richiede la Grazia una volontà *Diſpoſitiva*. Nella *Prammatica* 33. diceſi: *Poſſano diſponere de' loro Feudi, e Stati*. Concede la Grazia l'arbitrio di preferire alla Femmina proſſima l'Agnato: Ma con un atto poſitivo di volontà, con cui riſolva di eſcludere la Donna, e di ſcegliere per ſucceſſore il Maſchio.

Ci ſi è altre volte appoſto di avere creduto neceſſario, che il Feudatario Diſponente faceſſe eſpreſſa menzione di queſta Grazia. Sa però ognuno, che per ſentenza comune queſto requiſito è andato in diſuſo. Motivammo ſolamente di eſſervi dubbio, ſe la Grazia convalidi la Diſpoſizione di chi non la ſappia, giuſta il ſentimento di *Rodoerio*. Il dubbio merita qualche rifleſſione, ove ſi tratti di eſcludere la Figlia: e vi ſia certezza, che la Grazia ſia veramente ignota al Feudatario: come dee certamente ſupporſi del noſtro Duca Franceſco Maria ſtraniere nel noſtro Regno. Egli nè anco per tradizione de' ſuoi Maggiori potea eſſere informato delle noſtre leggi Feudali, poichè niuno mai de' ſuoi Maggiori quì viſſe, o imparentò.

Non ci ſiamo però fermati molto in queſto motivo. Vogliamo ſupporre, che baſti al Teſtatore d'incontrarſi coll'intenzione della Grazia, quantunque a lui ignota. Ma non v'è dubbio, che debba eſſervi la piena libertà del Teſtatore medeſimo. Eſſendo egli libero d'iſtituire la Donna, o l'Agnato, dee preſcegliere l'Agnato, e preferire la Donna. Per iſcorgerſi queſta idea di libertà nel noſtro Duca *Franceſco Maria*

ria , dovrebbe leggerſi nel ſuo Teſtamento , che laſcia egli il Ducato di S. Pietro al Fratello per non farlo uſcire dalla Famiglia : o pure perchè il Fratello è Maſchio : o veramente perchè la Figlia era abbaſtanza provveduta di altri Beni . Per queſte , o per ſomiglianti eſpreſſioni , o almeno ſe non ſi vedeſſe ſpiegata cauſa veruna potrebbe dirſi , che usò egli del ſuo arbitrio , o che gli foſſe nota , o ignota la Grazia . Ma Noi veggiamo , che da lui ſoltanto ſi permiſe , che il Fratello vi ſuccedeſſe col ſuppoſto , che *ſpettaſſe* al medeſimo . Quindi in vece di crederſi libero , ſi credette aſtretto a non poter fare altrimente . Queſta non potrà mai dirſi vera Diſpoſizione , e quella Diſpoſizione , che nella Grazia ſi preſcrive libera . Onde per ſoſtenerla vi biſognerà di una nuova Grazia , che avvalori le volontà *permiſſive* , o quelle forzate da erronea credenza di cauſa *obbligatoria* verſo l'Agnato . E queſta Grazia ſarebbe contraria all'equità naturale , mentre darebbe quel che il Teſtatore non vuole .

In quanto poi al prezzo non è uopo quì ripetere le coſe già dette . Può bene ognuno avvertire , che per queſto preteſo Legato manchi l' intenzione primaria del Teſtatore . Onde manca ancora di neceſſità quell'intenzione Secondaria , per cui ſi oppoſe *Camerario* alla ſentenza comune .

EPILOGO.

SOno perſuaſi i noſtri Avverſarj , che a titolo di Legato non poſſono conſeguire i tre Feudi del Ducato di S. Pietro , nè le due terze parti di quel che vagliono . Sono perciò ricorſi alla Convenzione del 1735. Ricercano nella medeſima quella Primogenitura , che rimaſe nel ſolo inutile deſiderio di *Luca Spi-*

Spinola. Si ſono avanzati a dire, che *ſucceda colui a chi ſpetta* importi conſenſo *diſpoſitivo*: e che per lo medeſimo ſi renda valido un Fedecommeſſo inſuſſiſtente. Ma per dichiararſi dal Teſtatore la ſua mente, a tale effetto vi vogliono termini troppo chiari, ed eſpreſſi, giuſta il Savio ſentimento del *Card. de Luca de Fideicomm. Diſcurſ.* 119. *Num.* 4.

Quando poi ſi venga a domandare con un giudizio di Termine ordinario le due terze parti del valore di *S.Pietro*, di *Borgagne*, e di *Paſulo*, ed a dimoſtrarci, che il Duca Gio: Filippo vi fondò nel 1735. la deſiderata Primogenitura, dovranno rimuoverſi le tante oppoſizioni da Noi già propoſte, e ſoprattutto quella dell'impoſſibilità dell'Aſſenſo. Se ſi pretenda poi in virtù della Secondaria intenzione riſvegliare la quiſtione *an legato Feudo debeatur æſtimatio*, ritroveranno contrario l'unanime ſentimento de'Feudiſti Regnicoli, e degli Stranieri, e lo ſtile di giudicare de' noſtri Supremi Senati, oltre le particolari circoſtanze della ſpecie, in cui ſiamo.

Queſte quiſtioni però ſono troppo aliene dalla Cauſa, che dee ora deciderſi. Dee ora ſolamente vederſi, a chi ſi debba in virtù del Teſtamento del Duca *Franceſco Maria* il Giovane l'*Immiſſione* a' ſuoi Beni Ereditarj Feudali. La Ducheſſa D. Iſabella, che difendiamo, produce il Teſtamento del Padre, che la fa, e nomina ſua *Unica*, *ed Univerſale Erede* in tutto ciò, che poſſedea, e gli ſpettava in qualunque maniera, Ella è per legge de' noſtri Feudi, e per legge d'Inveſtitura la proſſima immediata ſucceditrice del Teſtatore Feudatario. Non può richiamarſi in dubbio, che *in petitione hæreditatis Paternæ*, vengano per lei i Feudi, che furono poſſeduti dal Padre.

Si-

Il Signor *D.Giuſeppe Spinola* per conghietture di Titoli, e di Grandati : per fantaſie d' idee de' ſuoi Maggiori : per uno immaginario non mai uſato linguaggio di ſua Famiglia pretende, che il Fratello nel Teſtamento lo abbia iſtituito Erede ne' Feudi . E con queſte eccezioni vuole impedire il poſſeſſo de' Beni Paterni alla Figlia ſcritta Erede *Unica Univerſale* . La pratica del S. C. è notiſſima : qualora ſi facciano agli Eredi ſcritti ſomiglianti oppoſizioni. *Opponenti hujuſmodi exceptiones terminus impartitur . Die &c. Viſis Comparitione , ſive Supplicatione &c. ac Teſtamento N. B. HÆRES IN EO SCRIPTUS immittatur in poſſeſſionem Bonorum quond. N. A. Teſtatoris; Et viſa alia Comparitione pro parte N.C. infra quatuor dies audiantur Partes. Verum interim N.A. hæres non alienet bona prædicta ſub pœna nullitatis, & ſe obliget, & caveat arbitrio Judicis, reſpectu fructuum* . Leggeſi queſta ſolita formola di giudicare preſſo il *Reggente de Roſa in Prax. Civ. Decret. part. 1. cap. 4. a Num. 125. ad 139.*

E ben lieve cautela dovrà attendere il Signor D. Giuſeppe , che gli ſi dia dalla Nipote. Ha egli preteſo, che ſi trattaſſero in un tempo medeſimo ammendue le Cauſe. Si è così riſchiarata, e manifeſtata la giuſtizia , che per le preſenti, e per qualunque altra futura Controverſia aſſiſte a difeſa della Ducheſſa D. Iſabella. Il S.C. è perciò in piena ſicurezza di non averſi mai ad ottenere nulla dall'Attore nè di quanto oggi domanda, nè di quanto minaccia di chiedere in avvenire.

La Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* non compreſe i Feudi , nè potrà mai ſuſſiſtere ſu de' medeſimi. Ne' Burgenſatici potrà in molto poco ſoſtenerſi , e ſarà

quel che gli ſpettò di Legittima ſu l'Eredità di *Franceſco Maria* il Vecchio ſuo Padre . Da queſta Legittima dovrà dedurſi quello, che ſpettò all'ultimo Defunto Duca. La Sentenza, che dee ora profferirſi, toglierà qualunque futura incertezza.

Quel che non ſi legge ora nel Teſtamento del Duca *Franceſco Maria* il Giovane, non vi ſi leggerà certamente dopo la compilazione del Termine. Vedremo ſempremai ſcritta Erede *Unica*, *ed Univerſale D. Iſabella*, unica Figlia del Teſtatore, e per ogni ſorta di Beni ſua Legittima immediata Succeditrice. Per lo Signor D. Giuſeppe non vi ſi potrà giammai ravviſare altro, che una volontà *permiſſiva* forzata da falſa Cauſa *Obbligatoria*. Onde ſe a queſta Figlia darà il S. C. l' Immiſſione ne' Beni Ereditarj Paterni, egli è impoſſibile, che compilato il Termine poſſa ritrovare in queſto medeſimo Teſtamento quel ſecondo Erede, che il defunto non volle, o una Volontà *Diſpoſitiva* di fare dono ſpontaneo del Ducato di S. Pietro a chi non iſpettava. Ognuno poi ben vede, qual eſito poſſa avere la pretenſione del prezzo, quando per queſto s'iſtituiſca un nuovo Giudizio. Tutte dunque le Leggi di Natura, delle ultime volontà de' defunti, e de' Feudi del noſtro Regno eſclamano a favore della Ducheſſa D. Iſabella Figlia del Teſtatore, e dal Teſtamento paterno, e dall' Inveſtitura chiamata alla Succeſſione.

Napoli 30. Giugno 1757.

Carlo Franchi.

VA1 1534752